MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 2022.

Aggiornamento degli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 al decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorità nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

Visto l'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, con il quale sono definite le modalità operative per richiedere l'iscrizione di un fertilizzante al registro dei fertilizzanti e le modalità per comunicare ogni eventuale aggiornamento;

Visto l'allegato 14 «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, con il quale sono definite le modalità operative per richiedere l'iscrizione di un produttore di fertilizzanti al registro dei fabbricanti e le modalità per comunicare ogni eventuale aggiornamento;

Vista la Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica» dell'Allegato 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 che elenca i fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica;

Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla forma-

zione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007;

Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, recante norme sulla messa a disposizione sul mercato dei prodotti fertilizzanti dell'UE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;

Visto l'art. 51 del regolamento (UE) 2019/1009 che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 a decorrere dal 16 luglio 2022;

Visto l'art. 53 del regolamento (UE) 2019/1009 che ne prevede l'applicazione a decorrere dal 16 luglio 2022;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la nota del 12 luglio 2022, n. 0224910, dell'Unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che la relativa procedura si è conclusa senza un parere circostanziato in merito alle proposte di modifica degli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;

Considerato che l'abrogazione del regolamento (CE) 2003/2003, relativo alla commercializzazione dei prodotti fertilizzanti minerali nella UE, è di grande preoc-



cupazione per l'intero comparto in quanto può impedire la commercializzazione dei prodotti fertilizzanti elencati negli allegati dello stesso e determinare disequilibri sul mercato nazionale, in attesa della piena applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

Considerato necessario inserire negli allegati 1, 6 e nella Tabella 1 allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 i prodotti fertilizzanti elencati nell'allegato I del regolamento 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 in modo da garantirne la commercializzazione almeno a livello nazionale;

Considerato altresì necessario modificare gli allegati dell'allegato 7, 8 e 9 in relazione a tolleranze, all'etichettatura e a disposizioni relative al nitrato ammonico a carico dei prodotti fertilizzanti inseriti negli allegati 1, 6 e 13;

Considerato che l'Allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, prevede, altresì, la verifica delle domande di iscrizione e di variazione al registro dei fertilizzanti rese sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Considerato necessario modificare nell'Allegato 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione e di variazione al registro dei fabbricanti di fertilizzanti al fine di consentire il deposito telematico mediante il sistema informatizzato reso disponibile nel portale SIAN;

Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Ritenuto necessario dare applicazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in particolar modo per quanto concerne i controlli a posteriori sulle domande di iscrizione e di variazione al registro dei fertilizzanti;

Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 1, 6, 7, 8, 9, 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

- 1. All'allegato 1 «Concimi nazionali» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 1 del presente decreto.
- 2. All'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2 del presente decreto.
- 3. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 3 del presente decreto.
- 4. All'allegato 8 «Etichettatura ed immissione sul mercato» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fer-

- tilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 4 del presente decreto.
- 5. L'allegato 9 «Disposizioni relative al nitrato ammonico» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», è sostituito dall'allegato 5 del presente decreto.
- 6. All'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», è sostituito dall'allegato 6 al presente decreto.
- 7. L'allegato 14 «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», è sostituito dall'allegato 7 al presente decreto.

Art. 2.

- 1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
- 2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1211



Allegato 1

Allegato 1 Concimi nazionali Punto 2.1. Concimi azotati solidi, sono aggiunti i seguenti prodotti:

1			.,			, 14
ż	Denominazione del	Modo di preparazione e componenti	Titolo minimo in elementi fertilizzanti	Altre indicazioni concernenti la	Elementi il cui titolo deve essere	Note
	tipo	essenziali	(percentuale di peso).	denominazione del tipo	dichiarato	
	1		Valutazione degli elementi fertilizzanti.		Forme e solubilità degli elementi	
			Altri requisiti richiesti		fertilizzanti	
			•		Altri criteri	
	2	3	4	ς.	9	7
7	Nitrato di calcio e di	Prodotto ottenuto per via chimica,	13 % N		Azoto nitrico	
	magnesio (nitrato di contenente	come	componenti Azoto valutato come azoto nitrico.		Ossido di magnesio solubile in	
	calce e di magnesio)	essenziali nitrato di calcio e nitrato	Titolo minimo di magnesio sotto forma di		acqua	
		di magnesio	sali solubili in acqua espresso come ossido			
			di magnesio: 5 % MgO			
8	Nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica,	10 % N Azoto valutato come azoto nitrico Quando sia commercializzato sotto	Quando sia commercializzato sotto	Azoto nitrico	
	'	contenente componente	14 % MgO	forma di cristalli può venir aggiunta Ossido di magnesio solubile in	Ossido di magnesio solubile in	
		essenziale nitrato di magnesio	magnesio Magnesio valutato come ossido di	a menzione «in forma	acqua	
		esaidrato		cristallizzata».		
1	;		+			
6	Nitrato di sodio (di	Prodotto ottenuto per via chimica,	15 % N		Azoto nitrico	
	soda)	contenente come componente	componente Azoto valutato come azoto nitrico			
		essenziale nitrato di sodio				
10	Nitrato del Cile	Prodotto preparato a partire dal 15 % N	15 % N		Azoto nitrico	
		te	come Azoto valutato come azoto nitrico			
		componente essenziale nitrato di				
		sodio				
11	Calciocianamide	Prodotto ottenuto per via chimica,	18 % N		Azoto totale	
		contenente come componenti	componenti Azoto valutato come azoto totale, di cui			
		essenziali calciocianamide nonché	essenziali calciocianamide nonché almeno il 75 % dell'azoto dichiarato sotto			
		ossido di calcio ed eventualmente	eventualmente forma di azoto cianamidico			
_		quantità esigue di sali d'ammonio e				
		d'urea				

— 56 -

Azoto totale Azoto nitrico	«nitrato Azoto totale può venir Azoto nitrico concimi che Azoto ammoniacale ammonico lusivamente ad esempio arbonato di ii calcio (ad ca). Il titolo i dev'essere o di purezza ore al 90 %.	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico Ossido di magnesio totale ed eventualmente ossido di magnesio
	La denominazione «nitrato ed ammonico calcareo» può venir iascuna forma di azoto deve impiegata soltanto per concimi che circa la metà dell'azoto oltre al nitrato ammonico contengano esclusivamente si vede l'allegato 9 del carbonato di calcio (ad esempio roccia calcarea) e/o carbonato di magnesio e carbonato di minimo di tali carbonati devessere del 20 % ed il loro grado di purezza non deve risultare inferiore al 90 %.			
Prodotto ottenuto per via chimica, 18% N contenente come componenti Azoto valutato come azoto totale, di cui essenziali calciocianamide nonché almeno il 75 % dell'azoto non nitrico ossido di calcio ed eventualmente dichiarato sotto forma di azoto cianamidico. quantità esigue di sali d'ammonio e Titolo d'azoto nitrico: -minimo: 1 % N -massimo: 3 % N	valutato valutato; contare contare contare contrenza decreto	25 % N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale. Titolo minimo d'azoto nitrico: 5 %	nimica, 19 % N Azoto valutato come azoto nitrico oonenti ed azoto ammoniacale. Titolo minimo solfato d'azoto nitrico: 6 % N 5 % MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio	19 % N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale. Titolo minimo d'azoto nitrico: 6 % N 5 % MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio totale
Prodotto ottenuto per via chimica, 18 % N contenente come componenti Azoto valutato come essenziali calciocianamide nonché almeno il 75 % c ossido di calcio ed eventualmente dichiarato sotto forma quantità esigue di sali d'ammonio e Titolo d'azoto nitrico: d'urea, con l'aggiunta di nitrato -minimo: 1 % N -massimo: 3 % N	ammonico, Prodotto ottenuto per via chimica, 20 % N ammonico contenente nitrato ammonico come Azoto valutato componente essenziale nonché ammoniacale; c eventualmente diluenti quali roccia rappresentare calcarea macinata, solfato di calcio, presente. roccia dolomitica macinata, solfato di All'occorrenza magnesio, kieserite presente decreto	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato d'ammonio	di Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio, solfato d'ammonio e solfato di magnesio	«Stickstoff-magnesia» Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrati, sali d'ammonio e composti del magnesio (roccia dolomitica, carbonato di magnesio e/ o solfato di magnesio)
Calciocianamide nitrata	Nitrato ammonico, nitrato ammonico calcareo	Solfonitrato d'ammonio	Solfonitrato di magnesio	«Stickstoff-magnesia»
12	13	41	15	16







Azoto totale, espresso in azoto ureico	Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto della crotonilidendiurea	Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto dell'isobutilidendiurea	Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto dell'ureaformaldeide solubile in acqua fredda Azoto dell'ureaformaldeide solubile unicamente in acqua	Azoto totale Per ciascuna forma che raggiungealmeno l'1 %: — azoto nitrico — azoto ammoniacale — azoto ureico Azoto della crotonilidendiurea
ria chimica, 44 % N Azoto totale (biureto compreso). componente Titolo massimo di biureto: 1,2 % carbonica	reazione 28 % N Azoto valutato come azoto totale ca. Almeno 25 % N della crotonilidendiurea. Titolo massimo d'azoto ureico: 3 %	reazione 28 % N sobutirrica. Azoto valutato come azoto totale Almeno 25 % N dell'isobutilidendiurea. Titolo massimo d'azoto ureico: 3 %	r reazione 36 % N azoto totale le formica, Azoto valutato come azoto totale componente Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto le di totale devono risultare solubili in acqua calda Almeno 31 % N dell'ureaformaldeide Titolo massimo d'azoto ureico: 5 %	azotato Prodotto ottenuto per via chimica, 18 % N valutato come azoto totale Almeno contenente crotonilidendiurea ed un 3 % dell'azoto sotto forma ammoniacale e/o concime azotato semplice: (Punto 2.1, nitrica e/o ureica esclusi i prodotti 11, 12 e 14) Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla crotonilidendiurea Titolo massimo di biureto: (N ureico + N della crotonilidendiurea) × 0,026
Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale diamide carbonica (carbammide)	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide crotonica. Composto monomerico.	Prodotto ottenuto per reazione 28 % N dell'urea con l'aldeide isobutirrica. Azoto v Composto monomerico. Titolo n	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide formica, contenente come componente essenziale molecole di ureaformaldeide. Composto polimerico.	Prodotto ottenuto per via chimica, 18 % N valutato contenente crotonilidendiurea ed un 3 % dell'azoto sot concime azotato semplice: (Punto 2.1, nitrica e/ o ureica esclusi i prodotti 11, 12 e 14) Almeno 1/3 del totale deve crotonilidendiurea Titolo massimo di (N ureico + N d 0,026
7 Urea	(8 Crotonilidendiurea	lsobutilidendiurea	Urea formaldeide	Concime azotato contenente crotonilidendiurea

Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 %: — -azoto nitrico — azoto ammoniacale — azoto ureico Azoto dell'isobutilidendiurea	Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 %: — azoto mirrico — azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua freda Azoto dell'urea formaldeide	e ooniacale co solforica solubile in
Azoto totale Per ciascuna fe almeno 1'1 %: — -azoto ni: — azoto am — azoto ure Azoto dell'isob	Azoto totale Per ciascuna forma almeno 1'1 %: — -azoto mirico — azoto ammoni — azoto dell'urea forr Azoto dell'urea forr Azoto dell'urea forr solubile in acqua fire Azoto dell'urea forr solubile in acqua fire Azoto dell'urea forr solubile unicamente	Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto ureico Anidride solforica acqua
chimica 18 % N valutato come azoto totale ed un Almeno 3 % dell'azoto sotto forma anto 2.1, ammoniacale e/o nitrica e/o ureica Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto deve provenire dal- l'isobutilidendiurea Titolo massimo di biureto: (N ureico + N dell'isobutilidendiurea) × 0,026	Prodotto ottenuto per via chimica 18 % N valutato come azoto totale contenente urea formaldeide Almeno 3 % dell'azoto sotto forma (metilenurea) ed un concime azotato ammoniacale e/o nitrica e/o ureica semplice (Punto 2.1, esclusi i prodotti Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto 11, 12 e 14) L'azoto dell'urea formaldeide deve contenere almeno 3/5 relativo d'azoto solubile in acqua calda Titolo massimo di biureto: (N ureico + N dell'urea formaldeide) × 0,026	30 % N Azoto valutato come azoto ammoniacale ed azoto ureico Titolo minimo di zoto ammoniacale: 4 % Titolo minimo di zolfo espresso come anidride solforica: 12 % Titolo massimo di biureto: 0,9 %
azotato Prodotto ottenuto per via chimica 18 % N valutato come azoto totale contenente isobutilidendiurea ed un Almeno 3 % dell'azoto sotto concime azotato semplice [(Punto 2.1, ammoniacale e/o nitrica e/o ureica esclusi i prodotti 11, 12 e 14) Almeno 1/3 del titolo dichiarato concime i prodotti 11, 12 e 14) Almeno 1/3 del titolo dichiarato concime i l'isobutilidendiurea i l'isobutilidendiurea i ritolo massimo di biureto: (N ureico + N dell'isobutilidendium d),0,026	azotato Prodotto ottenuto per via chimica urea contenente urea formaldeide (metilenurea) ed un concime azotato semplice (Punto 2.1, esclusi i prodotti 11, 12 e 14)	Prodotto ottenuto per via chimica da 30 % N urea e solfato d'ammonio Azoto vazoto un Triolo na Titolo Triolo amidride
Concime azotato contenente isobutilidendiurea	Concime azotato contenente urea formaldeide	Urea-ammonio solfato
22	23	24

	Note	7						
	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri		Azoto totale e, per le forme che raggiungono almeno l'1 % d'azoto nitrico, azoto ammoniacale e/o azoto ureico. Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 % si può aggiungere l'indicazione «A basso titolo di biureto».	Azoto totale Azoto nitrico, azoto ammoniacale e Azoto ureico ureico	Se il titolo di biureto e inferiore allo 0,2 % si può aggiungere l'indicazione «A basso titolo di biureto».	8 % N Azoto valutato come azoto nitrico di esser seguita, secondo i casi, da una Ossido di calcio solubile in acqua per gli impieghi di cui alla colonna 5. cui non più dell'1 % sotto forma di delle seguenti indicazioni impieghi di cui alla colonna 5. lazoto ammoniacale Calcio valutato -per applicazione fogliare Indicazioni supplementari facoltative: -per la preparazione di soluzioni -azoto nitrico nutritive per irrigazione fertilizzante -azoto ammoniacale	Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua	La denominazione del tipo può Azoto totale come azoto totale esser seguita da una delle seguenti Ossido di calcio solubile in acqua per gli intrico ed azoto indicazioni impieghi di cui alla colonna 5.
	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	8				La denominazione del tipo può Azoto totale esser seguita, secondo i casi, da una Ossido di c delle seguenti indicazioni -per applicazione fogliare -per la preparazione di soluzioni -azoto nitrico nutritive per irrigazione fertilizzante -azoto ammo		La denominazione del tipo può Azoto totale totale esser seguita da una delle seguenti Ossido di cazoto indicazioni eper applicazione fogliare
i seguenti prodotti:	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	4	e 15 % N a Azoto valutato come azoto totale za ovvero, se è presente in unica ne forma, azoto nitrico od azoto o ammoniacale od azoto ureico Titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026	via chimica e 26 % N acqua, con-Azoto valutato come azoto totale, o e urea costituito per circa la metà da azoto	ureico Titolo massimo di biureto: 0,5 %	8 % N Azoto valutato come azoto nitrico di esser seguita, secondo i ce cui non più dell'1 % sotto forma di delle seguenti indicazioni azoto ammoniacale Calcio valutato -per applicazione fogliare come CaO solubile in acqua	e 6 % N di Azoto valutato come azoto nitrico 9 % MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua pH minimo: 4	valutato azoto niacale
Punto 2.2. Concimi azotati fluidi, sono aggiunti i seguenti prodotti:	Modo di preparazione e componenti essenziali	8	Soluzione di Prodotto ottenuto per via chimica e 15 % N concime azotato per dissoluzione in acqua, sotto forma Azoto valutato come azoto totale stabile a pressione atmosferica, senza lovvero, se è presente in unica incorporazione di sostanze organiche forma, azoto nitrico od fertilizzanti d'origine animale o ammoniacale od azoto ureico vegetale Nureico × 0,026	di Prodotto ottenuto per via chimica e 26 % N per dissoluzione in acqua, con-Azoto e tenente nitrato ammonico e urea		Soluzione di Prodotto ottenuto per dissoluzione di 8 % N nitrato di calcio in acqua Azoto cui no cui no azoto azoto	di Prodotto ottenuto per via chimica e 6 % N di per dissoluzione di nitrato di Azoto magnesio in acqua % Mg	Sospensione di Prodotto ottenuto per sospensione di 8 % N nitrato di calcio in acqua Azoto ovvero ovvero ammoi
2.2. Concimi	Denominazione del tipo	2	Soluzione di li concime azotato li	zione to ionico	urea	Soluzione di linitrato di calcio	Soluzione di li nitrato di p magnesio	Sospensione di nitrato di calcio n
Punto	Ż	-	9	7		∞	6	10

	Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'11 %; -azoto nitrico -azoto ammoniacale -azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide	Azoto totale Per ciascuna forma che raggiungealmeno l'11%azoto nitrico -azoto ammoniacale -azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua firedda Azoto dell'urea formaldeide solubile micamente in acqua calda
azoto -per la preparazione di soluzioni e sospensioni nutritive; per irrigazione fertilizzante		
Titolo massimo di azoto pammoniacale: 1 % sc 14 % CaO [In Manage 15] in adendi acqua	Soluzione di Prodotto ottenuto per via chimica o 18 % N valutato come azoto totale. concime azotato per dissoluzione in acqua di urea Almeno 1/3 del titolo dichiarato di con urea formaldeide e di un concime azotato azoto totale deve provenire dal- l'urea formaldeide di cui al punto 2.1 del presente formaldeide (N ureico + N dell'urea decreto, ad esclusione dei prodotti 11, formaldeide) × 0,026	Sospensione di Prodotto ottenuto per via chimica o concime azotato per dissoluzione in acqua di urea Almeno 1/3 del titolo dichiarato di con urea formaldeide e di un concime azotato diazoto totale deve provenire dall'urea formaldeide cui al punto 2.1 del presente decreto, formaldeide deve contenere almeno ad esclusione dei prodotti 11, 12 e formaldeide deve contenere almeno 3/5 di azoto solubile in acqua calda. Titolo massimo di biureto: (N ureico + N dell'urea formaldeide) × 0,026
	11	112

Punto 2.3. Concimi fosfatici solidi, sono aggiunti i seguenti prodotti:


Per i concimi venduti in forma granulare i cui costituenti di base richiedono una finezza di macinazione (nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7), questa finezza va controllata mediante un metodo d'analisi appropriato.

Note 7		
N. Denominazione Modo di preparazione e componenti Titolo minimo in elementi fertilizzanti del tipo essenziali (percentuale di peso). denominazione del tipo essenziali (percentuale di peso). denominazione del tipo denominazione del tipo (percentuale di peso). denominazione del tipo (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti sentilizzanti denominazione del tipo (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti denominazione del tipo (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti denominazione del tipo (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti denominazione del tipo (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti denominazione del tipo (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti denominazione del tipo (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti del percentuale di peso). Altri requisiti richiesti del percentuale di peso (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti del percentuale del peso (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti del percentuale del peso (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti del percentuale del peso (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti del percentuale del peso (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti del percentuale del peso (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti del percentuale di peso (percentuale di peso). Altri requisiti richiesti del percentuale del percentu	Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali), di cui il 75 % (da indicare in percentuale del peso) solubile nell'acido citrico al 2 %	Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro Anidride fosforica solubile in acqua
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo		
Modo di preparazione e componenti Titolo minimo in elementi fertilizzanti essenziali (percentuale di peso). Valutazione degli elementi 3 Altri requisiti richiesti	Prodotto ottenuto in siderurgia 12 % P2O5 mediante trattamento della ghisa Fosforo valutato come anidride fosforosa e contenente come fosforica solubile negli acidi minerali, componenti essenziali silicofosfati di cui almeno il 75 % del titolo di calcio di calcio anidiride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2 %; oppure 10 % P2O5 Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2 %. Finezza di macinazione: -passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. -passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.	one del 38 % P2O5 n acido Fosforo valutato come P2O5solubile come in citrato ammonico neutro, di cui fosfato almeno 1'85 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acqua Pesata: 3 g
Modo di preparazione e componenti essenziali 3	Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico
Denominazione del tipo 2	Scorie di defosforazione: -Fosfati Thomas -Scorie Thomas	Perfosfato triplo
Ż –	7	. ∞

Anidride fostorica totale (solubile in acidi minerali) Anidride solforica solubile in acqua	Totale anidride fosforica (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in acqua Totale ossido di magnesio Ossido di magnesio solubile in acqua	Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino
Fosfato naturale Prodotto ottenuto per attacco 20 % P2O5 parzialmente parziale del fosfato naturale Fosforo valutato come P2O5 solubile solubile macinato con acido solforico o con in acidi minerali, di cui almeno il 40 acido fosforico, contenente come % del titolo dichiarato di P2O5 componenti essenziali fosfato solubile in acqua. Finezza di monocalcico, fosfato tricalcico e macinazione: solfato di calcio setaccio a maglie di 0,160 mm -passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,630 mm setaccio a maglie di 0,630 mm	rale Prodotto ottenuto attraverso la 16 % P2O5 solubilizzazione parziale del fosfato 6 % MgO con naturale macinato con acido fosforo espresso in P2O5 solubile in solforico o con acido fosforico, con acidi minerali, di cui almeno il 40 % l'aggiunta di solfato di magnesio o del titolo dichiarato di P2O5 solubile ossido di magnesio e contenente in acqua Dimensioni delle particelle: come componenti essenziali fosfato almeno il 90 % passa attraverso un monocalcico, fosfato tricalcico, se- taccio con maglie di 0,160 mm solfato di calcio e solfato di -almeno il 98 % passa attraverso un magnesio se- taccio con maglie di 0,630 mm	Prodotto ottenuto mediante 38 % P2O5 recipitato precipitazione dell'acido fosforico Fosforo espresso come P2O5 solubile oicalcico diidrato da fosfati minerali o in citrato ammonico alcalino d'ossa e contenente come (Petermann) Finezza di macinazione: componente essenziale fosfato -passaggio di almeno il 90 % al bicalcico diidrato -passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.
Prodotto ottemuto per attacco parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico, contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico e solfato di calcio	osfato naturale Prodotto ottenuto attraverso la 16 % P2O5 arzialmente solubilizzazione parziale del fosfato 6 % MgO olubile con naturale macinato con acido Fosforo espresso in P2O5 solubili agnesio solforico o con acido fosforico, con acidi minerali, di cui almeno il 40 l'aggiunta di solfato di magnesio o del titolo dichiarato di P2O5 solu ossido di magnesio e contenente in acqua Dimensioni delle particell cone componenti essenziali fosfato almeno il 90 % passa attraverso monocalico, fosfato tricalcico, se-taccio con maglie di 0,160 mm solfato di calcio e solfato di -almeno il 98 % passa attraverso magnesio se-taccio con maglie di 0,630 mm	Prodotto ottenuto mediante precipitazione dell'acido fosforico solubizzato da fosfati minerali o d'ossa e contenente come componente essenziale fosfato bicalcico diidrato
9 Fosfato naturale parzialmente solubile	10 Fosfato naturale parzialmente solubile con magnesio	Fosfato precipitato bicalcico diidrato

Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino	Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino	Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in acido formico al 2 % Percentuale di peso del prodotto che passa attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm
Prodotto ottenuto per reazione ter- 25 % P2O5 mica del fosfato naturale macinato Fosforo valutato come P2O5 solubile con composti alcalini ed acido in citrato ammonico alcalino silicico, contenente come (Petermann) Finezza di macinazione: componenti essenziali fosfato -passaggio di almeno il 75 % al calcico alcalino e silicato di calcio setaccio a maglie di 0,160 mmpassaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.	Prodotto ottenuto in forma amorfa 30 % P2O5 mediante trattamento termico e Fosforo valutato come P2O5 solubile macinazione, contenente come in acidi minerali, di cui almeno il 75 componenti essenziali fosfati di % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie) Finezza di macinazione: -passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mmPassaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.	di fosfati naturali teneri e Fosforo valutato come P2O5 solubile contenente come componenti in acidi minerali, di cui almeno il 55 essenziali fosfato tricalcico e % del titolo dichiarato di P2O5 carbonato di calcio Finezza di macinazione: -passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm. -passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 0,125 mm.
Fosfato termico Processione de Coco coco coco coco coco coco coco coc	Fosfato Pralluminocalcico mosca Cc Cc Ca	Fosfato naturale Protencro di co
12	13	41

	Note	7					
	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri	0	Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua Ossido di sodio totale Deve essere dichiarato il titolo di cloro	Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di ossido di magnesio solubile in acqua se superiore a 5 % MgO	Ossido di potassio solubile in acqua	Ossido di magnesio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua	Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro
	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	\$	Possono essere aggiunte le consuete Ossido di potassio solubile in acqua denominazioni commerciali Ossido di magnesio solubile in acqua Ossido di sodio totale Deve essere dichiarato il titolo di clc	Possono essere aggiunte le consuete Ossido di potassio solubile in acqua denominazioni commerciali Indicazione facoltativa del titolo o magnesio solubile in acqua se supe MgO	Possono esser aggiunte le consuete Ossido di potassio solubile in acqua denominazioni commerciali		
ti i seguenti prodotti:	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	4	sali 9 % K2O Potassio valutato come K2O solubile denominazioni commerciali in acqua 2 % MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio	sali 18 % K2O nnte Potassio valutato come K2O solubile o in acqua	rzzi di 37 % K2O Possono esser aggiunte le come Potassio valutato come K2O solubile denominazioni commerciali uo di in acqua	zzi di 37 % K2O ali di Potassio valutato come K2O solubile come in acqua ro di 5 % MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio	da 47 % K2O me Potassio valutato come K2O solubile di in acqua. Tenore massimo di cloro: 3 % Cl
Punto 2.5. Concimi potassici solidi, sono aggiunti i seguenti prodotti:	Modo di preparazione e componenti essenziali	3	di Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio	Sale grezzo di Prodotto ottenuto a partire da sali 18 % K2O Possono essere aggiunte le e or otrassio arricchiti mediante Potassio valutato come K2O solubile denominazioni commerciali miscelazione con cloruro di potassio in acqua	di Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio e contenente come componente essenziale cloruro di potassio	di Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio con aggiunta di sali di sali magnesio, contenente come componenti essenziali cloruro di potassio e sali di magnesio	di Prodotto ottenuto per via chimica da 47 % K2O sali di potassio e contenente come Potassio valutato come K2O solubile componente essenziale solfato di in acqua. Tenore massimo di cloro: 3 potassio
2.5. Concimi	Denominazione del tipo	7	Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio arricchito	Cloruro di potassio	Cloruro di potassio contenente sali di magnesio	Solfato di potassio
Punto	z	1	4	S	9	1	∞



Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro	Possono esser aggiunte le consuete Ossido di magnesio solubile in acqua Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro
Possono esser aggiunte le consuete Ossido di potassio solubile in acqua denominazioni commerciali Ossido di magnesio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di c	Possono esser aggiunte le consuete come MgO denominazioni commerciali K2O solubile 20 % Tenore
iica a 22 % K2O assio, Potassio valutato come solubile in sali di acqua K2O come 8 % MgO o di Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio. Tenore massimo di cloro: 3 % CI	valutato a acqua ralutato come gO + K2O: ii cloro: 3 % (
Solfato di Prodotto ottenuto per via chimica a 22 % K2O potassio partire da sali di potassio, Potassio valutato come solubile in denominazioni commerciali contenente sale eventualmente con aggiunta di sali di acqua K2O di magnesio, contenente come 8 % MgO componenti essenziali solfato di Magnesio sotto forma di sali solubili potassio e solfato di magnesio. Tenore massimo di cloro: 3 % C1 Tenore massimo di cloro: 3 % C1	con Prodotto ottenuto a partire da kieserite 8 % MgO di con aggiunta di solfato di potassio Magnesio solubile in 6 % K2O Potassio v in acqua Totale M
Solfato di F potassio p contenente sale e di magnesio n	Kieserite con F solfato di c potassio
6	10

	e aggiunto il seguente prodotto:
5	=
	nt0
•	aggın
,	ت
•	Į,
-	
ì	0
•	
E	
	cı ilmid
	sici filuid
Ξ.	potassici fluid
ξ.	ı potassıcı iluid
	cimi potassici
	cimi potassici
	Concimi potassici
	Concimi potassici
	Concimi potassici
	Concimi potassici
	unto 2.6. Concimi potassici fluid

— 66 -

consentito

ij m

corri-

ndicazioni e Altre note 12

K20


tenore massimo di concime NPK Ossido di potassio solubile in acqua CI pari al 2 %. basso tenore -se la P₂O₅ solubile in acqua tenore di cloro. L'indicazione Indicazioni d'identificazione del concime. sponde ad lichiarare parzialmente cloro» se la P2Os souccasion raggiunge il 2 % va sente da scorie Thomas, fosfato fosfato e fosfato va naturale tenero deve essere lichiarato conformemente Ξ. acidi Altri requisiti acqua raggiunge il 2 % va lichiarata la solubilità (3) deve obbligatoriamente indicare titolo di P2O₅ solubile in titolo di P2O5 solubile alle solubilità (1), (2) o (3): ninerali non deve superare se la P₂O₅ solubile equa [solubilità (1)]. fosfato termico, P205 alluminocalcico, 10 Ilmeno l'1 % in solubilizzato olubilità (2); nicamente naturale 2 % totale supera il 28 %, si veda ina delle forme azoto da (2) (5) raggiunge 3) Se l'azoto 1) Azoto totale 'allegato 9 lichiarata Z 6 eso K2O solubile Titolo minimo in elementi | Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11. K20 ∞ n acqua itrato ammoniconeutro itrato ammoniconeutro itolo dichiaratodi P₂O₅ itolo dichiaratodi P2O5 Finezza di macinazione 6b) P₂O₅ solubile in 2) P2O5 solubile in 5) P₂O₅ solubile in 3) P₂O₅ solubile in 4) P₂O₅ solubile in Ilcalino (Petermann) 6a) P2Os solubile in cidi minerali, di cui 1) P2O5 solubile in cido citrico al 2 % acidi minerali, di cui inicamente in acidi lmeno il 75 % del lmeno il 75 % del 7) P₂O₅ solubile in mmonico alcalino itrato ammonico solubile in acido solubile in citrato P205 itrico al 2 % ed in acqua ninerali Joulie) Punto 3.1. Concimi NPK, sono aggiunti i seguenti prodotti: 1) Azoto totale ianamidico mmoniaca 3) Azoto 4) Azoto 5) Azoto \mathbf{z} 9 2) Azoto nitrico reico Per ciascuno degli elementi fertilizzanti (percentuale di peso). 3 % N 5 % P2O5 5 % K2O fertilizzanti + N) % Fotale 20 Totale K_2O): ia chimica o P2Os per miscela, preparazione e di sostanze ncorporazion Modo di componenti essenziali ertilizzanti rganiche l'origine ottenuto animale vegetale rodotto enza Denominazi one del tipo Concimi a

— 67

Per il tipo 1 la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2(a) Un concime NPK contenente fosfato naturale tenero o fosfato naturale parzialmente solubilizzate da scorie	Thomas, fosfato termico e fronte al scond from alluminocalcico. Esse dichiarate conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve contenere	almeno il 2 % di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali [solubilità (4)]; almeno il 5 % di P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro [solubilità (3)]	almeno il 2.5 % di P ₂ O ₅ solubilein acqua [solubilità [1)]. Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione «concime NPK con- tenente fosfato naturale tenero» ovvero «Concime NPK contenente solubilizzato». Per il tipo (2(a) la pesata per la
F S S G	5 L 2 6 8 L 3		N N N R R R R R R R R R R R R R R R R R
(8) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiaratodi P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2 % Finezza di macinazione	det component i fosfatici di base:Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. -Fosfato alluminocalcico: passaggio di almeno il	90 % all setaccio a maglie di 0,160 mm. Fosfato termico: passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90 % al	setaccio a maglie di 0,063 mm. -Fosfato naturale parszialmente solubile: passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm.




determinazione della solubilità (3) è di 3 g.	2(b) Un concime NPK contenente fosfato alluminocalcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale tenero e fosfato naturale parzialmente solubilizzato.	Esso dev'essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui la secondasi applica previa deduzione della solubilità in acqua.	Tale tipo di concime deve contenere:	 almeno il 2 % di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità [1)]; 	- almeno il 5% di P ₂ O _s secondo la solubilità (7).	Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione «Concime NPK con- tenente fosfato	3. Nel caso di concimi NPK che contengano uno solo dei	tipi di co	fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato



naturale tenero, il concime deve essere essere commercializzato con la denominazione «concime NPK contenente» seguita dalla indicazione della componente fosfatica. La dichiarazione della solubilità della P2Os deve essere data conformemente alle seguenti solubilità: per i concimi a base di scorie Thomas: solubilità (63) per i concimi a base di (65), per i concimi a base di (65), per i concimi a base di (65) per i concimi a base di (65), per i concimi a base di (55), per i concimi a base di fosfato naturale tenero: solubilità (8).	(1) Azoto totale Un concime NPK esente da (1) Ossido di (2) Se una delle scorie Thomas, fosfato potassio solubile forme di azoto termico, fosfato in acqua da (2) a (4) alluminocalcico, fosfato (2) L'indicazione raggiunge naturale parzialmente «a basso tenore di almeno l'11 % in solubilizzato e fosfato cloro» corrisponde peso va naturale deve essere ad un tenore dichiarata dichiarato conformemente massimo di C1 (6) Una delle alle solubilità (1), (2) o (3): pari al 2 %. forme d'azoto da — se la P 2O 5 solubile in (3) È consentito (5) a (7) acqua non raggiunge il 2 % dichiarare il tenore fsecondo i casi), va dichiarata unicamente la di cloro.
	in acqua (2) Se una delle s forme di azoto t da (2) a (4) s raggiunge raggiu
	(1) P 2O 5 solubile i o acqua (2) P 2O 5 solubile in citrato ammonico neutro a citrato ammonico neutro ed in acqua
	Almeno ½ del (2) Azoto intrico acqua titolo (3) Azoto (2) P2 dichiarato ammoniacale (3) P2 deve provenire (5) Azoto ureico (3) P2 deve provenire (5) Azoto ureico (3) P2 deve provenire (5) Azoto della (3) P2 deve provenire (5) Azoto della citrato d'azoto (5), (6) ea (7). (6) Azoto della (7) Azoto della delle titolo ea dichiarato (7) Azoto (7) Azoto (7) dell'urea
	totale: r 20 % (N + r 20 % (N + K20); e
	Concime Prodotto totale: NPK ottenuto per 20 % contenente via chimica, P2O5 crotoniliden senza fiurea od incorporazion isobutiliden e di sostanze diurea od organiche trea fertilizzanti formaldeide dorigine (secondo i amimale o casi). vegetale, contenente crotonilidendi
	2 & 2 H G S. G C Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

					Altre	indicazioni e note		12												
			el concime.		K20			11	1.Ossido di	potassio solubile in	acqua	2.L'indicazione «a	basso tenore di	cloro» corrisponde	ad un tenore mas-	simo di Cl pari al 2	%.	3. È consentito di-	chiarare il tenore	di cioro.
ai elidules 3 OC d el es			Indicazioni d'identificazione del concime.	Altri requisiti	P205			10	P ₂ O ₅ solubile in acqua											
d1020to (7)	et .		Л		Z			6	(1) Azoto totale	(2) Se una delle forme	di azoto da (2) a (4)	raggiunge almenol'1 %	in peso, essa deve	essere dichiarata	(3) Se il titolo di	biureto è inferiore allo	0,2 % si può	aggiungere	l'indicazione «A basso	11010 at viareto"
			in elementi cificato nelle	acinazione	K20			8	K ₂ O solubile	in acqua										
		unto con i seguenti prodotti:	Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle	colonne 9, 10 e 11. Finezza di macinazione	P2O5			7	P ₂ O ₅ solubile in	acqua										
formaldaida		nto con i seg	Forme e solu fertilizzanti da	colonne 9, 10	Z			9	(1) Azoto totale	(2) Azoto nitrico acqua	(3) Azoto	ammoniacale	(4) Azoto ureico							
dorrono	risultano risultano solubili in acqua calda, 5 % P2O5 5 % K2O	tato aggiu	Titolo minimo in elementi fertilizzanti	(percentuale di peso).	Per ciascuno	degli elementi	fertilizzanti	4	2 % N,	3 % P2O5,	3 % K2O	-titolo	massimo di	biureto: N	ureico ×	0,026.				
	A E W & W. W.	fluidi è s			Totale	1	S		totale:	15 %, (N	$+ P_2O_5 +$	$K_2O),$								
00411	ntiliden od u aldeide	Punto 3.1.1. Concimi NPK fluidi è stato aggi	Denominazi Modo di one del tipo preparazione e	componenti	essenziali		ю		Prodotto	ottenuto per	via chimica e	per	dissoluzione in	acqua, sotto	forma stabile a	pressione	atmosferica,	senza	incorporazione di sostanze	al sostante
	3.2 3 4	3.1.1. Con	Denominazi one del tipo	•			2		Soluzione di Prodotto	concime	NPK									
		Punto	ż				-		1											



		organiche									
		fertilizzanti									
		d'origine									
		animale o									
		vegetale									
2	Sospensione	Sospensione Prodotto in	Totale:		(1) Azoto totale	(1) Azoto totale (1) P_2O5 solubile K	K ₂ O solubile ((1) Azoto totale	I concimi non possono	(1) Ossido di	
	di concime	i concime forma fluida,	(4		(2) Azoto nitrico in acqua		in acqua	(2) Se una delle forme	(2) Se una delle forme contenere scorie Thomas,	potassio solubile in	
	NPK	in cui gli	$P_2O_5 + \kappa_{20}$)4 % K_2O		(3) Azoto	(2) P ₂ O ₅ solubile	•	di azoto (2), (3) o	fosfato alluminocalcico,	acdna	
		elementi		titolo	ammoniaca in citrato	in citrato		(4) raggiunge al- meno	(4) raggiunge al- meno fosfati calcinati, fosfati	(2) L'indicazione	
		fertilizzanti		massimo di	(4) Azoto ureico ammonico neutro	ammonico neutro	-	l'1 % in peso, essa	parzialmente solubilizzati o ka basso titolo di	«a basso titolo di	
		derivano da		biureto: N		(3) P ₂ O ₅ solubile		deve essere di- chiarata fosfati naturali		cloro» è consentita	
		sostanze in		ureico ×		in citrato		(3) Se il titolo di	(1) Se il P_2O_5 solubile in	soltanto se il titolo	
		soluzione e in		0,026	-	ammonico neutro e		siureto è inferiore allo	biureto è inferiore allo acqua è inferiore al 2 %, si	di Cl non è	
		sospensione			-	acqua		0,2 %, si può	deve dichiarare soltanto la	superiore al 2 %	
		acquosa, senza	4					aggiungere	solubilità 2	(3) È consentito	
		aggiunta di					-	l'indicazione «a basso	indicazione «a basso (2) Se il P ₂ O ₅ solubile in	dichiarare il titolo	
		sostanze						titolo di biureto»	acqua è pari ad almeno il 2	di cloro	
		organiche							% si devono dichiarare la		
		fertilizzanti di							solubilità 3 e il titolo di P ₂ O ₅		
		origine						33	solubile in acqua		
		animale o									
		vegetale									

	prodotti:	
•	ı seguentı	
•	sono aggiunti i s	
	sono,	
•	Concin	
•	3.7.	
•	Funte	

	Titolo minimo in Forme e solubilità nonché titolo in elementi	elementi fertilizzanti fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle	percentuale di peso). colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione	
B	Modo di T	reparazione e ele	componenti (per	essenziali
	Denominazi	one del tipo pr		
	ż			

Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti

Altre indicazioni e note	12	
K ₂ O	11	
P ₂ O ₅	10	1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale tenero deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): — se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2 % va dichiarata unicamente la solubilità (2); — se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2 % va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2 %. Per il tipo 1 la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2 (a) Un concime NP contenente fosfato naturale tenero o fosfato naturale parzialmente solubilizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminocalcico. Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4).
Z	6	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (5) raggiunge almeno 11 % in peso va dichiarata
K ₂ O	∞	
P ₂ O ₅	7	Azoto nitrico (3) acqua Azoto nitrico (3) acqua Azoto (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico meutro (4) Azoto ureico (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua (4) Azoto neutro ed in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile in unicamente in acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (6a) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (6a) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (6a) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acidi citrico al 2 % (6b) P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2 % (6b) P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2 % (7) P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2 % (7) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 %
Z	9	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico
Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	4	3 % N, 5 % P ₂ O ₅
Totale	S	Fotale 18 % (N + P ₂ O ₅),
	33	Prodotto T ottenuto per 1 via chimica o p per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale
	2	Concimi NP
	1	







defititolo deficiamo di P.O. ammontico alcalino (Doutic) (Doutic) (Doutic) (Anno ci adminicati, di adminicati de cintra o municatico alcalino (S. P.O. soubbile in acidi minerali, di adminicati di p.O. adel titolo ci il 35 % del titolo co il 55 % del titolo co il 25 % del titolo co il 55 % del titolo continuo va commenta (SP Portication Proprieta Portication Proprie																																
o di P2Os ne citrato o alcalino o alcalino o alcalino solubile in erali, di to il 55 % di nacido na cido na ci	le tipo di concime deve contenere:	almeno il 2 % di P ₂ O ₅ solubile	icamente in acidi minerali [solubilità	 almeno il 5 % di P ₂ O ₅ solubile in acqua	itrato ammonico neutro [solubilità (3)];	almeno il 2,5 % di P ₂ O ₅ solubile in	qua [solubilità (1)].	le tipo di concime va commercializzato	n la denominazione «Concime NP	ntenente fosfato naturale tenero» ovvero	oncime NP contenente fosfato naturale	rzialmente solubilizzato». Per il tipo	1) la pesata per la determinazione della	ubilità (3) è di 3 g.	o) Un concime NP contenente fosfato	uminocalcico deve essere esente da	orie Thomas, fosfato termico, fosfato	urale tenero e fosfato naturale	rzialmente solubilizzato.	so dev'essere dichiarato conformemente	e solubilità (1) e (7), di cui la seconda si	plica previa deduzione della solubilità in	qua.	le tipo di concime deve contenere:	almeno il 2 % di P ₂ O ₅ solubile in acqua	olubilità (1)],	almeno il 5 % di P ₂ O ₅ secondo la	ubilità (7). Tale tipo di concime va	mmercializzato con la denominazione	oncime NP contenente fosfato	uminocalcico».	Nel caso di concimi NP che contengano
													.60		ase: -																	tenero passaggio di







						almeno il 90 % al		uno solo dei seonenti tini di concimi	
						setaccio a maglie		fosfatici: scorie Thomas, fosfato termico,	
						di 0,063 mm.		fosfato alluminocalcico, fosfato naturale	
						Fosfato naturale		tenero, il concime deve essere	
						parzialmente		commercializzato con la denominazione	
						solubile passaggio		«concime NP contenente» seguita dalla	
						di almeno il 90 %		indicazione della componente fosfatica.	
						al setaccio a		La dichiarazione della solubilità della P ₂ O ₅	
						maglie di 0,160		va data facendo riferimento alle seguenti	
						mm.		solubilità:	
								— per i concimi a base di scorie Thomas:	
								solubilità (6a)	
								— per i concimi a base di fosfato termico:	
								solubilità (5),	
								— per i concimi a base di fosfato	
								alluminocalcico: solubilità (7),	
								— per i concimi a base di fosfato naturale	
								tenero: solubilità (8).	
2	Concime NP Prodotto	Prodotto	Totale:	5 % N.	(1) Azoto totale (2)	1) Azoto totale (2)(1) P_2O_5 solubile in	(1) Azoto	Un concime NP esente da scorie Thomas,	
	contenente	ottenuto per	18 % (N +	8 % (N + Almeno 1/4	Azoto nitrico (3)	acdna	totale	fosfato termico, fosfato alluminocalcico,	
	crotonilidena	crotonilidend via chimica,	P_2O_5),	del titolo	Azoto	(2) P ₂ O ₅ solubile	(2) Se una	fosfato naturale parzialmente solubilizzato	
	iurea od	senza		_	ammoniacale	in citrato	delle forme di	e fosfato naturale va dichiarato	
	isobutilidenc	isobutilidend incorporazione		d'azoto totale	(4) Azoto ureico	ammonico neutro	azoto da (2) a	conformemente alle solubilità (1), (2) o	
	iurea od urea	urea od urea di sostanze		deve	(5) Azoto della	(3) P ₂ O ₅ solubile	(4) raggiunge	(3):	
	formaldeide organiche	organiche		provenire	crotonilidendiurea in citrato	in citrato	almeno l'1 %	— se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non	
	(secondo i	fertilizzanti		dalle forme	(6) Azoto	ammonico neutro	in peso va	raggiunge il 2 % va dichiarata unicamente	
	casi)	d'origine		d'azoto (5),	dell'isobutilidendiu ed in acqua	ed in acqua	dichiarata	la solubilità (2);	
		animale o		(6) o (7),	rea		(3) Una delle	— se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il	
		vegetale,		Almeno 3/5	(7) Azoto dell'urea		forme d'azoto	2 % va dichiarata la solubilità (3) e si deve	
		contenente		del titolo	formaldeide		da (5) a (7)	obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅	
		crotonilidendiu		dichiarato	(8) Azoto dell'urea		(secondo i	solubile in acqua [solubilità (1)].	
		rea od		d'azoto (7)	formaldeide		casi). La forma		
		isobutilidendiu			solubile		d'azoto (7) va	d'azoto (7) va II titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente in	





garantita sotto acidi minerali non deve superare il 2 %.		La pesata per la determinazione delle	solubilità (2) e (3) è di 1 g.		
garantita sotto	forma d'azoto	(8) e (9)			
unicamente in	acqua calda	lda; (9) Azoto dell'urea	formaldeide	solubile in acqua	fredda
risultare	solubili in	acqua calda;	5 % P ₂ O ₅		
rea od urea	formaldeide				

Punto 3.2.1. Concimi fluidi NP è stato aggiunto con i seguenti prodotti:

— 76 **–**


				Altre	indicazioni e	note			12						
		oncime.			K_2O				11						
		Indicazioni d'identificazione del concime.	Altri requisiti		P_2O_5			10		P ₂ O ₅ solubile in acqua					
		Indicazior			Z				6	(1) Azoto totale	(2) Se una delle forme di	azoto (2) , (3) o (4) rag-	giunge almeno l'1 % in	peso, essa deve essere di-	chiarata
	elementi	icato nelle	nazione		K_2O				8						
n odotti.	Forme e solubilità nonché titolo in elementi	hiarare come specif	colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione		P_2O_5			7		P2O5 solubile in	acdna	1			
on i seguenti l	Forme e solubili	elementi fertilizzanti fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle			Z				9	(1) Azoto totale	(2) Azoto nitrico acqua	(3) Azoto	massimo di ammoniacale	biureto: N (4) Azoto ureico	
aggiuiito c	Titolo minimo in	i fertilizzanti	(percentuale di peso).	Totale Per ciascuno	degli	elementi	fertilizzanti		4	3 % N,	5 % P2O5	titolo	massimo di	biureto: N	nreico ×
e stato a	Titolo	elementi	(percent	Totale					5	totale:	18%,	+ Z)	P ₂ O ₅)		
r unito 3.2.1. Concinii itulai 14r e stato aggiunto con i seguenti pi ouotti.	Modo di	one del tipo preparazione e	componenti	CSSCIIZIAII					3	Soluzione di Prodotto ottenuto totale:	concime NP per via chimica e 18%,	per dissoluzione in (N+	acqua, sotto forma P2O5)	stabile a pressione	atmosferica senza
3.2.1. CUII	N. Denominazi	one del tipo							2	Soluzione di	concime NP				
r unito	Ÿ.								1	1					

	l concimi non possono con-tenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati parzialmente solubilizzati o fo- sfati naturali (1) Se il P2Os solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità 2 (2) Se il P2Os solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si devono di-chiarare la solubilità 3 e il titolo di P2Os solubile in acqua devono di-chiarare la solubilità 3 e il titolo di P2Os solubile in acqua e pari ad almeno il 2 % si devono di-chiarare la solubilità 3 e il titolo di P2Os solubile in acqua
(3)Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indica- zione «a basso titolo di biureto»	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) rag- giunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere di- chiarata inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indica- zione «a basso titolo di biureto»
	acqua (2) P2Ossolubile in citrato ammonico neutro (3) P2Ossolubile in citrato ammonico neutro e acqua
	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico
0,026	3 % N, 5 % P2O5 titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026
aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o	Sospensione Prodotto in forma Totale: di concime fluida, in cui gli 18 %, elementi fertilizzanti (N + derivano da sostanze P2O3) in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale
	Sospensione di concime NP

		ncime.			Altre indicazioni e note				12
		Indicazioni d'identificazione del concime.	Altri requisiti		K_2O				11
		Indicazioni d'ide	A		P_2O_5				10
					Z				6
	ché titolo in	ichiarare come	ne 8, 9 e 10.	azione	N P_2O_5 K_2O				8
	ilità non	ınti da d	le colon	li macin	P_2O_5				7
	Forme e solubilità nonché titolo in	elementi fertilizzanti da dichiarare come	speci	Finezza di macinazione					9
ome segue:	Fitolo minimo in	elementi fertilizzanti	percentuale di peso).		Totale Per ciascuno	degli	elementi	fertilizzanti	4
lituito c	Titolo	elementi	(percentr		Totale				5
Punto 3.3. Concimi NK, e sostituito come a	Modo di	preparazione e	componenti	essenziali					3
3.3. Col	Denomina	zione del	tipo						2
Funt	ż								-



I E' obbligatoria l'indicazione "con basso titolo in cloro"; 2 Il titolo in cloro dev'essere inferiore al 2% 3. E' obbligatorio dichiarare un titolo in cloro		
Ossido di potassio solubile in acqua	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» corrisponde ad un tenore massimo di CI pari al 2 %. (3) È consentito di cloro.	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2 %. (3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.
l Azoto totale 2 Azoto valutato come azoto nitrico Solubilità (2)	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (5) raggiunge almeno l'1 % in peso va dichiarata	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1 % in peso va dichiarata (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) (secondo i casi). La forma d'azoto (7) va dichiarata sotto forma d'azoto (8) e (9)
K ₂ O solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua
(1) Azoto totale - (2) Azoto nitrico	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiur ea (6) Azoto dell'isobutiliden diurea (7) Azoto dell'urea formaldeide (8) Azoto dell'urea (7) Azoto dell'urea (8) Azoto dell'urea formaldeide unicamente soltanto in acqua calda (9) Azoto
12% N Azoto valutato come azoto nitrico 42% K2O	(141	5 % N Almeno ¼ del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalle forme d'azoto (5), (6) o (7). Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto (7) devono risultare solubili in acqua calda; 5 % K 2 O.
1	Totale: 18 % (N + K ₂ O);	Totale: 18 % (N + K ₂ O),
Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale nitrato potassico	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale	Concime Prodotto ottenuto NK per via chimica, contenente senza crotomilide incorporazione di ndiurea od sostanze organiche isobutilide fertilizzanti ndiurea od d'origine animale o urea vegetale, contenente formaldeid crotomilidendiurea e (secondo od i casi). od urea formaldeide
Nitrato potassico	Concimi NK	Concime NK contenente crotonilide ndiurea od isobutilide ndiurea of urea formaldeid e (secondo i casi).
	0	n







dell'urea	formaldeide	solubile in	acqua fredda	

Punto 3.3.1. Concimi fluidi NK è stato aggiunto con i seguenti prodotti:

N. | Denominazi | Modo di | Titolo minimo in | Forme e colubilità manché titolo :

		The second representation of the second seco		appropriate Co		10000					
ż	Denominazi	Modo di	Titolc	Titolo minimo in	Forme e solubilità nonché titolo in elementi	tà nonché ti	tolo in elementi				
	one del tipo	preparazione e	element	elementi fertilizzanti	fertilizzanti da d	lichiarare co	fertilizzanti da dichiarare come specificato	Indica	zioni d'ide	Indicazioni d'identificazione del concime.	
		componenti	(percent	(percentuale di peso).	nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di	ne 8, 9 e 10.	Finezza di		Al	Altri requisiti	
		essenziali			u	macinazione					
			Totale	Per ciascuno	N	P_2O_5	K_2O	Z	P_2O_5	$\mathrm{K}_2\mathrm{O}$	Altre
				degli elementi							indicazioni e
				fertilizzanti							note
1	2	3	5	4	9	7	∞	6	10	111	12
	Soluzione di	Soluzione di Prodotto ottenuto	Totale: 3 % N,	3 % N,	(1) Azoto totale		K ₂ O solubile in	(1)Azoto totale		(1) Ossido di potassio solubile	
	concime NK		15 % (N	15 % (N 5 % K ₂ O	(2) Azoto nitrico	_	acdna	(2)Se una delle forme di		in acqua	
			+ K ₂ O)	F K ₂ O) titolo massimo (3) Azoto	(3) Azoto			azoto (2), (3) o (4) rag-		(2) L'indicazione «a basso	
		acqua, sotto forma		di biureto: N	ammoniacale			giunge almeno l'1 % in		titolo di cloro» può es- sere	
		stabile a pressione		ureico \times 0,026 (1reico × 0,026 (4) Azoto ureico			peso, essa deve essere		impiegata soltanto se il titolo	
		atmosferica, senza				_		di- chiarata		di cloro non è superiore al 2	
		aggiunta di sostanze						(3) Se il titolo di biureto		%	
		organiche						è inferiore allo 0,2 %, si		(3) È consentito dichiarare il	
		fertilizzanti di						può aggiungere l'indica-		titolo di cloro	
		origine animale o						zione «a basso titolo di			

	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» è consentita soltanto se il titolo di Cl non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro
	Q :
biureto»	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) rag- giunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere di- chiarata (3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indica- zione «a basso titolo di biureto»
	acqua acqua
	% N, (1) Azoto totale % K2O (2) Azoto nitrico itolo massimo (3) Azoto li biureto: N ammoniacale rreico × 0,026 (4) Azoto ureico
	3 % N, 5 % K ₂ O titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026
	Totale: 3% N 18% (N 5 % K 18% (N 5 % K + K2O) titolo 1 di biuu ureico
vegetale	Sospensione Prodotto in forma Totale: 3% N, (1) Azoto totale di concime fluida, in cui gli 18% (N 5% K2O (2) Azoto nitrico elementi fertilizzanti + K2O) titolo massimo (3) Azoto derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale
	Sospensione di concime NK
	2

		Altre indicazioni e note	12	È consentito dichiarare il	contenuto degli elementi	nutritivi presenti,
	one del concime. siti	K ₂ O	11			
	Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti	P ₂ O ₅ 5	10			
		z	6			
	in elementi ecificato nelle acinazione	K ₂ O	∞	K ₂ O solubile - in acidi	minerali	
	Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione	P ₂ O ₅	7	P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali		
	Form fertilizz colo	z	9			
ne segue:	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	4	P_2O_5 totale >5% K ₂ O totale >5%		
ito con	Titolo mi fei (percen	Totale	S	12% P ₂ O ₅ +	K20	
Punto 3.4. Concimi PK, è sostituito come segue:	Modo di preparazione e componenti	essenziali	33	Prodotto ottenuto 12% mediante fusione ad P ₂ O ₅ +	alta temperatura (1200-1400 °C) di	materie prime quali: minerali (argille,
3.4. Conci	Denominazi one del tipo		2	Concime a matrice	vetrosa	
Punto	ż			1		
						•







tenero o fosfato naturale	parzialmente solubilizzato	dev'essere esente da scorie	Thomas, fostato termico e	fosfato alluminocalcico.	Esso deve essere dichiarato	conformemente alle	solubilità (1), (3) e (4).	Tale tipo di concime deve	contenere:	-almeno il 2 % di P ₂ O ₅	solubile unicamente in acidi	minerali [solubilità (4)];	- almeno il 5 % di P_2O_5	solubile in acqua e citrato	ammonico neutro [solubilità	(3)];	- almeno il 2,5 % di P ₂ O ₅	solubile in acqua [solubilità	(1)].	Tale tipo di concime va	commercializzato	con la denominazione	«concime PK contenente	fosfato naturale tenero»	ovvero «Concime PK	contenente fosfato naturale	parzialmente solubilizzato».	Per il tipo 2 (a) la pesata per	la determinazione della	solubilità (3) è di 3 g.	2(b) Un concime PK	contenente fosfato	alluminocalcico deve essere	esente da scorie Thomas,	fosfato termico, fosfato	naturale tenero e fosfato	naturale parzialmente	solubilizzato. Esso deve
n acido			azione	osfatici		assaggio	o al	di 0,160			oe il 90	laglie di	, o	io di	l setaccio	mm.	tenero:	one il 90	laglie di	o o	ente	io di	l setaccio	mm.														
di P ₂ O ₅ solubile in acido	rormico al 2 %	;	Finezza di macinazione	dei componenti fosfatici	di base:	Scorie Thomas: passaggio	di almeno il 75 % al	setaccio a maglie di 0,160	mm. Fosfato	alluminocalcico:	passaggio di almeno il 90	% al setaccio a maglie di	0,160 mm. Fosfato	termico: passaggio di	almeno il 75 % al setaccio	a maglie di 0,160 mm.	Fosfato naturale tenero:	passaggio di almeno il 90	% al setaccio a maglie di	0,063 mm. Fosfato	naturale parzialmente	solubile: passaggio di	almeno il 90 % al setaccio	a maglie di 0,160 mm.)													







essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua. Tale tipo di concime deve contenere: -almeno il 2 % di P2Os	-almeno il 5 % di P2Os secondo la solubilità (7). Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione «Concime PK contenente fosfato alluminocalcico». 3. Nel caso di concimi PK che contengano uno solo dei seguenti tipi di con-cimi fosfatici: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale tenero, il concime naturale tenero, il concime	deve essere commercializzato con la denominazione «concime PK contenente», e seguita dalla componente fosfatica. La dichiarazione della solubilità della P2Os deve essere data conformemente alle seguenti solubilità: —per i concimi a base di scorie Thomas: solubilità (6 a) —per i concimi a base di

fosfato termico: solubilità	(5);	—per i concimi a base di	fosfato allumi- nocalcico:	solubilità (7);	—per i concimi a base di	fosfato naturale tenero:	solubilità (8).

N. Denominazi Modo di Titolo minimo in elementi one del tipo preparazione e fertilizzanti da dichiarare come specificato componenti (percentuale di peso). Totale Per ciascuno degli elementi componenti (percentuale di peso). Totale Per ciascuno degli elementi nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di essenziali Totale Per ciascuno degli elementi nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di essenziali Totale Per ciascuno degli elementi nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di esperificazione del concime. Altri requisiti nelle concime. Altri requisiti n	Pu	nto.	3.4.1. Con	Punto 3.4.1. Concimi fluidi PK è stato aggiunto con i seguenti prodotti:	K è stato a	ggiunto con	i segu(enti prodotti:					
macinazione macina macina macina della macina acqua acq		ż	Denominazi one del tipo	Modo di preparazione e	Titolo minii ferti	mo in elementi lizzanti	Forme 6 fertilizz	e solubilità nonché e canti da dichiarare c	titolo in elementi some specificato		Indicazioni d'ide	ntificazione del concime.	
anti N P ₂ O ₅ K ₂ O N P ₂ O ₅ K ₂ O anti 6 7 8 9 10 P ₂ O ₅ solubile in K ₂ O solubile in acqua acqua acqua acqua acqua acqua basso titolo di cloro» è consentita soltanto se il titolo di Cl non è litolo di Cl non è				componenti essenziali	(percentu	aale di peso).	nel	le colonne 8, 9 e 10 macinazion). Finezza di e		AI	tri requisiti	
anti		_			Totale	Per ciascuno							Altre indicazioni
anti 6 7 8 9 10 P ₂ O ₅ solubile in K ₂ O solubile in acqua acqua acqua		_				degli elementi	z	P_2O_5	K_2O	z	P ₂ O ₅	K ₂ O	e note
6 7 8 9 10 P ₂ Os solubile in K ₂ O solubile in acqua acqua acqua		_	7	c,		fertilizzanti							
P ₂ O ₅ solubile in K ₂ O solubile in acqua acqua acqua					S		9	7	∞	6			
P ₂ O ₅ solubile in R ₂ O solubile in acqua acqua acqua		_				4					10	11	12
acqua acqua	_		Soluzione di	Prodotto ottenuto	Totale:	5 % P ₂ O ₅		P ₂ O ₅ solubile in			P ₂ O ₅ solubile in acqua	(1) Ossido di potassio	
			concime PK	per via chimica e	18 % (P ₂ O ₅	$5\% \text{ K}_2\text{O}$		acdna	acdna			solubile in acqua	
				per dissoluzione in	$_1 + K_2O)$							(2) L'indicazione «a	
				acqua, senza								basso titolo di cloro» è	
		_		aggiunta di								consentita soltanto se il	
				sostanze								titolo di Cl non è	

(3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» può essere impiegata soltanto se il titolo di cloro non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro
	I concimi non possono contenere scorie Thomas, solubile in acqua fosfato alluminocalcico, (2) L'indicazione «a fosfati calcinati, fosfati basso titolo di cloro» parzialmente solubilizzati può essere impiegata o fosfati naturali soltante in cloro non è superiore al acqua è inferiore al 2 %, si 2 % devono dichiarare il titolo di (2) Se il P2Os solubile in cloro acqua è pari ad almeno il 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il titolo di P2OS solubile in acqua
	K2O solubile in acqua
	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e acqua
	5 % K ₂ O 5 % K ₂ O
	18 % (P2O ₅ + K ₂ O)
fertilizzanti di origine animale o vegetale	Sospensione Prodotto in forma 18 % (P2Os di concime fluida, in cui gli + K2O) elementi fertilizzanti derivano da sostanze in sostanze in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale
	Sospensione di concime PK
	N

					.Ĕ							
	-	Indicazioni d'identificazione del concime.	Altri requisiti	K_2O		11	(1) Ossido di potassio solubile	in acqua	(2) L'indicazione «a basso	titolo di cloro» può es- sere	impiegata soltanto se il titolo	di cloro non è superiore al 2
gue:		idicazioni d'identi	Altri	P_2O_5		10	P ₂ O ₅ solubile in	acdna				
Punto 4.1. Concimi NPK fluidi: prodotto contenente urea formaldeide è stato modificato come segue:	•	uT		N		9	(1) Azoto totale	solubile in (2) Se una delle forme	di azoto (2) , (3) o (4)	raggiunge almeno 1%	in peso, essa deve	essere di- chiarata
stato mo	elementi	ficato nelle		K_2O		8	K_2O	solubile in	acdna			
ormaldeide è	Forme e solubilità nonché titolo in elementi	one del tipo concernenti il elementi fertilizzanti fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle	colonne 9, 10 e 11	P_2O_5		7	P ₂ O ₅ solubile in	acdna				
tenente urea f	Forme e solubil	fertilizzanti da dic	col	Ν		9	5 % N, (1) Azoto totale P ₂ O ₅ solubile in	almeno il 25 (2) Azoto nitrico acqua	(3) Azoto	ammoniacale	(4) Azoto ureico	(5) Azoto
dotto cont	ni ominin	fertilizzanti	rcentuale di peso). Altri requisiti	Per ciascuno	elemento	5	5 % N,		% del titolo (3) Azoto	dichiarato	d'azoto	totale deve (5) Azoto
idi: pro	Titolo minimo in	elementi	(percentua Altri 1	Totale		4	Totale	15 % (N +	$P_2O_5 +$	$K_2O)$		
mi NPK flu	N. Denominazi Indicazioni	concernenti il	modo di (percentuale di peso). preparazione Altri requisiti			3	Prodotto	ottenuto per 15 % (N +	via chimica e P2O5 +	per	dissoluzione,	formaldeide in acqua, sotto
4.1. Conci	Denominazi	one del tipo				2	Soluzione di Prodotto	concime	NPK	contenente	urea	formaldeide
Punto .	Ż.					1	1	_		_	_	

Altre indicazioni e note



% (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» può es- sere di cloro non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro
	I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati calcinati, fosfati naturali (1) Se il P2Os solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si devono dichiarare la solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si devono dichiarare la solubile di P2Os solubile di pari ad almeno il 2 %, si devono dichiarare la solubile di P2Os solubile di P2Os solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si devono dichiarare la solubile in titolo di P2Os solubile in
(3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indica- zione «a basso titolo di biureto»
	K20 solubile in acqua
	(1) P2Os solubile in acqua (2) P2Os solubile in citrato ammonico neutro (3) P2Os solubile in citrato e acqua
dell'urea formaldeide	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide
provenire dalla forma d'azoto (5) 3 % P2Os 3 % K2O Titolo massimo di biureto: (N ureico + N ure formaldeide) × 0,026	5 % N, almeno il 25 % del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) Almeno 3/5 del titolo dichiarato di azoto (5) acue essere solubile in acqua calda 4 % P2Os 4 % P2Os Titolo massimo di biureto: (N ureico + N ure formaldeide) × 0,026
	Totale 20 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)
forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e conteente urea formaldeide	
	Sospensione di concime NPK contenente urea formaldeide
	[0]

teime. K20 Altre indicazioni e note 11 12	
K2O K2O	
randicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti P2Os R2O P2OS solubile in p2O5 solubile in caqua giunge almeno deve essere di- a formaldeide eto è inferiore aggiungere basso titolo di contenere scorie inme di azoto inme all'inminocalciro	fosfati calcinati, fosfati
acqua Docome segue: Indicazioni d'ide All (1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) rag- giunge almeno (1) Azoto dell'urea formaldeide Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indica- zione «a basso titolo di biureto» (1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 biureto»	omator (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0.2 % si può
ecificato K20	
olubilità nonché titolo in nti da dichiarare come spuelle colonne 9, 10 e 11 P2Os P2Os piùrico in acqua in acqua in acqua in acqua elle (1) P2Os solubile in acqua elle (1) P2Os intrico solubile in acqua alle (2) P2Os solubile in acqua alle (3) P2Os intrico solubile in acqua alle (2) P2Os solubile in acqua alle (3) P2Os intrico solubile in acqua alle (2) P2Os intrico solubile in acqua sulle (3) P2Os intrico solubile in acqua sulle (2) P2Os intrico solubile in acqua sulle (3) P2Os intrico solubile in in acqua	citrato ammonico
rea formaldeide è stato modifica Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11 N P ₂ O ₅ (1) Azoto totale P ₂ O ₅ solubile (2) Azoto nitrico in acqua ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide formaldeide (1) P ₂ O ₅ (2) Azoto totale (1) P ₂ O ₅ (3) Azoto otale (2) P ₂ O ₅ (4) Azoto ureico solubile in acqua ammoniacale (2) P ₂ O ₅ (3) Azoto princio solubile in acqua ammoniacale (2) P ₂ O ₅	ea
Ddotto contenente un Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Altri requisiti Totale Per ciascuno elemento elemento 4 5 orale: 5% N, almeno il 8% (N 25% del titolo provenire dalla forma d'azoto (5) 5% P2Os Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026 orale: 5% N, almeno il 8% (N 25% del titolo p2Os) dichiarato d'azoto (5) 5% P2Os Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026 orale: 5% N, almeno il 8% (N 25% del titolo p2Os) dichiarato d'azoto dichiarato d'azoto p2Os) dichiarato d'azoto d	forma d'azoto (5) Almeno 3/5 del
Totale: Totale: 18 % (N + P ₂ O ₅) Totale: 18 % (N + P ₂ O ₅)	
Punto 4.2. Concinni NP fluidi: prodotto contenente urea formaldeide è stato modificato come segue: N. Denominazi Indicazioni Titolo minimo in elementi cone del tipo concernenti il modo di preparazione di predotto ottenuto formale del procontenente per dissoluzione, in 1-2. Soluzione di Prodotto ottenuto formale: 5 % N, almeno il (1) Azoto totale per dissoluzione, in 1-2.) dell'amato di azoto (3) Azoto officiale apressione forma di costanze formaldeide senza formaldeide soluzione di origine animale o hutea di costanze produti in forma di costanze origine animale o hutea formaldeide contenente urea formaldeide contenente urea formaldeide (1) P-25. Sospensione Prodotto in forma forate: (3) Azoto totale contenente urea formaldeide (3) Azoto totale contenente urea formaldeide (3) Azoto totale contenente urea formaldeide (3) Azoto totale contenente derivano a sina in solvano e in s	sospensione c m sospensione acquosa, senza acquinta di sostanze
4.2. Conci Denominazi one del tipo 2 Soluzione di concime NP contenente urea formaldeide di concime NP concime NP concime NP contenente area formaldeide Ai concime NP	formaldeide
Punto de N. N. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	





				•														
solubilizzati o	fosfati naturali	(1) Se il P ₂ O ₅	solubile in	acqua è inferiore	al 2 %, si deve	dichiarare	soltanto la	solubilità (2)	(2) Se il P_2O_5	solubile in	acqua è pari ad	almeno il 2 %, si	devono	dichiarare la	solubilità 3 e il	titolo di P ₂ O ₅	solubile in	acdna
aggiungere l'indica- zione «a	basso titolo di biureto»																	
(3) P2O5	solubile in	citrato	ammonico	neutro e acqua														
azoto (5) deve	essere solubile in	acqua calda	5 % P ₂ O ₅		Titolo massimo di	biureto: (N ureico	+ N urea	formaldeide) ×	0,02									
organiche	fertilizzanti di	origine animale o	vegetale, e	contenente urea	formaldeide													
	_	_															_	_

						<u>. – </u>				u		_	o	2
		Indicazioni d'identificazione del concime.	Altri requisiti			K2O		11		(1) Ossido di potassio solubile in	acqua	(2) L'indicazione «a basso titolo	di cloro» è consentita soltanto se	il titolo di Cl non è superiore al 2
		ni d'ide	A			P_2O_5			10					
Punto 4.3. Concimi NK fluidi: prodotto contenente urea formaldeide è stato modificato come segue:		Indicazio				Z		6		(1) Azoto totale	solubile in (2) Se una delle forme di azoto	(2), (3) o (4) raggiunge almeno	l'1 % in peso, essa deve essere	di- chiarata
è stato m	stitolo in	lichiarare	nne 9, 10 e			K_2O	∞			K_2O	solubile in	acqua		
deide	tà nonche	zanti da c	elle colo	=		P_2O_5		7						
e urea formal	Forme e solubilità nonché titolo in	elementi fertilizzanti da dichiarare	come specificato nelle colonne 9, 10 e			Z		9		(1) Azoto totale	(2) Azoto nitrico	(3) Azoto	ammoniacale	leve provenire (4) Azoto ureico
to contenent	Titolo minimo in elementi	fertilizzanti	(percentuale di peso).	Altri requisiti	Per ciascuno	elemento		5		5 % N, almeno (1) Azoto totale	il 25 % del titolo	dichiarato	d'azoto totale	deve provenire
: prodot	Titolo mir	fer	(percent	Altı	Totale			4		Totale:	15 % (N+	$K_2O)$		
mi NK fluidi	N. Denominazi Indicazioni	one del tipo concernenti il	modo di	preparazione			33			Prodotto	concime NK ottenuto per via 15% (N+ il 25% del titolo (2) Azoto nitrico	contenente chimica e per K2O)	dissoluzione, in	acqua, sotto
4.3. Conci	Denominazi	one del tipo						2		Soluzione di Prodotto	concime NK	contenente	urea	formaldeide acqua, sotto
Punto	ż							_		1				

Altre indicazioni e note

12

% (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» è consentita sol- tanto se il titolo di Cl non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro
(3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»	K2O (1) Azoto totale solubile in (2) Se una delle forme di azoto acqua (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»
	K ₂ O solubile in acqua
(5) Azoto dell'urea formaldeide	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide
dalla forma d'azoto (5) 5 % K2O Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026	5 % N, almeno il 25 % del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) Almeno 3/5 del titolo dichiarato di azoto (5) deve essere solubile in acqua calda 5 % K2O Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026
	Totale 18 % (N + K ₂ O)
forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e contenente urea formaldeide	a, in lenti in senti
	Sospensione Prodotto in di concime forma fluid NK cui gli elem contenente fertilizzanti urea derivano de formaldeide sostanze in sospensione acquosa, se aggiunta di sostanze primita di sostanze primita di sostanze organiche fertilizzanti origine anii origine anii o vegetale, contenente formaldeide
	N

Punto 7. CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO, dopo il prodotto Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi deve

(id	rolizzato di proteine	animali) in forma fluida, sono ag	ggiunti i seguenti prodotti:		
z	Denominazione del	Indicazioni concernenti il modo di	Titolo minimo in elementi fertilizzanti	Altre indicazioni	Elementi il cui titolo de
	tipo	preparazione e i	(percentuale in peso).	concernenti	essere garantito

		componenti essenziali	Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	la denominazione del tipo	Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	Е	4	w	9
S	Solfato di calcio	Prodotto d'origine naturale od industriale contenente solfato di calcio a vari gradi d'idratazione	25 % CaO 35 % SO3 Calcio e zolfo valutati come CaO + SO3 totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno l'80 % al setaccio a maglie di 2 mm; passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm.	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni le commerciali	Anidride solforica totale Facoltativamente: CaO totale
9	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio d'origine industriale	12 % CaO Calcio valutato come CaO solubile in acqua		Ossido di calcio Facoltativamente: per polverizzazione su piante
7	Formiato di calcio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale formiato di calcio	33,6 % CaO solubile in acqua 56 % formiato		Ossido di calcio Formiato
∞	Formiato di calcio fluido	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di formiato di calcio	21 % CaO solubile in acqua 35 % formiato		Ossido di calcio Formiato
6	Chelato di calcio di acido imminodisuccinico	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale chelato di calcio di acido imminodisuccinico, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	9% CaO Calcio valutato come CaO chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua		Calcio valutato come CaO, chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua.
10	Zolfo elementare	Prodotto d'origine naturale od industriale più o meno raffinato	98 % S (245 %: SO3) Zolfo valutato come SO3 totale		Anidride solforica totale
11	Kieserite	Prodotto di origine mineraria con- tenente come componente principale solfato di magnesio monoidrato	24 % MgO 28 % SO3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio ed anidride solforica solubili in acqua	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
12	Solfato di magnesio	Prodotto contenente solfato di magnesio eptaidrato quale componente principale	15 % MgO 28 % SO3 Se sono aggiunti microelementi, dichiarati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6: 10 % MgO	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Anidride solforica solubile in acqua



		ın acqua	Facoltativamente: anidride	solforica solubile in acqua	Ossido di magnesio totale			Ossido di magnesio totale		Ossido di magnesio		
	Possono esser aggiunte le	consuete denominazioni	commerciali									
17 % SO3 Magnesio e zolfo espressi in ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua	5 % MgO	10 % SO3	Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio ed	anidride solforica solubili in acqua	OSW % 09	Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99 % al	setaccio a maglie di 0,063 mm.	24 % MgO		13 % MgO	Magnesio valutato come ossido di magnesio	Titolo massimo di calcio: 3 % CaO
	Soluzione di solfato di Prodotto ottenuto per dissoluzione in	acqua di solfato di magnesio d'origine	industriale		Prodotto ottenuto per via chimica	contenente come componente principale	idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo	13	Soluzione di cloruro di Prodotto ottenuto per dissoluzione di	cloruro di magnesio d'origine industriale	
	Soluzione di solfato di	magnesio			Idrossido di magnesio			Sospensione	d'idrossido di magnesio 13	Soluzione di cloruro di	magnesio	
	13				14			15		16		


Il capitolo 8. CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI) è sostituito come segue:

Premessa

- Le denominazioni di ogni agente chelante possono essere effettuate con la sigla data dalle relative iniziali in lingua inglese, quali figurano al punto 8.3 a.
- se il prodotto non lascia residuo solido dopo la sua dissoluzione in acqua può esser qualificato «solubile» Ъ.
- se un microelemento è presente in forma chelata deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata. ပ

8.1. CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

	Microelementi (Elementi) il cui	titolo deve essere garantito	Solubilità.	
	Altre indicazioni concernenti	la	denominazione del tipo	
	Titolo minimo in microelementi	(Elementi)fertilizzanti	(percentuale in	
(Indicazioni concernenti il modo	di	preparazione	
	Denominazione	del tipo.		
	ż			





Altri criteri.	Boro (B) solubile in acqua	Boro (B) solubile in acqua	Boro (B) totale	Boro (B) solubile in acqua	Boro (B) solubile in acqua	Boro (B) totale Boro (B) solubile in acqua, se presente	Boro (B) solubile in acqua.	Cobalto (Co) solubile in acqua	Cobalto (Co) solubile in acqua Facoltativamente: totale cobalto (Co) chelato da agenti chelanti autorizzati Cobalto (Co) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 1'1% del cobalto
٠,	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.		La denominazione deve includere i nomi dei composti presenti.	La denominazione deve contenere i nomi dei componenti presenti	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali.	La denominazione deve comprendere il nome dell'anione minerale	Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 1'1 % del cobalto solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	14 % B solubile in acqua	10 % B solubile in acqua	7 % B totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm	8 % B solubile in acqua	2 % B solubile in acqua	2 % B totale	10% B solubile in acqua.	19 % Co solubile in acqua	5 % di cobalto solubile in acqua e almeno 1'80 % del cobalto solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati
e i componenti essenziali. 3	Prodotto ottenuto per azione di un acido su un borato	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un borato di sodio	Prodotto ottenuto a partire da colemanite o pandermite contenente come componente essenziale borati di calcio	Prodotto ottenuto per reazione di acido borico con etanolammina	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 1 (a) e/o 1 (b) e/o 1 (c) e/o 1 (d)	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale l'ottoborato di potassio e le sue forme polidrate.	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di cobalto	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del cobalto con uno o più agenti chelanti autorizzati
2	Acido borico	Borato di sodio	Borato di calcio	Boro etanolammina	Concime borato in soluzione	Concime borato in sospensione	Borato di potassio	Sale di cobalto	Chelato di cobalto
-	1 (a)	1 (b)	1 (c)	1 (d)	1 (e)	1 (f)	1(g)	2 (a)	2 (b)









solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma euronea	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del cobalto solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Cobalto (Co) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea Tacoltativamente: cobalto (Co) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) totale complessato	Rame (Cu) solubile in acqua	Rame (Cu) totale	Rame (Cu) totale	Rame (Cu) solubile in acqua Facoltativamente: totale rame (Cu) chelato da agenti chelanti autorizzati Rame (Cu) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela al-
	La denominazione deve contenere: 1) il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti; 2). il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno 1'1 % del cobalto solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato, se presente, che può essere identificato sulla base di una norma europea;	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale.			Nome di ogni agente chelante auto- rizzato che chela almeno l'1 % del rame solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
	2 % Co solubile in acqua Quando i concimi del tipo 2 (a) e 2 (d) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere al- meno il 40 % del Co solubile in acqua	5 % Co solubile in acqua; la fra- zione complessata deve comprendere almeno 1'80 % del cobalto solubile in acqua	20 % Cu solubile in acqua	70 % Cu totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm	45 % Cu totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm	5 % di rame solubile in acqua e almeno 1'80 % del rame solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati
	Soluzione acquosa di concimi del tipo 2 (a) e/o 2 (b) o 2 (d)	Prodotto solubile in acqua contenente cobalto combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale idrossido di rame	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del rame con uno o più agenti chelanti autorizzati
	Soluzione di concime al cobalto	Complesso di cobalto	Sale di rame	Ossido di rame	Idrossido di rame	Chelato di rame
	2 (c)	2 (d)	3 (a)	3 (b)	3 (c)	3 (d)





					man 11 % dal rama colubila nal
					inche i /o dei rame soldene nei-
					l'acqua e che può essere
					identificato e quantificato da una
					norma europea
3 (e)	Concime a base	Prodotto ottenuto miscelando	5 % Cu totale	La denominazione deve contenere:	Rame (Cu) totale
		e/o 3		(1) i nomi dei composti del rame;	Rame (Cu) solubile in acqua se
		(c) e/o uno solo del tipo 3 (d) e,		(2) il nome dell'eventuale agente chelante.	risulta pari ad almeno 1/4 del rame
		nutriente né tossica			Rame (Cu) chelato eventualmente
					presente
3 (f)	Soluzione di	Soluzione acquosa di concimi	2 % Cu solubile in acqua	La denominazione deve contenere:	Rame (Cu) solubile in acqua
	concime a base	del tipo 3 (a) e/o 3 (d) o 3 (i)	Quando i concimi del tipo 3 (a) e 3(i)		Rame (Cu) chelato con ogni
	di rame		sono miscelati, la frazione complessata	(1) il nome dell'anione o degli anioni	agente chelante autorizzato che
			deve comprendere al- meno il 40 % del	minerali eventualmente presenti;	chela al- meno l'1 % del rame
			Cu solubile in acqua		solubile in acqua e che puo essere
				(2) il nome di ogni agente chelante	identificato e quantificato sulla
				autorizzato, se presente, che chela almeno	base di una norma europea
				l'1 % del rame solubile in acqua e che può	
				essere identificato e quantificato sulla base	Rame (Cu) complessato con
				di una norma europea;	l'agente complessante autorizzato
				Carro	been di une norme auronee
				oppure	base di dila norma ediopea
				il nome dell'agente complessante	Facoltativamente: rame (Cu) totale
				autorizzato che può essere identificato	chelato con uno o più agenti
3 (g)	Ossicloruro di	Prodotto ottenuto per via chimica	50 % Cu totale		Rame (Cu) totale
ì	rame	contenente come componente			
		essenziale ossicloruro di rame	Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al cetaccio da 0.063 mm		
3 (h)	Concime al rame	Prodotto ottenuto per	17 % Cu totale	La denominazione deve contenere:	Rame (Cu) totale
,	in sospensione	sospensione in acqua di concimi		1) il nome degli anioni eventualmente	Rame (Cu) solubile in acqua, se
		del tipo 3 (a) e/o 3 (b) e/o 3 (c)		presenti;	presente
		e/o 3 (d) e/o 3 (g)		2) il nome di ogni agente chelante	Rame (Cu) chelato con ogni
				autorizzato, se presente, che chela almeno	agente chelante autorizzato che
				11 % del rame solubile in acqua e che puo	chela al- meno l'1 % del rame
				essere identificato e quantificato sulla base	solubile in acqua e che può essere
				di una norma europea	identificato e quantificato sulla









					base di una norma europea
3 (i)	Complesso di rame	Prodotto solubile in acqua contenente rame combinato chimica- mente con un agente complessante autorizzato	5 % Cu solubile in acqua; la fra- zione complessata deve comprendere almeno 1'80 % del rame solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) totale complessato
3(1)	Complesso di rame con ligninsolfonato di ammonio	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di rame	4% Cu solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Rame (Cu) totale Rame (Cu) in forma di complesso
4 (a)	Sale di ferro	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di ferro	12 % Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione caratteristico del minerale	Ferro (Fe) solubile in acqua
4 (b)	Chelato di ferro	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del ferro con uno o più agenti chelanti autorizzati	5 % di ferro solubile in acqua, la cui frazione chelata è pari almeno all'80 %, e di cui almeno il 50 % è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati	Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 1'1 % del ferro solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	Ferro (Fe) solubile in acqua Facoltativamente: totale ferro (Fe) chelato da agenti chelanti autorizzati Ferro (Fe) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 1'1 % del ferro solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
4 (c)	Soluzione di concime a base di ferro	Soluzione acquosa di concimi del tipo 4 (a) e/o 4 (b) o 4 (d)	2 % Fe solubile in acqua Quando i concimi del tipo 4 (a) e 4(d) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere: 1) il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti; 1) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno 11% del ferro solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Ferro (Fe) complessato con l'agente complessato con che può essere identificato sulla base di una norma europea Facoltativamente: ferro (Fe) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati
4 (d)	Complesso di ferro	Prodotto solubile in acqua contenente ferro combinato	5 % Fe solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) totale complessato





	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma di complesso	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma di complesso	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma complessata	Fe solubile in acqua Fe in forma complessata Contenuto in tannini	Manganese (Mn) solubile in acqua	Manganese (Mn) solubile in acqua Facoltativamente: totale manganese (Mn) chelato da agenti chelanti autorizzati Manganese (Mn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 11 % del manganese solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da
può essere identificato sulla base di una norma europea	Ligninsolfonato d'ammonio	Natura dell'agente complessante Natura dei sali impiegati	Natura dell'agente complessante	Natura dell'agente complessante: estratto vegetale contenente tannini	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale combinato.	Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno 1'1 % del manganese solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
1'80 % del ferro solubile in acqua	10% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	3% Fe totale 2,4% Fe complessato 20% C umificato	2,5% Fe totale di cui almeno 8/10 complessato	3% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	17 % Mn solubile in acqua	5 % di manganese solubile in acqua e almeno 1'80 % del manganese solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati
chimicamente con un agente complessante autorizzato	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato d'ammonio e ferro solfato	Prodotto ottenuto per complessazione da sostanze umiche e solfato di ferro in presenza di sali dell'acido fosforico contenente come componenti essenziali acidi umici e/o fulvici, sali di ferro, fosfati di potassio	Prodotto ottenuto per complessazione del ferro derivante da solfato ferroso, con idrolizzato proteico	Prodotto ottenuto per complessazione di sali di ferro con estratti vegetali contenente tannini	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di manganese (Mn II)	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del manganese con uno o più agenti chelanti autorizzati
	Ligninsolfonato di ferro Complesso di ferro	Complesso di ferro con sostanze umiche	Concime a base di ferro complessato con amminoacidi e peptidi	Concime a base di ferro complessato con estratti vegetali contenenti tannini	Sale di manganese	Chelato di manganese
	4 (e).	4 (f).	4(g).	4(h).	5 (a)	5 (b)










					una norma europea
5 (c)	Ossido di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali ossidi di manganese	40 % Mn totale Finezza di macinazione: passaggiodi almeno l'80 % al setaccio da 0.063 mm		Manganese (Mn) totale
5 (d)	Concime a base di manganese	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 5 (a)e 5 (c)	17 % Mn totale	La denominazione deve contenerei nomi dei composti del manganese usati	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) solubile in acqua se è pari ad almeno 1/4 del manganese totale
5 (e)	Soluzione di concime a base di manganese	Soluzione acquosa di concimi del tipo 5 (a) e/o 5 (b) o 5 (g)	2 % Mn solubile in acqua Quando i concimi del tipo 5 (a) e 5 (g) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Mn solubile in acqua	La denominazione deve contenere: 1) il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti; 1) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno 11 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Manganese (Mn) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea Facoltativamente: manganese (Mn) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati
5 (f)	Concime al manganese in sospensione	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 5 (a) e/o 5 (b) e/ o 5 (c)	17 % Mn totale	La denominazione deve contenere: 1) il nome degli anioni eventualmente presenti; 1) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) solubile in acqua, se presente Manganese (Mn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea
5 (g)	Complesso di manganese	Prodotto solubile in acqua contenente manganese combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato	5 % Mn solubile in acqua; la fra- zione complessata deve comprendere almeno l'80 % del manganese solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) totale complessato
5 (h)	Complesso di manganese con Ligninsolfonato	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e	10% Mn solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) in forma di complesso







	di ammonio	solfato di manganese			
6 (a)	Molibdato di	Prodotto ottenuto per via chimica	35 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in
	sodio	contenente come componente essenziale molibdato di sodio			acqua
(q) 9	Molibdato	Prodotto ottenuto per via chimica	50 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in
	d'ammonio	contenente come componente			acqua
(c) 9	Concime a base	Prodotto ottenuto miscelando i	35 % Mo solubile in acqua	La denominazione deve contenerei nomi	Molibdeno (Mo) solubile in
	di molibdeno	tipi 6 (a) e 6 (b)	1	dei composti del molibdeno usati	
(p) 9	Soluzione di	Prodotto ottenuto per	3 % Mo solubile in acqua	La denominazione deve contenerei nomi	Molibdeno (Mo) solubile in
	concime a base dimolibdeno	dissoluzione in acqua di concimi del tipo 6 (a) e/o di uno solo del		dei composti del molibdeno usati	acqua
	:	(a) o odn			
7 (a)	Sale di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di zinco	15 % Zn solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale combinato	Zinco (Zn) solubile in acqua
7 (b)	Chelato di zinco	Prodotto solubile nell'acqua	5 % di zinco solubile in acqua e almeno	Nome di ogni agente chelante autorizzato	Zinco (Zn) solubile in acqua
,		ottenuto per combinazione	1'80 % dello zinco solubile in acqua è	che chela almeno l'1 % dello zinco solubile	Facoltativamente: totale zinco (Zn)
		agenti chelanti autorizzati		quantificato da una norma europea	autorizzati
)		•	Zinco (Zn) chelato da ogni agente
					chelante autorizzato che chela al-
					meno 1'1 % dello zinco solubile
					nell'acqua e che può essere
					identificato e quantificato da una
í.	:				norma europea
(c)	Ossido di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica	70 % Zn totale		Zinco (Zn) totale
		contenente come componente	Finezza di macinazione: passaggio di		
5		Post de la constant d	almeno 180 % al setaccio da 0,063 mm		
(p)	concime a base di zinco	rrodouo ouenduo miscelando 1 tipi 7 (a) e 7 (c)	50 % Zn totale	composti dello zinco presenti	Zinco (Zn) totale Zinco (Zn) solubile in acqua se è
					pari ad almeno 1/4 dello zinco (Zn)
					totale
7 (e)	Soluzione di	Soluzione acquosa di concimi del	2 % Zn solubile in acqua	La denominazione deve contene re:	Zinco (Zn) solubile in acqua
	concime a base	tipo 7 (a) e/o 7 (b) o 7 (g)	Quando i concimi del tipo 7 (a) e	1) il nome dell'anione o degli anioni	Zinco (Zn) chelato con ogni agente
	dı zınco		/ (g) sono miscelati, la frazione	minerali eventualmente presenti;	chelante autorizzato che chela al-









			complessata deve comprendere al- meno il 40 % dello Zn solubile in acqua	2) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % dello zinco solubile in acqua e che può essere identificato e quanficato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato che può es- sere identificato sulla base di una norma europea	meno I'I % dello zinco solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Zinco (Zn) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea Facoltativamente: zinco (Zn) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati
7 (f)	Sospensione di concime a base di zinco	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 7 (a) e/o 7 (c) e/o dei tipi 7 (b) in acqua	20 % totale di zinco	La denominazione deve contenere: 1) nome(i) degli anioni 2) il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela al- meno l'1 % dello zinco solubile nell'acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	Zinco totale (Zn) Zinco (Zn) solubile in acqua, se presente Zinco (Zn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela al- meno l'1 % dello zinco solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
7 (g)	Complesso di zinco	Prodotto solubile in acqua contenente zinco combinato chimica- mente con un agente complessante autorizzato	5 % zinco solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % dello zinco solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) totale complessato
7 (h)	Complesso di zinco con ligninsolfonato di ammonio	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di zinco	10% Zn solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Zinco (Zn) in forma di complesso Zinco (Zn) in forma di complesso

8.2. Miscele di microelementi (solide o fluide)

8.2.1. Titolo minimo di microelementi nelle miscele solide o fluide di concimi a base di microelementi, percentuale del peso del concime

0.2.1. 11000 mmm of m	rociementi nene misce	6.2.1. THOO HIMMING OF THE PROPERTY HERE THIS CERE SOLVE OF THE CONCUM A
	Quando il microele	Quando il microelemento è presente sotto forma:
Per un microelemento:	esclusivamente minerale	chelata o complessata
Boro (B)	0,2	0,2
Cobalto (Co)	0,02	0,02
Rame (Cu)	5,0	0,1
Ferro (Fe)	2,0	0,3
Manganese (Mn)	5,0	0,1
Molibdeno (Mo)	0,02	
Zinco (Zn)	5,0	0,1

8.2.2. Titolo minimo di microelementi nei concimi nazionali per l'apporto di elementi nutritivi primari e/o secondari contenenti microelementi applicabili al suolo, percentuale del peso del concime

Per uso orticolo er colture o pascoli



Boro (B)	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	
Rame (Cu)	0,01	0,002
Fено (Fe)	5,0	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002

8.2.3. Titolo minimo di microelementi nei concimi nazionali per l'apporto di elementi nutritivi primari e/o secondari contenenti microelementi da nebulizzare sul fogliame, percentuale del peso del concime

Boro (B)	0,010	
Cobalto (Co)	0,002	
Rame (Cu)	0,002	
Ferro (Fe)	0,020	
Manganese (Mn)	0,010	
Molibdeno (Mo)	0,001	
Zinco (Zn)	0,002	

8.2.4. Miscele di microelementi (solide o fluide)

ż	Denominazio	Indicazioni	Titolo minim	Titolo minimo in elementi fertilizzanti	Altre indicazioni	Elementi il cui
_	ne	concernenti il	(perc	(percentuale in peso).	concernenti la	titolo deve
	del tipo	modo di	Indicazioni c	Indicazioni concernenti la valutazione	denominazione	essere
		preparazione e i	degli el	degli elementi fertilizzanti.	del tipo.	garantito. Forma e
		componenti	Altri	Altri requisiti richiesti.		solubilità degli elementi fertilizzanti.
		essenziali	Titolo	Titoli minimi per		Altri criteri
			minimo	ciascun oligoelemento		
			comples.	sotto forma		
				esclusivamente		
				minerale		
1.	Miscela	Prodotto ottenuto	%5	Boro (B)	Nome e simbolo	simbolo II tenore totale di ciascun microelemento.
	di	per miscelazione di		Cobalto (Co)	chimico dei	dei Tenore solubile in acqua nei casi in cui risulti
	microelementi	microelementi due o più concimi		Rame (Cu)	microelementi presenti	microelementi presenti almeno pari a metà del tenore totale.
	solida	del tipo 8.1.		Ferro (Fe)	elencati secondo	secondo Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in
				Manganese (Mn)	l'ordine alfabetico dei	l'ordine alfabetico dei cui i microelementi siano completamente
				Molibdeno (Mo)	simboli chimici,	chimici, solubili in acqua
				Zinco (Zn)	seguiti,	Nome e simbolo chimico dei microelementi
					immediatamente dopo	immediatamente dopo presenti elencati secondo l'ordine alfabetico dei
					la denominazione del	la denominazione del simboli chimici, seguiti, immediatamente dopo
				Singoli microelementi	tipo, dal nome del	microelementi tipo, dal nome del la denominazione del tipo, dal nome del
				conforme mente alla	alla controione o dei	dei controione o dei controioni
				sezione 8.2.1	controioni	Per i microelementi chimicamente legati a una
						molecola organica il microelemento è
						dichiarato immediatamente dopo il titolo
					Natura dell'agente	solubile in acqua come percentuale del con-

— 102 ·

					chelante se presenti microelementi in forma chelata	presenti cime in termini di massa, seguito da una delle in espressioni «chelato con» o «complessato con» e il nome di ciascun agente chelante o complessante autorizzato, quale precisato nella sezione E.3. Il nome della molecola organica può essere sostituito dalle sue iniziali.
						Al di sotto delle dichiarazioni obbligatorie e facoltative è riportata la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.»
?	Miscela di microelementi fluida	Prodotto ottenuto per miscelazione di due o più concimi del tipo 8.1, oppure per dissoluzione e/o sospensione in acqua di due o più concimi del tipo 8.1	2%	Boro (B) Cobalto (Co) Rame (Cu) Ferro (Fe) Manganese (Mn) Molibdeno (Mo) Zinco (Zn) Singoli microelementi conforme- mente alla sezione 8.2.1	Nome e simbolo chimico dei microelementi presenti elencati secondo l'ordine alfabetico dei simboli chimici, seguiti, immediatamente dopo la denomina- zione del tipo, dal nome del controione o dei controioni Natura dell'agente chelante se presenti microelementi in forma chelata	simbolo II tenore dei totale di ciascun presenti microelemento. secondo Tenore solubile tico dei in acqua nei casi chimici, in cui risulti almeno pari a metà del tenore totale. se dopo Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in ione del cui i microelementi siano completamente me del solubili in acqua Titolo solubile in acqua di ciascun microelemento, espresso come percentuale del con- cime in termini di massa, allorché il titolo presenti solubile è almeno la metà del titolo totale. Per i in microelementi totalmente solubili in acqua è dichiarato unicamente il titolo solubile in acqua. Per i microelementi chimicamente legati a una molecola organica il microelemento è dichiarato immediatamente dopo il titolo solubile in acqua come percentuale del con-

		cime in termini di massa, seguito da una delle
		espressioni «chelato con» o «complessato con»
		e il nome di ciascun agente chelante o
		complessante autorizzato, quale precisato nella
		sezione E.3. Il nome della molecola organica
		può essere sostituito dalle sue iniziali.
		Al di sotto delle dichiarazioni obbligatorie
		facoltative è riportata la seguente dicitura:
		«Da utilizzare soltanto in caso di bisogno
		riconosciuto. Non superare le dosi appropria-
		te.»

8.3. Elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati per i microelementi

Le sostanze che seguono sono autorizzate purché il relativo microelemento che- lato risponda ai requisiti della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

8.3.1 Agenti chelanti

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

ż	Denominazione	Denomin	Formula chimica	Numero CAS
		azione		dell'acido (1)
		alternati		
		va		
	Acido etilendiamminotetraacetico	EDTA	C10H16O8N2	60-00-4
2	Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico	HEEDTA	C ₁₀ H ₁₈ O ₇ N ₂	150-39-0
3	Acido dietilentriamminopentaacetico	DTPA	C14H23O10N3	67-43-6
4	4 Acido etilendiammino- N,N'-di(orto-idrossifenilacetico)	[o,o] EDDHA	[o,o] EDDHA C18H20O6N2	1170-02-1

S	Acido etilendiammino- N-(orto-idrossifenilacetico)- N'-(para-idrossifenilacetico)	[o,p] EDDHA	[o,p] EDDHA C18H20O6N2	475475-49-1
9	6 Acido etilendiammino- N,N'-di(orto-idrossi-metilfenila-cetico)	[o,o] EDDHMA	C20H24O6N2	641632-90-8
7	Acido etilendiammino- N-(orto-idrossi-metilfenilaceti-co)- N'- (para-idrossi-metilfenilacetico)	[o,p] EDDHMA	C20H24O6N2	641633-41-2
8	Acido etilendiammino- N,N'-di(5-carbossi-2-idrossife-nilacetico)	EDDCHA	C20H20O10N2	85120-53-2
6	Acido etilendiammino- N,N'-di(2-idrossi-5-sulfofenila-cetico) e suoi prodotti di condensazione	EDDHSA	$C_{18}H_{20}O_{12}N_{2}S_{2} + n^{*}(C_{12}H_{14}O_{8}N_{2}S)$	57368-07-7 e 642045-40-7
10	10 Acido iminodisuccinico	IDHA	$\mathrm{C_8H_{11}O_8N}$	131669-35-7
11	11 Acido N,N'-di(2-idrossibenzil)etilendiammina-N,N'-dia-cetico	НВЕD	C20H24N2O6	35998-29-9
12	12 [S,S]-acido etilendiammino succinico	[S,S]-EDDS	[S,S]-EDDS C ₁₀ H ₁₆ O ₈ N ₂	20846-91-7

(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

8.3.2Agenti complessati

I seguenti agenti complessanti sono autorizzati esclusivamente in prodotti per fertirrigazione e/o applicazione fogliare, ad eccezione del lignosolfonato di Zn, del lignosolfonato di Cu e del lignosolfonato di Mn che possono essere applicati direttamente sul terreno.

Acid	Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di	o ammonio di		
n.	Denominazio ne	Denominazio Denominazione alternativa	Formula chimica	Numero CAS dell'acido (¹)
1	Acido lignosolfonico LS	TS	Formula chimica nondisponibile	8062-15-5 (2)
2	Acido eptagluconico	HGA	C7H1408	23351-51-1

Frazioni umiche e loro Sali	Idrolizzato di proteine animali e/o vegetali	Estratto vegetale contenente tannini	.,
ю	4	5	(1)

(1) Solo a titolo informativo.

È aggiunto il Capitolo 9. Sostanze di calcinazione

— 106

Tutte le proprietà indicate nelle tabelle delle sezioni da 9.1 a 9.5 si riferiscono al prodotto quale commercializzato, salva diversa specifica

Se agitate in acqua, le sostanze di calcinazione granulate prodotte per aggregazione di particelle primarie più piccole devono disaggregarsi in particelle con distribuzione delle dimensionicorrispondente a quanto indicato nelle descrizioni per ogni tipo, misurata mediante il metodo 14.9 «Determinazione dello sgretolamento dei granulati».

9.1. Calce naturale

n. Denominazio Modo di preparazione e Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del ripo componenti essenziali 2 3 Titolo minimo di elementi nutritivi 2 4 Altri criteri da dichiarare 1 5 6 Forme e solubilità degli elementi nutritiva 5 6 Forme e solubilità degli elementi nutritiva 7 Forme e solubilità degli elementi nutritiva 7 Forme e solubilità degli elementi nutritiva 7 Forme e solubilità degli elementi nutritiva 8 Forme e solubilità degli elementi nutritiva 8 Forme e solubilità degli elementi nutritiva 9 Forme e solubilità 9 Forme
inazio Modo di preparazione e Titolo tipo componenti essenziali 3 Indica
inazio Modo di preparazione e Titolo tipo componenti essenziali 3 Indica
n. Denominazio Modo di preparazione e 1 ne del tipo componenti essenziali 2 3
n. Denominazio 1 ne del tipo 2
n. 1

Calcare, qualità di base Prodotto che abbia com Finezza delle particelle determinata mediante carbonato di calcon passanta al 10 magnesitero di appara di calcon passanta al 10 magnesitero di appara di calcon passanta al 10 magnesitero di appara di calcon depositi depositi calcare di naturali di base calcare di naturali di base delle particelle determinata mediante connerciali o alternative. Calcare di naturali di calcare di naturali di di base come di delle particelle determinata mediante connerciali o alternative di calcio depositi essentziali di depositi di di di prima di naturali di calcare di naturali di calcare di naturali di calcare di naturali di calcio derenti di naturali di calcare delle particelle determinata mediante connerciali o alternative denominazioni di calcio derenti naturali di naturali di naturali di naturali di naturali di naturali di prima naturali di prima naturali di naturali di prima naturali di prima naturali di prima naturali di particelle determinata me diante denominazioni di calcio depositi prima naturali di prima naturali di particelle determinata mediante denominazioni di calcio depositi prima naturali di particelle determinata nati alto stato umido: di calcio depositi prima naturali di particelle determinata nati alto stato umido: di calcio depositi prima naturali di natural	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa)	(indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale	(indicazione facoltativa). Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
Calcare, qualità di base Prodotto che abbia come ingrediente essenziale essenziale carbonato di calcio prima qualità di base Calcare di naturali di calcare. Prodotto che abbia come prima qualità di base Calcare di naturali di calcare. Prodotto che abbia come firazione passante a 0,3 mm pari-frazione passante a 0,1 mm pari-carbonato di magnesifero di magnesifero di magnesifero di prima naturali di calcare magnesifero di magnesifero di prima naturali di calcare magnesifero di magnesifero di magnesifero di magnesifero ritiurazione di depositi finezza delle particelle stacciatura allo stato unido: Calcare di naturali di calcare delle particelle stacciatura allo stato unido: Calcare magnesifero di magnesio di depositi finezza delle particelle stacciatura allo stato unido: Calcare di naturali di calcare delle particelle stacciatura allo stato unido: Calcare magnesifero di magnesio: 3 % MgO ritiurazione di magnesio: 3 % MgO di prima naturali di calcare finezza delle particelle stacciatura allo stato unido: Calcare carbonato di magnesi delle particelle finezza delle particelle delle particelle finezza delle particelle delle delle parti	ssere aggiunte le denominazioni ali o alternative.	Possono essere aggiunte le Corconsuete denominazioni Fin-commerciali o alternative. stat fact Risi	- e	. n. :=
Calcare, qualità di base ingrediente o carbonato di ottenuto riturazione di naturali di calca prima qualità calcare magnesifero, qualità di base ingredienti carbonato di carbonato di carbonato di carbonato di carbonato di di prima qualità magnesifero triturazione di di magnesifero magnesifero magnesifero magnesifero magnesifero magnesifero.	Valore neutralizzante minimo: 42 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % e -frazione passante a 0,5 mm pari al- meno al 50 %.	delle particelle ura allo stato umido: e passante a 2 mm pari e passante a 1 mm pari e passante a 0,315 mm e passante a 0,1 mm pa	Valore neutralizzante minimo: 45 Totale magnesio: 3 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno al 180 % e -frazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %.	Valore neutralizzante minimo: 52 Totale magnesio: 3 % MgO Finezza delle particelle determinata me diante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % -frazione passante a 0,315 mm pari al- meno al 50 % e -frazione passante a 0,1 mm pari al- meno al 30 %.
Calcare prima qualità d qualità d qualità d qualità d di qualità	Prodotto che abbia come ingrediente essenziale carbonato di calcio, ottenuto		he abbia come essenziali di calcio e	carbonato un magnesso- ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare magnesifero.
	la) Calcare, qualità di base	1b) Calcare di prima qualità	Calcare magnesifero, qualità di base	·=





3a)	Calcare dolomitico, qualità di base		Valore neutralizzante minimo: 48 Totale magnesio: 12 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni mediante commerciali o alternative.	
		Prodotto che abbia come ingredienti essenziali	Prodotto che abbia come stacciatura allo stato umido: ingredienti essenziali -frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 %		Valore neutralizzante
		carbonato di calcio e	carbonato di calcio e frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % e carbonato di magnesiofrazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %.		Calcio totale Magnesio totale
3b)	Calcare dolomitico di	ottenuto mediante triturazione di depositi	Calcare ottenuto mediante Valore neutralizzante minimo: 54 dolomitico di triturazione di depositi Totale magnesio: 12 % MgO	Possono essere aggiunte le Reattività e metodo consuete denominazioni (indicazione facoltativa)	Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa)
	prima qualità	prima qualità naturali di dolomite.	terminata	commerciali o alternative.	mediante commerciali o alternative. Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione
			frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e		facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
4a)	Calcare marino, qualità di base		Valore neutralizzante minimo: 30 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:	Possono essere aggiunte le mediante consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale
		che nte o	abbia come essenziale -frazione passante a 3,15 mm pari al- meno al 97 % e di cacio, -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 %.		Magnesio totale (indicazione facol tativa) Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua
4b)	Calcare marino di prima qualità	ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare di origine marina.	Calcare outenuto medianic Valore neutralizzante minimo: 40 mediante marino di triturazione di depositi Finezza delle particelle determinata mediante prima qualità origine marina frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % e	Possono essere aggiunte le mediante consuete denominazioni commerciali o alternative.	(Indicazione facoliativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del
			-frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 %.		SUOTO (IIICIICAZIOIIC IACOTIALIVA)

— 108 ·

Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione fa coltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)	
determinata mediante dopo disintegrazione in le consucte denominazioni pari al- meno al 90 % alternative. pari al- meno al 90 % alternative. pari al- meno al 40 % in eati almeno al 40 % in et a 1-2 mm (mediante ari almeno al 40 % in et almeno al 97 % e i almeno al 30 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.
Finezza delle particelle stacciatura allo stato umido acqua: -frazione passante a 3,15 mm l-frazione passante a 0,315 mm Partizazione passante a 0,315 mm Reattività della frazione passa stacciatura allo stato secco) pacido citrico Valore neutralizzante minimo Finezza delle particelle stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 25 mm parfrazione passante a 2 mm par-frazione passante a 2 mm par-frazione passante a 2 mm par-	Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido dopo disintegrazione in acqua: -frazione passante a 3,15 mm pari al- meno al 97 % -frazione passante a 2 mm pari almeno al 70 % e -frazione passante a 0,315 mm pari al- meno al 50 %. Reattività della frazione passante a 1-2 mm (mediante stacciatura allo stato secco) pari almeno al 65 % in acido citrico Valore neutralizzante minimo: 48 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 25 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 2 mm pari almeno al 30 %.
Prodotto che abbia come ingrediente essenziale carbonato di calcio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare fine.	
Calcare fine, qualità di base	Galcare fine di prima qualità
N	δ.

— 109 ·

Possono essere aggiunte valore neutralizzanteCalcio le consuete totale denominazioni o Magnesio totale se MgO ≥ 3 % Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determina- zione (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
s aggiunte Valore consuete totale O Magne Content Reattiv (indica Finezza staccia facolta Risulta (indica
Possono essere le denominazioni commerciali alternative.
Prodotto che abbia Valore neutralizzante minimo: 35 come ingredienti Finezza delle particelle determinata mediante essenziali carbonato di stacciatura allo stato umido: calcio e/o carbonato di frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % anginesione in acqua di frazione passante a 0,1 mm pari al- meno al 30 %. calcare, calcare dolomitico o calcare fine.
Prodotto che abbia Valore ne come ingredienti Finezza d essenziali carbonato di stacciatur calcio e/o carbonato di -frazione magnesio, ottenuto -frazione produmetiante triturazione e -frazione sospensione in acqua di -frazione plepositi naturali di calcare, calcare dolomitico o calcare fine.
Sospensione di carbonati
9

naturale
origine
Ė
idrossidi
9
ossidi
e contenenti
calce
di
Varietà
તં
6

— 110 -

	Elementi nutritivi il cui titolo deveessere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare	ø
	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	S
ssidi di origine naturale	Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi	nutritivi Altre prescrizioni 4
2. Varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi di	Modo di preparazione e componenti essenziali	e
tà di calce cont	Denominazione del tipo	2
. 2. Varie	ü.	

1a)	Calce viva, qualità dibase	Prodotto che abbia come ingrediente essenziale ossido di calcio ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare.	Prodotto che abbia come Valore neutralizzante minimo: 75 La denominazione del tipo ingrediente essenziale ossido Finezza delle particelle di calcio ottenuto mediante determinata mediante stacciatura definizione «fine» o calcinazione di depositi allo stato secco: Riccinazione di calcare. Fine: Possono esere aggiunte le principalita de la consuler denominazioni consulere denominazioni	La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata». Possono essere aggiunte le	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo
				commerciali o alternative.	(indicazione facoltativa)
			frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e		
			frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.		
1b)	Calce viva di	Prodotto che abbia come		La denominazione del tipo	Valore neutralizzante Calcio totale
	primaqualità	ingrediente essenziale ossido	ingrediente essenziale ossido Finezza delle particelle di calcio ottenuto mediante determinata mediante s'accianira	deve comprendere la definizione «fine» o	Magnesio totale (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata
		calcinazione di depositi	depositi allo stato secco:	«setacciata».	mediante stacciatura allo stato secco
		naturali di calcare.	Fine:	Possono essere aggiunte le	(indicazione facoltativa)
			-frazione passante a 4 mm pari al- consuete denominazioni	consuete denominazioni	Risultati dell'incubazione del suolo
			meno al 97 %.	commerciali o alternative.	(indicazione facoltativa)
			-Setacciata:		
			-frazione passante a 8 mm pari al-		
			meno al 97 % e		
			-frazione passante a 0,4 mm non		
			superiore al 5 %.		







Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata» Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata». Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.
Prodotto che abbia come Valore neutralizzante minimo: 80 ingredienti essenziali ossido di Finezza delle particelle magnesio, ottenuto mediante determinata mediante stacciatura calcinazione di depositi allo stato secco: naturali di calcare Fine: -frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %. Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 9,4 mm non superiore al 5 %.	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di Finezza delle particelle magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi allo stato secco: naturali di calcare magnesifero. Fine: -frazione passante a 4 mm pari almeno al 97 %. -Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 %. -Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 %. -Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 %. -Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 9,4 mm non superiore al 5 %.
Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare magnesifero.	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di Finezza delle particelle magnesio, ottenuto mediante determinata mediante staclinazione di depositi allo stato secco: naturali di calcare magnesifero. Fine: -frazione passante a 4 n meno al 97 %. -Setacciata: -frazione passante a 8 n meno al 97 % e frazione passante a 8 n meno al 97 % e frazione passante a 8 n meno al 97 % e frazione passante a 8 n meno al 97 % e frazione passante a 8 n meno al 97 % e frazione passante a 8 n meno al 97 % e frazione passante a 8 n meno al 97 % e
Calce viva magnesifera, qualità di base	Calce viva magnesifera di prima qualità
2a)	2b)

3a)	Calce viva dolomitica, qualità di base	Prodotto che abbia come Valore neutralizzante mingredienti essenziali ossido di Finezza delle particelle magnesio, ottenuto mediante determinata mediante st calcinazione di depositi allo stato secco: naturali di dolomite. Fine: -frazione passante a 4 meno al 97 %. Setacciata: -frazione passante a 8 meno al 97 % e e e-frazione passante a 9 %.	MgO acciatura mm pari al- mm pari al-	La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata». Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
3b)	Calce viva dolomitica di prima qualità	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di dolomite.	Valore neutralizzante minimo: 95 Magnesio totale: 17 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: -frazione passante a 4 mm pari al- meno al 97 %. Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e -frazione passante a 15 %.	del tipo re la e» o giunte le minazioni tive.	po Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale o Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) le nii Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

4	Calce viva idrata (calce spenta)	Prodotto che abbia come ingrediente essenziale idrossido di calcio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare.	Valore neutralizzante minimo: 65 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo
8	Calce viva idrata magnesifera (calce spenta magnesifera)	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare magnesifero.	Valore neutralizzante minimo: 70 Magnesio totale: 5 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Magnesio totale Magnesio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
9	Calce viva idrata dolomitica	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare dolomitico.	Valore neutralizzante minimo: 70 Magnesio totale: 12 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
7	Sospensione di calce idrata	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e/o idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione, spegnimento e sospensione in acqua di	obia come Valore neutralizzante minimo: 20 essenziali alcio e/o Finezza delle particelle magnesio, determinata mediante stacciatura mediante allo stato umido: acqua di - frazione passante a 0,16 mm pari	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale se MgO \geq 3 % Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)





١									
	Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)		Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi	Altri criteri da dichiarare 6		Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa)	Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determinazione	(indicazione facoltativa)	Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
			Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo		5	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni	commercian o anemauve.		
	almeno al 95 %.		Titolo minimo di elementi nutritivi (percentualedel peso) Indicazioni relative alla	valutazione degli elementi nutritivi	Altre prescrizioni 4	Valore neutralizzante minimo: 20	Valore neutralizzante minimo: 15		
	depositi naturali di calcare, calcare magnesifero o calcare dolomitico.	3. Varietà di calce ottenute da processi industriali	Modo di preparazione e componenti essenziali		3	Prodotto ottenuto dalla produzione dello zucchero,	1b) Calce da zuccherificio esclusivamente di calce viva (sospensione) proveniente da fonti naturali	e contenente come	ingrediente essenziale carbonato di calcio molto
		rietà di calce ottenu	Denominazione del tipo	ć	2	Calce da zuccherificio produzione dello zu	Calce da zuccherificio (sospensione)		
		.3. Va	n.	1		1a)	1b)		

9. 4. Calce mista



i T	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali 3	Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare
-	Calce mista	Prodotto ottenuto miscelando i tipi che figurano nelle sezioni G1 e G2.	lando Titolo minimo di carbonato: 15 % nelle Titolo massimo di carbonato: 90 %	Se MgO ≥ 5 % si deve Tipi che figurano nelle sa aggiungere vanagnesifera» alla Magnesio totale se MgO denominazione del tipo. Possono essere aggiunte le (indicazione facoltativa) consuete denominazioni Contenuto in acqua (indicazione regia i o alternative.	Prodotto ottenuto miscelando Titolo minimo di carbonato: 15 % Se MgO ≥ 5 % si deve figurano nelle sezioni G.1 e G.2. Titolo massimo di carbonato: 90 «magnesifera» alla Magnesio totale se MgO ≥ 3 % denominazione del tipo. Possono essere aggiunte le (indicazione facoltativa) consuete denominazioni controli o alternative.

9.5. Miscele di sostanze di calcinazione con altri tipi di concimi

— 116 -

Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare 6	Valore neutralizzante Elementi nutritivi in base alle dichiarazioni d elementi nutritivi dei tipi singoli di concimi Calcio totale Magnesio totale se MgO > 3 % Se il tenore di cloruro non supera il 2 % Cl s può aggiungere la specificazione «a basse tenore di cloruro». Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza (indicazione facoltativa)
Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Altre prescrizioni riportate nelle voci individuali.
Titolo minimo di elementi nutritivi (percentualedel peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni	Valore neutralizzante 15 3 % N per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di N 3 % P ₂ O ₅ per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di P ₂ O ₅ 3 % K ₂ O per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua
Modo di preparazione e componenti essenziali 3	Prodotto ottenuto tramite niscelazione, compattazione o granula-zione di sostanze di agnanda-zione di sostanze di acinazioneche figurano nelle sezioni da 9.1. a 9.4. con tipi di concime che igurano nei punti 2, 3 o 4. von sono consentite le nisceleseguenti: - Solfato ammonico (tipo 2.1.2) o urea (tipo 2.1.2) o urea (tipo 2.1.18) con calci contenenti ossidi o idrossidi che figurano nella sezione 9.2. - Miscelazione e successiva compattazione di superfosfati dei tipi 2.3.1, 2.3.2, 2.3.8, con qualsiasi tipo che figura nelle sezioni da 9.1 a 9.4.
Denominazione del tipo	Miscela di I denominazione ri del tipo che figura o nelle sezioni da 9.1. e 1 designazione del cipo che figurano finei punti 2, 3 o 4].
ii –	-

Allegato 2

Allegato 6 Prodotti ad azione specifica

**
segue
come
lella nitrificazione è sostituto come segue:
e è sa
azion
itrific
ella ni
del
nibitori de
þit
Ē
\equiv
2.1.1
Punto
Pu

Note 5				Non superare il quantitativo massimo di 500 g s.a./ha per anno	Rapporto di miscela 10:1 (DCD:TZ)	Rapporto di miscela 2:1 (TZ:MP)	
Titolo minimo e massimo del- l'inibitore, in percentuale in massa dell'azoto totale presente come azoto ammoniacale e azoto ureico	Massimo	1,6	4,5		4,0	1,0	1,6
Titolo minimo l'inibitore, in massa dell'azott come azoto ai azoto	Minimo	8,0	2,25		2,0	0,2	0,8
Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile	Massimo	2	4,5	9,0			
Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile	Minimo	0,5	2,25	0,3			
Denominazione del tipo e composizione dell'inibitore della nitrificazione	•	3,4 - Dimetilpirazolofosfato	Diciandiammide (DCD)	Nitrapyrin	Prodotto contenente diciandiammide (DCD) e 1,2,4- triazolo (TZ) n. CE# EINECS 207-312-8 n. CE# EINECS 206-022-9	Prodotto contenente 1,2,4- triazolo (TZ) e 3-metilpirazolo (MP) n. CE# EINECS 206-022-9 n. CE# EINECS 215-925-7	Miscela isomerica di acido 2-(3,4-dimethyl-pyrazol-1- yl) succinico e di acido 2- (4,5-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico (DMPSA) N. CE 940-877-
Ż -		1	2	3	4	5	9

Punto 2.1.2. Inibitori dell'ureasi è sostituito come segue:

	Denominazione del tipo e com-posizione	Titolo minimo e massimo del-
	dell'inibitore del- l'ureasi	l'inibitore, in percentuale in massa
	7	dell'azoto totale presente come
		azoto ureico 3
ZZ	N-(n-butil) tiofosforico tria-mide (NBPT) N. ELINCS 435-740-7	Minimo 0,09 Massimo 0,20
T	Triammide N-(2-nitrofe-nil)fosforica (2-NPT) Minimo 0,04 n. CE# EINECS 477-690-9 Massimo 0,1:	Minimo 0,04 Massimo 0,15
200	Miscela di triammide N-butil-fosforica (NBPT) e triammide N-propil-fosforica (NPPT) (rapporto di 3 a 1 (1))	Minimo: 0,02 Massimo: 0,3
2 5	Miscela di reazione:	
227	Miscela di NBPT/NPPT: NBPT: n. ELINCS 435- 740-7	
Z	NPPT: n. CAS 916809-14-8	

Allegato 3

Allegato 7 Tolleranze

Punto 1.1.3. Definizioni è modificato come segue:

Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente Decreto, tenuto conto dell'incertezza di misura.

Punto 3.1.1. Concimi azotati (solidi e fluidi) è sostituito come segue:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	N	Tannini totali
Nitrato di calcio	0,4	-
Nitrato di calcio e magnesio	0,4	-
Nitrato di sodio	0,4	-
Nitrato del cile	0,4	-
Calciocianamide	1,0	-
Calciocanamide nitrata	1,0	-
Solfato ammonico	0,3	-
Nitrato ammonico o nitrato ammonico calcareo:		
- 32% o meno;	0,8	-
- +32%	0,6	
Sali misti azotati	0,5	-
Soluzioni ammoniacali	0,4	-
Sospensione di solfato ammonico	0,4	-
Ossammide	0,8	-
Solfonitrato ammonico	0,8	-
Solfonitrato di magnesio	0,8	-
Nitrato ammonico di magnesio	0,8	-
Urea	0,4	-
Sospensione di nitrato di calcio	0,4	-
Soluzione di concime azotato con urea formaldeide	0,4	-
Sospensione di concime azotato con urea formaldeide	0,4	-
Urea-ammonio solfato	0,5	-
Soluzione di nitrato ammonico e urea	0,6	-
Urea calcionitrato	0,8	-
Soluzione di concimi azotati	0,6	-
Soluzione di tiosolfato di ammonio	0,4	-
Ossiammino-triazina	1,0	-
Soluzione di concime azotato contenente tannini	0,5	0,2

\ /	0
	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P ₂ O ₅
Concimi fosfatici scorie Thomas:	
Dichiarazione espressa da una forcella del 2% in pesoDichiarazione espressa da un solo numero	0,0 1,0
Solubile in acidi minerali: per i concimi di cui ai numeri 4, 5	0,8
Solubile in acido formico: per i concimi di cui al numero 4	0,8
Solubile in citrato ammonico neutro: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, e 3 [*], 6 [**]	0,8
Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3	0,9
Solubile in acqua: per i concimi di cui al numero 6 [**]	1,3

^[*] Tolleranza per l'azoto: 0,3

Punto 3.1.3. Concimi potassici (solidi e fluidi)) è sostituito come segue:

Tunto estres contenti potassiei (sonai e maie	zi)) o sostituito como seguer
	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in K ₂ O
Cloruro potassico:	
- fino al 55% compreso	1,0
- oltre il 55%	0,5
Sale potassico B.T.C.	1,0
Sali misti di potassio o sfridi potassici	1,0
Soluzione di Sali potassici B.T.C.	1,0
Soluzione di cloruro di potassio	1,0
Soluzione di tiosolfato di potassio	1,1
Soluzione di sali misti potassici	1,0
Sale grezzo di potassio	1,5
Sale grezzo di potassio arricchito	1,0
Cloruro di potassio contenente Sali di magnesio	1,5
Solfato di potassio	0,5
Solfato di potassio contenente Sali di magnesio	1,5

Punto 3.7. Elementi nutritivi secondari e/o microelementi nei concimi è sostituito come segue:

Elementi nutritivi secondari nei concimi

Le tolleranze ammesse in rapporto ai titoli dichiarati di calcio, magnesio, sodio e zolfo, corrispondono ad un quarto del titolo dichiarato di tali elementi nutritivi fino ad un massimo 0,9% in termini assoluti per CaO, MgO, Na₂O e SO₃,vale a dire 0.64 per Ca, 0,55 per Mg, 0,67 per Na e 0,36 per S.

Microelementi nei concimi

La tolleranza ammessa in rapporto al titolo dichiarato di microelementi è di:

^[**] Tolleranza per il carbonio organico (C) umico: 1/10 del titolo dichiarato

- 0,4% in termini assoluti nel caso dei titoli superiori al 2%;
- Un quinto del valore dichiarato nel caso dei titoli inferiori o uguali al 2%.

La tolleranza ammessa in rapporto al titolo dichiarato delle varie forme di azoto o alle solubilità dichiarate dell'anidride fosforica è pari a un decimo del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo in 2% in termini di massa, purché il titolo globale del suddetto elemento nutritivo si mantenga entro i limiti indicati nell'allegato 1 e nell'ambito delle tolleranze sopra riportate.

3.7.1. Concimi a base di Calcio, Magnesio o Zolfo

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:			
	CaO totale	CaO complessato	N	Amminoacidi totali
Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi				
(idrolizzato di proteine animali) in forma solida	0,6	0,8	0,5	10
Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi				
(idrolizzato di proteine animali) in forma fluida	0,3	0,5	0,3	5

3.9. Sostanze di calcinazione sono state aggiunte le seguenti tolleranza:

La tolleranza ammessa in rapporto al titolo dichiarato di calcio e magnesio è di:

Ossido di magnesio:	
Sino a 8% MgO compreso	1
Tra 8% e 16% di MgO	2
Superiore a 16% di MgO	3
Ossido di calcio	3

La tolleranza ammessa in rapporto al valore neutralizzante dichiarato è di:

Valore neutralizzante	3
-----------------------	---

La tolleranza applicabile alla percentuale dichiarata di materiale passante a dimensione specifica del setaccio è di:

Finezza delle particelle	10
--------------------------	----

ALLEGATO 4

Allegato 8 Etichettatura ed immissione sul mercato

Punto 3.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo è sostituito come segue:

- 3.1.1. L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA), SOSTANZE DI CALCINAZIONE in lettere maiuscole.
- 3.1.2. La denominazione del tipo di concime o della sostanza di calcinazione, conformemente all'allegato 1, aggiungendo per i concimi composti i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato della suddetta denominazione senza riprendere la parola «concime» ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione «a basso titolo» quando prevista.
- 3.1.3. I titoli per ciascun elemento fertilizzante e/o sostanze utili ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità quando sono prescritti nell'allegato 1.
- 3.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi o delle sostanze utili per le sostanze di calcinazione deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi per i quali il numero di cifre decimali può corrispondere per ciascun «microelemento» a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2. della premessa all'allegato 1 e al capitolo 8.2. dello stesso allegato.
- 3.1.3.2. I titoli in elementi fertilizzanti e/o delle sostanze utili debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P₂O₅), ossido di potassio (K₂O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na₂O), anidride solforica (SO₃) o zolfo elementare (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).
- 3.1.3.3. L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale.
- 3.1.3.4. Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato 1 si può dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purché i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato ed i titoli di elementi secondari dichiarabili siano almeno uguali a quelli più sopra riportati.

Il titolo degli elementi nutritivi secondari si indica fra parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali.

Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime, in numeri interi ovvero all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato d'analisi, con una cifra decimale;
- quando un elemento è totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;

- il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

3.1.3.5. Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le sostanze di calcinazione di cui al capitolo 9 dell'allegato 1 si può dichiarare il tenore di uno o più microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purché soddisfacenti ai minimi della tabella precedente. La denominazione del tipo è completata con l'indicazione «con microelementi» o dalla preposizione «con» seguita dai nomi dei microelementi presenti e dai loro simboli chimici elencati nell'ordine alfabetico dei loro simboli.

Per i concimi e le sostanze di calcinazione contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime o della sostanza di calcinazione. Se è contenuto unicamente un microelemento il titolo dichiarato di microelemento è fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza con una cifra decimale.
- il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime o della sostanza di calcinazione nei casi in cui tale solubilità risulti almeno pari a metà del tenore totale;
- soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento è completamente solubile in acqua. I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

- 3.1.3.6. Le forme e la solubilità degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.
- 3.1.4. I concimi e le sostanze di calcinazione a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: «Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate».
- Il fabbricante, sotto la propria responsabilità, deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.
- 3.1.4.1. I concimi e le sostanze di calcinazione a base di microelementi devono essere commercializzati imballati.
- 3.1.4.2. I concimi e le sostanze di calcinazione contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilità del fabbricante, le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

3.1.5. I concimi solidi che possono essere definiti concimi idrosolubili devono riportare in etichetta o nei documenti di accompagnamento le seguenti indicazioni:

- per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl⁻ inferiore od uguale al 2% è obbligatoria la dichiarazione a basso tenore di cloro. Per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl⁻ superiore al 2% è obbligatoria la dichiarazione del titolo in cloro oppure la dichiarazione con tenore in cloro superiore al 2%;
- le modalità d'uso (p.es. fertirrigazione, applicazione fogliare, preparazione di soluzioni nutritive) e le dosi consigliate in funzione delle colture e delle modalità d'uso;
- l'anidride fosforica eventualmente presente è ammessa solo nella forma solubile in acqua;
- è ammessa la dichiarazione facoltativa della conducibilità, del pH, dei carbonati, della solubilità.
- 3.1.6. Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1.

ALLEGATO 5

L'Allegato 9 Disposizioni relative al nitrato ammonico è stato sostituito come segue:

PROVA DI DETONABILITA'

Fatte salve le misure di cui all'*articolo 7 del presente Decreto*, il fabbricante garantisce che ogni tipo di fertilizzante a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del suddetto allegato. Tale prova deve essere effettuata da uno dei laboratori approvati ed elencati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 148 del 24 giugno 2006 o da un Organismo notificato ai sensi del Regolamento UE 2019/1009.

La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme riguardanti in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.

I fabbricanti presentano i risultati della prova all'autorità competente dello Stato membro interessato almeno cinque giorni prima dell'immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni prima dell'arrivo del concime alle frontiere della Comunità europea nel caso di importazioni. Successivamente, il fabbricante continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato siano in grado di superare la suddetta prova.

DISPOSIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONCIMI A BASE DI NITRATO AMMONICO AD ELEVATO TITOLO D'AZOTO

I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, sono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28% d'azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concime può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concime non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

1. Caratteristiche e limiti dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

1.1. Porosità (ritenzione d'olio)

La ritenzione d'olio del concime, che deve essere stato in precedenza sottoposto a due cicli termici di temperatura compresa tra i 25 ed i 50°C che risultino conformi alle disposizioni della parte 2 della sezione 3 del presente allegato, non deve superare il 4% in massa.

1.2. Materiale combustibile

La percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio non deve superare lo 0,2% nei concime con un titolo d'azoto pari ad almeno il 31,5% in massa e non deve superare lo 0,4% nei concimi il cui titolo d'azoto in massa è pari ad almeno il 28%, ma inferiore al 31,5%.

1.3. pH

Una soluzione di 10 g di concime in 100 ml d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.

1.4. Analisi granulometrica

Non più del 5% in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm e non più del 3% in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.

1.5. Cloro

Il titolo massimo di cloro del concime deve corrispondere allo 0,02% in massa.

1.6. Metalli pesanti

Va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti e le eventuali tracce di tali metalli derivanti dal processo di produzione non devono superare i limiti che verranno fissati secondo le procedure previste dal presente Decreto. Il contenuto di rame non dovrà risultare superiore a 10 mg/kg. Non sono stabiliti limiti specifici per altri metalli pesanti.

2. Descrizione della prova di detonabilità relativa ai concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

La prova va effettuata su un campione rappresentativo di concime. Prima di eseguire la prova di detonabilità l'intera massa del campione va sottoposta a cinque cicli termici in conformità di quanto disposto nella parte 3 della sezione 3 del presente allegato. Il concime va sottoposto alla prova di detonabilità in tubo orizzontale d'acciaio nelle seguenti condizioni:

- tubo d'acciaio senza saldature;
- lunghezza del tubo: almeno 1 000 mm;
- diametro esterno: almeno 114 mm;
- spessore della parete: almeno 5 mm;
- detonatore: tipo e massa del detonatore scelto devono essere tali da massimizzare la pressione di detonazione applicata al campione allo scopo di determinarne la propensione a trasmettere la detonazione stessa;
- temperatura di prova: 15-25°C;
- cilindri di piombo di controllo per rilevare la detonazione, aventi un diametro di 50 mm ed un'altezza di 100 mm, sistemati ad intervalli di 150 mm, che sostengano il tubo orizzontalmente. Vanno eseguite due prove. La prova si considera decisiva se in entrambe le prove lo schiacciamento subito da uno o più dei cilindri di sostegno in piombo risulta inferiore al 5%.

3. Per i metodi di controllo della conformità ai valori indicati negli allegati III-1 e III-2

Metodo 1 Metodi d'applicazione dei cicli termici

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento definisce i procedimenti da seguire per sottoporre il campione ai cicli termici che precedono l'esecuzione della prova di ritenzione d'olio per concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto e della prova di detonabilità per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto sia semplici che composti.

I metodi dei cicli termici chiusi quali descritti nella presente sezione sono ritenuti idonei a simulare con sufficiente fedeltà le condizioni da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione del titolo II, capo IV, senza che essi siano tuttavia necessariamente in grado di simulare ogni condizione incontrata nel corso del trasporto e del magazzinaggio.

2. Cicli termici di cui all'allegato III.1

2.1. Campo d'applicazione

Il seguente procedimento concerne i cicli termici che precedono la determinazione della ritenzione d'olio del concime.

2.2. Principio e definizione

Riscaldare il campione in un matraccio di Erlenmeyer portandolo dalla temperatura ambiente fino a 50 °C e mantenendolo a tale temperatura per due ore (fase a 50 °C). Raffreddare quindi a 25 °C mantenendo il campione a tale temperatura per due ore (fase a 25 °C). L'insieme delle due fasi successive a 50 °C ed a 25 °C costituisce un ciclo termico. Dopo aver subito due cicli termici il campione viene conservato ad una temperatura di 20 ± 3 °C in attesa di determinarne la ritenzione d'olio.

2.3. Apparecchiatura

Normale attrezzatura di laboratorio, ed in particolare:

bagnimaria termostatati a 25 (± 1) ed a 50 (± 1) °C,

beute della capacità di 150 ml.

2.4. Modo di operare

Versare il campione di 70 (\pm 5) g in una beuta e chiuderla quindi ermeticamente.

Trasferire ogni due ore ogni beuta dal bagno a 50 °C al bagno a 25 °C e viceversa.

Mantenere l'acqua di ogni bagno a temperatura costante ed agitarla rapidamente avendo cura che il livello dell'acqua si mantenga al di sopra del livello del campione. Proteggere il tappo dalla condensazione con un cappuccio di gomma spugnosa.

3. Cicli termici di cui all'allegato III-2

3.1. Campo d'applicazione

Il seguente procedimento concerne i cicli termici che precedono l'esecuzione della prova di detonabilità.

3.2. Principio e definizione

Riscaldare il campione in un recipiente a tenuta stagna portandolo dalla temperatura ambiente fino a 50 °C e mantenendolo a tale temperatura per un'ora (fase a 50 °C). Raffreddare quindi a 25 °C mantenendo il campione a tale temperatura per un'ora (fase a 25 °C). L'insieme delle due fasi successive a 50 °C ed a 25 °C costituisce un ciclo termico. Dopo aver subito due cicli termici il campione viene conservato ad una temperatura di 20 ± 3 °C in attesa di subire la prova di detonabilità.


3.3. Apparecchiatura

Un bagnomaria termostatato a temperature comprese tra 20 e 51 °C con una velocità minima di riscaldamento e di raffreddamento di 10 °C/h, oppure due bagnimaria di cui uno termostatato alla temperatura di 20 °C e l'altro a quella di 51 °C. L'acqua del bagno o dei bagni viene agitata in continuazione ed il volume dei bagni dev'essere tale da garantire una buona circolazione dell'acqua.

Un recipiente d'acciaio inossidabile a tenuta stagna, dotato al centro di una termocoppia. Il recipiente deve avere una larghezza esterna di $45 (\pm 2)$ mm e pareti dello spessore di 1,5 mm (vedi figura 1). Altezza e larghezza del recipiente possono variare in funzione delle dimensioni del bagnomaria, ad esempio lunghezza 600 mm, altezza 400 mm.

3.4. Modo di operare


Introdurre nel recipiente una quantità di concime sufficiente per una prova di detonabilità e chiuderlo con il coperchio. Porre il recipiente nel bagnomaria. Riscaldare l'acqua a 51 °C e misurare la temperatura al centro del campione di fertilizzante. Un'ora dopo che la temperatura al centro del campione ha raggiunto i 50 °C iniziare il raffreddamento. Un'ora dopo che la temperatura al centro del campione ha raggiunto i 25 °C riscaldare nuovamente dando inizio al secondo ciclo. Qualora s'impieghino due bagni trasferire il recipiente da un bagno all'altro dopo ogni periodo di riscaldamento/raffreddamento.



Metodo 2 Determinazione della ritenzione d'olio

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento definisce il procedimento da seguire per determinare la ritenzione d'olio di concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.



Il metodo è applicabile a concimi tanto perlati quanto granulari che non contengano sostanze solubili in olio.

2. Definizione

Ritenzione d'olio di un concime: la quantità d'olio trattenuta dal concime determinata nelle condizioni operative descritte ed espressa in percentuale della massa.

3. Principio

Immersione totale del campione in gasolio per un tempo determinato, seguita da sgocciolamento dell'eccesso di gasolio nelle condizioni specificate. Misurazione dell'aumento di massa del campione.

4. Reattivi

Gasolio

Viscosità massima : 5 mPas a 40 °C Densità : da 0,8 a 0,85 g/ml a 20 °C Contenuto di zolfo : ≤ 1,0 % (m/m)

Ceneri : $\leq 0,1 \%$ (m/m)

5. Apparecchiatura

Normale attrezzatura di laboratorio, ed inoltre:

- 5.1. Bilancia analitica con sensibilità di 0,01 g.
- 5.2. Becher da 500 ml.
- 5.3. Imbuto in plastica, di preferenza con la parte superiore cilindrica, del diametro di circa 200 mm.
- 5.4. Setaccio di controllo a maglie di 0,5 mm, idoneo a venir inserito nell'imbuto (5.3).

Nota: le dimensioni d'imbuto e setaccio devono essere tali che si sovrappongano solo pochi granuli e che il gasolio possa sgocciolare facilmente.

- 5.5. Carta da filtro a filtrazione rapida, crespata, morbida, densità 150 g/m².
- 5.6. Salviette assorbenti, tipo kleenex (da laboratorio).

6. Modo di operare

- 6.1. Si eseguono due determinazioni in rapida successione su porzioni diverse dello stesso campione.
- 6.2. Scartare le particelle di dimensioni inferiori a 0,5 mm per mezzo del setaccio di controllo (5.4). Per una singola determinazione pesare 50 grammi circa del campione nel becher (5.2) con una precisione di 0,01 g. Aggiungere una quantità di gasolio (paragrafo 4) sufficiente a coprire completamente il perlato o i granuli ed agitare con cautela allo scopo di bagnare completamente la superficie di tutto il perlato o di tutti i granuli. Coprire il becher con un vetro da orologio e lasciarlo in riposo per un'ora alla temperatura di 25 (± 2) °C.
- 6.3. Filtrare quantitativamente il contenuto del becher attraverso l'imbuto (5.3) munito di un setaccio di controllo (5.4). Lasciare per un'ora sul setaccio il quantitativo da esso trattenuto allo

scopo di far defluire la massima parte dell'eccesso di gasolio.

6.4. Stendere un doppio foglio di carta da filtro (5.5) (circa 500 × 500 mm) su una superficie liscia, piegando verso l'alto i quattro bordi dei due fogli per una larghezza di 40 mm circa allo scopo di evitare che i granuli possano rotolar via. Disporre al centro della carta da filtro due salviette assorbenti sovrapposte (5.6). Versare l'intero contenuto del setaccio (5.4) su tali salviette e spargerlo uniformemente con un pennello soffice e piatto. Dopo due minuti sollevare un lato delle salviette per versare i granuli sulla carta da filtro sottostante e spargerli uniformemente con il pennello. Stendere sul campione un altro foglio di carta da filtro, anch'esso con i bordi ripiegati verso l'alto, e far rotolare i granuli tra i fogli di carta da filtro con movimenti circolari esercitando nel contempo una leggera pressione. Ogni otto movimenti circolari fermarsi e sollevare i bordi opposti dei fogli di carta da filtro così da riportare al centro i granuli rotolati verso il bordo del foglio. Seguire il seguente ritmo: effettuare quattro movimenti circolari completi, prima in senso orario e quindi in senso antiorario, riportando poi al centro i granuli nel modo sopra descritto. Questa operazione va ripetuta tre volte (24 movimenti circolari, bordo dei fogli sollevato due volte). Inserire con precauzione un nuovo foglio di carta da filtro tra i due fogli inferiori; sollevare quindi i bordi del foglio su cui si trovano i granuli facendo rotolare questi ultimi sopra il nuovo foglio. Coprire i granuli con un nuovo foglio di carta da filtro e ripetere il procedimento descritto sopra. Subito dopo l'operazione, trasferire i granuli in un cristallizzatore tarato e ripesare con l'approssimazione di 0,01 g per determinare la massa della quantità di gasolio trattenuto.

6.5. Ripetizione dell'operazione di rotolamento e della pesata

Se la quantità di gasolio ritenuta dalla porzione di campione risulta essere superiore a 2,00 g porre il campione su un nuovo strato di carta da filtro e ripetere l'operazione di rotolamento, sollevando i bordi come descritto al punto 6.4 (2 × 8 movimenti circolari, bordo dei fogli sollevato una volta). Pesare quindi nuovamente il campione.

7. Espressione dei risultati

7.1. Metodo di calcolo e formula

La ritenzione d'olio risultante da ciascuna determinazione (6.1), espressa in percentuale della massa del campione setacciato, è data dalla formula:

Ritenzioned'olio =
$$\frac{m_2 - m_1}{m_1} \times 100$$

dove:

m₁ è la massa in grammi del campione setacciato (6.2),

m₂ è la massa in grammi del campione (rispettivamente paragrafo 6.4 o 6.5) risultante dall'ultima pesata.

Come risultato va presa la media aritmetica delle due determinazioni.

Metodo 3 Determinazione dei componenti combustibili

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare i componenti combustibili

nei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

2. Principio

Si elimina innanzitutto per mezzo di un acido il biossido di carbonio prodotto dagli additivi inorganici. Si ossidano i composti organici per mezzo di una miscela acido cromico/acido solforico. Si fa assorbire da una soluzione d'idrossido di bario il biossido di carbonio che si forma. Si scioglie il precipitato in una soluzione di acido cloridrico e lo si determina per titolazione di ritorno con una soluzione d'idrossido di sodio.

3. Reattivi

ssido di cromo Cr₂O₃ p.a. (VI)

lo solforico al 60 % in volume: versare in un becher da un litro 360 ml d'acqua ed aggiungere con cautela 640 ml d'acido solforico (d 20 = 1,83 g/ml).

zione di nitrato d'argento: 0,1 mol/l.

3.4. Idrossido di bario:

Pesare 15 g d'idrossido di bario [Ba(OH)₂·8H₂O]. Sciogliere completamente in acqua calda. Lasciar raffreddare e versare in un matraccio da un litro. Completare a volume ed agitare. Filtrare su un filtro carta da filtro a pieghe.

- 3.5. Soluzione titolata d'acido cloridrico: 0,1 mol/l.
- 3.6. Soluzione titolata d'idrossido di sodio: 0,1 mol/l.
- 3.7. Soluzione di blu di bromofenolo in acqua: 0,4 g/l.
- 3.8. Soluzione di fenolftaleina in etanolo al 60 % in volume: 2 g/l.
- 3.9. Calce sodata: dimensione delle particelle 1,0-1,5 mm circa.
- 3.10. Acqua distillata, bollita di recente per eliminare il biossido di carbonio.

4. Attrezzatura

- 4.1. Normale attrezzatura di laboratorio, e segnatamente:
- crogiolo filtrante con setto di vetro sinterizzato, della capacità di 15 ml; diametro del setto 20 mm; altezza totale: 50 mm; porosità 4 (diametro dei pori 5-15 μm),
- becher da 600 ml.
- 4.2. Azoto compresso.
- 4.3. Apparecchiatura composta dalle parti seguenti, raccordate se possibile con giunti sferici smerigliati (vedi figura 2).
- 4.3.1. Tubo d'assorbimento A, della lunghezza di 200 mm circa ed avente un diametro di 30 mm, riempito di calce sodata (3.9), in esso trattenuto da tamponi di lana di vetro.
- 4.3.2. Pallone di reazione a fondo rotondo B da 500 ml, munito di tubo laterale.
- 4.3.3. Colonna di Vigreux lunga circa 150 mm (C').
- 4.3.4. refrigerante C a doppia parete, lungo circa 200 mm.
- 4.3.5. Bottiglia di Drechsel D, avente lo scopo di trattenere l'acido eventualmente distillato in eccesso.

- 4.3.6. Bagno di ghiaccio E per raffreddare la bottiglia di Drechsel.
- 4.3.7. Due assorbitori F_1 e F_2 , di diametro compreso tra i 32 ed i 35 mm, il cui distributore di gas sia costituito da un disco di 10 mm in vetro sinterizzato a bassa porosità.
- 4.3.8. Pompa aspirante e dispositivo G per regolare l'aspirazione, costituito da un elemento a T in vetro inserito nel circuito, il cui braccio libero è collegato ad un sottile tubo capillare per mezzo di un corto tubo di gomma munito di pinza a vite.

Attenzione: l'impiego di una soluzione bollente d'acido cromico in un'apparecchiatura sotto vuoto è pericoloso ed esige adeguate precauzioni.

5. Modo di operare

5.1. Pesata

Pesare circa 10 g di nitrato d'ammonio con l'approssimazione di 0,001 g.

5.2. Eliminazione dei carbonati

Porre il campione nel pallone di reazione B. Aggiungere 100 ml di H₂SO₄ (3.2). A temperatura ambiente il perlato o i granuli si dissolvono in 10 minuti circa. Montare l'apparecchiatura come illustrato dalla figura: collegare un'estremità del tubo d'assorbimento (A) con la fonte di azoto (4.2) attraverso una guardia idraulica che abbia una tenuta di 667-800 Pa e l'altra estremità con il tubo di alimentazione che pesca nel pallone di reazione. Montare la colonna di Vigreux (C') ed il refrigerante (C) alimentato con acqua di raffreddamento. Dopo aver regolato il flusso di azoto in modo da ottenere una moderata corrente attraverso la soluzione, portare quest'ultima ad ebollizione e riscaldare ancora per due minuti. Al termine di tale periodo non dovrebbe più aversi alcuna effervescenza. Qualora si constati la presenza di bolle continuare a riscaldare per 30 minuti. Lasciare raffreddare la soluzione per almeno 20 minuti sotto corrente d'azoto.

Completare il montaggio dell'apparecchiatura come illustrato dalla figura collegando il tubo del refrigerante alla bottiglia di Drechsel (D) e quest'ultima agli assorbitori F_1 e F_2 . Durante il montaggio mantenere la circolazione della corrente d'azoto. Introdurre rapidamente 50 ml di soluzione d'idrossido di bario (3.4) in ciascuno degli assorbitori (F_1 e F_2).

Far gorgogliare per circa 10 minuti una corrente d'azoto. La soluzione negli assorbitori deve restare limpida; in caso contrario, regolare il processo di eliminazione dei carbonati.

5.3. Ossidazione ed assorbimento

Dopo aver estratto il tubo di alimentazione dell'azoto introdurre rapidamente attraverso il collo laterale del pallone di reazione (B) 20 g di triossido di cromo (3.1) e 6 ml di soluzione di nitrato d'argento (3.3). Collegare l'apparecchiatura alla pompa aspirante e regolare il flusso d'azoto così da far gorgogliare una quantità costante di gas attraverso gli assorbitori in vetro sinterizzato F_1 e F_2 .

Riscaldare il pallone di reazione (B) mantenendo in ebollizione il suo contenuto per un'ora e mezza (4). Potrà risultare necessario intervenire sul dispositivo di regolazione (G) per regolare il flusso di azoto nel caso in cui il carbonato di bario precipitato nel corso della prova ostruisca i dischi sinterizzati. L'operazione è condotta bene quando la soluzione d'idrossido di bario nell'assorbitore F2 resta limpida. In caso contrario occorre ripetere la prova. Interrompere il riscaldamento e smontare l'apparecchiatura. Lavare ogni distributore internamente ed esternamente per rimuovere l'idrossido di bario e raccogliere le acque di lavaggio nell'assorbitore corrispondente. Disporre i distributori l'uno dopo l'altro in un becher da 600 ml da utilizzare

successivamente per il dosaggio.

Filtrare rapidamente sotto vuoto il contenuto dell'assorbitore F_2 e quindi dell'assorbitore F_1 sul crogiolo in vetro sinterizzato. Asportare il precipitato sciacquando gli assorbitori con acqua (3.10) e lavare il crogiolo con 50 ml della stessa acqua. Collocare il crogiolo nel becher da 600 ml ed aggiungere circa 100 ml d'acqua. Versare 50 ml d'acqua bollita in ogni assorbitore e far passare per cinque minuti una corrente d'azoto attraverso i distributori. Unire queste acque a quelle del becher. Ripetere ancora una volta l'operazione per garantire la perfetta efficienza dei distributori.

5.4. Determinazione dei carbonati provenienti da materiale organico

Aggiungere nel becher cinque gocce di fenolftaleina (3.8). La soluzione vira al rosso. Titolare con acido cloridrico (3.5) sino a completa decolorazione. Agitare bene la soluzione nel crogiolo per verificare che la colorazione rosa non ricompaia. Aggiungere cinque gocce di blu di bromofenolo (3.7) e titolare con acido cloridrico (3.5) sino al viraggio al giallo. Aggiungere ulteriori 10 ml di acido cloridrico.

Portare ad ebollizione la soluzione e mantenervela per non più di un minuto. Verificare attentamente che nel liquido non vi sia più precipitato.

Lasciar raffreddare la soluzione ed effettuare la titolazione di ritorno con la soluzione d'idrossido di sodio (3.6).

6. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco seguendo lo stesso procedimento ed utilizzando la stessa quantità dei vari reagenti.

7. Espressione dei risultati

Il titolo di componenti combustibili (C), espresso come percentuale in massa del carbonio presente nel campione, è dato dall'equazione:


$$C\% = 0.06 \times \frac{V_1 - V_2}{E}$$

dove:

E = massa in grammi del campione di prova,

V₁=volume totale in millilitri di acido cloridrico 0,1 mol/l aggiunto dopo il cambiamento di colore della fenolftaleina,

V₂=volume in millilitri della soluzione d'idrossido di sodio 0,1 mol/l utilizzata per la titolazione di ritorno.



Metodo 4 Determinazione dei valori del pH

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento stabilisce il procedimento per determinare il pH della soluzione di un concime semplice a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

2. Principio

Misurazione del pH di una soluzione di nitrato ammonico per mezzo di un pH-metro.

3. Reattivi

Acqua distillata o demineralizzata, esente da biossido di carbonio.

3.1. Soluzione tampone, pH 6,88 a 20 °C

Sciogliere $3,40 \pm 0,01$ g di fosfato monopotassico (KH₂PO₄) in circa 400 ml d'acqua. Sciogliere quindi $3,55 \pm 0,01$ g di fosfato monosodico (Na₂HPO₄) in circa 400 ml d'acqua. Trasferire quantitativamente le due soluzioni in un pallone tarato da 1 000 ml, portare a volume ed omogeneizzare. Conservare tale soluzione in un recipiente a chiusura ermetica.

3.2. Soluzione tampone, pH 4,00 a 20 °C

Sciogliere $10,21 \pm 0,01$ g di ftalato monopotassico (KHC₈O₄H₄) in acqua, trasferire quantitativamente in un pallone tarato da 1 000 ml, portare a volume ed omogeneizzare.

Conservare tale soluzione in un recipiente a chiusura ermetica.

onsentito utilizzare le soluzioni titolate in commercio.

4. Apparecchiatura

pH-metro, con un elettrodo di vetro e l'altro di calomelano od elettrodi equivalenti, sensibilità di 0,05 unità pH.

5. Modo di operare

5.1. Taratura del pH-metro

Tarare il pH-metro (4) alla temperatura di 20 (\pm 1) °C servendosi delle soluzioni tampone (3.1), (3.2) o (3.3). Far passare una leggera corrente d'azoto sulla superficie della soluzione mantenendola per l'intera durata della prova.

5.2. **Determinazione**

Versare 100,0 ml d'acqua su 10 (\pm 0,01) g di campione in un becher da 250 ml. Rimuovere gli insolubili per filtrazione, decantazione o centrifugazione del liquido. Misurare il pH della soluzione limpida alla temperature di 20 \pm 1 °C seguendo lo stesso procedimento utilizzato per la taratura del pH-metro.

6. Espressione dei risultati

Esprimere il risultato in unità pH, con l'approssimazione di 0,1 unità, e specificare la temperatura alla quale si è operato.

Metodo 5 Analisi granulometrica

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per la setacciatura di prova dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

2. Principio

Il campione da sottoporre a prova viene vagliato manualmente o meccanicamente con una serie di tre setacci. Si registra quindi la massa trattenuta da ciascun setaccio e si calcolano le percentuali del materiale che passa attraverso i setacci prestabiliti.

3. Apparecchiatura

- 3.1. Setacci di prova a rete metallica del diametro di 200 mm con maglie rispettivamente di 2,0 mm, 1,0 mm e 0,5 mm di serie normalizzate. Un coperchio ed un contenitore per tali setacci.
- 3.2. Bilancia con sensibilità sino a 0,1 g.

3.3. Vibratore meccanico (se disponibile) in grado d'imprimere al campione un movimento tanto verticale quanto orizzontale.

4. Modo di operare

- 4.1. Suddividere in modo rappresentativo il campione in porzioni di circa 100 g.
- 4.2. Pesare una di queste porzioni con l'approssimazione di 0,1 g.
- 4.3. Disporre i setacci in ordine ascendente (contenitore, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm) e collocare la porzione precedentemente pesata nel setaccio superiore. Fissare il coperchio sopra la serie di setacci.
- 4.4. Agitare manualmente o meccanicamente, impartendo un movimento al tempo stesso verticale ed orizzontale; in caso di procedimento manuale, battere ogni tanto leggermente. Continuare quest'operazione per 10 minuti oppure sino a quando al quantità che passa attraverso ogni setaccio in un minuto risulti inferiore a 0,1 g.
- 4.5. Togliere nell'ordine i setacci dal contenitore e raccogliere il materiale in essi contenuto; all'occorrenza spazzolare delicatamente il rovescio del setaccio con un pennello morbido.
- 4.6. Pesare con l'approssimazione di 0,1 g il materiale rimasto su ciascun setaccio e quello raccolto nel contenitore.

5. Valutazione dei risultati

5.1. Esprimere la massa di ogni frazione in percentuale della massa totale delle frazioni (e non della carica iniziale).

Calcolare la percentuale raccolta nel contenitore (cioè < 0,5 mm): A %

Calcolare la percentuale trattenuta dal setaccio di 0,5 mm: B %

Calcolare la percentuale che ha attraversato il setaccio da 1,0 mm, cioè (A + B) %

La somma delle masse delle frazioni non deve differire dalla massa iniziale di più del 2 %.

5.2. Effettuare almeno due analisi separate; i singoli risultati non devono scostarsi tra loro di più dell'1,0 % per A e di più dell'1,5 % per B. In caso contrario ripetere la prova.

6. Espressione dei risultati

Riportare la media dei due valori di A e quella dei due valori di A + B ottenuti.

Metodo 6 Determinazione del cloro (ioni cloruro)

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento stabilisce il procedimento per determinare il titolo di cloro (ioni cloruro) nei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

2. Principio

Gli ioni cloruro dissolti in acqua vengono determinati per titolazione potenziometrica con nitrato d'argento in soluzione acida.

3. Reattivi

Acqua distillata o demineralizzata, esente da ioni cloruri.

- 3.1. Acetone AR.
- 3.2. Acido nitrico concentrato (densità a 20 $^{\circ}$ C = 1,40 g/ml)
- 3.3. Soluzione titolata di nitrato d'argento 0,1 mol/l. Conservare in bottiglie di vetro scuro.
- 3.4. Soluzione titolata di nitrato d'argento 0,004 mol/l (preparare al momento dell'uso).
- 3.5. Soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio 0,1 mol/l. Pesare, con l'approssimazione di 0,1 mg, 3,7276 g di cloruro di potassio p.a., preventivamente essiccato per un'ora in una stufa a 130 °C e raffreddato in un essiccatore fino a temperatura ambiente. Scioglierli in poca acqua e trasferire quantitativamente la soluzione in un pallone tarato da 500 ml, portando a volume ed agitando.
- 3.6. Soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio 0,004 M (preparare al momento dell'uso).

4. Apparecchiatura

- 4.1. Potenziometro con elettrodo indicatore d'argento ed elettrodo di riferimento al calomelano, sensibilità 2 mV, potenziale da 500 a + 500 mV.
- 4.2. Ponte salino, contenente una soluzione satura di nitrato di potassio, collegato con l'elettrodo al calomelano (4.1), provvisto all'estremità di setti porosi.
- 4.3. Agitatore magnetico con barretta rivestita in teflon.
- 4.4. Microburetta a punta sottile, con divisioni da 0,01 ml.

5. Modo di operare

5.1. Standardizzazione della soluzione di nitrato d'argento

Prelevare 5,00 ml e 10,00 ml della soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio (3.6) e versarla in due becher a base larga di capacità adeguata (ad esempio 250 ml). Effettuare sul contenuto di ciascun becher la seguente titolazione:

Aggiungere 5 ml della soluzione di acido nitrico (3.2), 120 ml di acetone (3.1) e la quantità d'acqua occorrente per portare il volume complessivo a circa 150 ml. Introdurre nel becher la barretta dell'agitatore magnetico (4.3) e mettere in moto l'agitatore. Immergere nella soluzione l'elettrodo d'argento (4.1) e l'estremità libera del ponte (4.2). Collegare gli elettrodi al potenziometro (4.1) e, dopo aver controllato lo zero dello strumento, annotare il valore del potenziale iniziale.

Titolare con la microburetta (4.4), aggiungendo inizialmente 4 o 9 ml rispettivamente della soluzione di nitrato d'argento corrispondente alla soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio utilizzata. Continuare ad aggiungere quantità successive di 0,1 ml per le soluzioni 0,004 mol/l e 0,05 ml per le soluzioni 0,1 mol/l. Dopo ogni aggiunta attendere che il potenziale si

stabilizzi.

Annotare nelle prime due colonne di una tabella i volumi aggiunti ed i corrispondenti valori del potenziale.

In una terza colonna annotare gli incrementi successivi ($\Delta_1 E$) del potenziale E. In una quarta colonna annotare le differenze ($\Delta_2 E$), positive o negative, tra gli incrementi di potenziale ($\Delta_1 E$). La fine della titolazione corrisponde all'aggiunta di quella porzione di 0,1 o 0,05 ml (V_1) della soluzione di nitrato d'argento che dà il valore massimo di $\Delta_1 E$.

Il volume esatto (V_{eq}) della soluzione di nitrato d'argento corrispondente alla fine della reazione è dato dalla formula:

$$V_{\rm eq} = V_0 + \left(V_1 \times \frac{\rm b}{\rm B}\right)$$

dove:

 V_0 = volume totale, in millilitri, della soluzione di nitrato d'argento immediatamente inferiore al volume che ha dato il massimo incremento di $\Delta_1 E$,

 V_1 = volume, in millilitri, dell'ultima porzione della soluzione di nitrato d'argento aggiunta (0,1 o 0,05 ml),

b = ultimo valore positivo di Δ_2 E,

B = somma dei valori assoluti dell'ultimo valore positivo di $Δ_2E$ e del primo valore negativo di $Δ_2E$ (vedi esempio nella tabella 1).

5.2. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco e tenerne conto nel calcolo del risultato finale.

Il risultato V₄ della prova in bianco dei reattivi è dato, in millilitri, dalla formula:

$$V_4 = 2V_3 - V_2$$

dove:

 V_2 = valore, in millilitri, del volume esatto (V_{eq}) della soluzione di nitrato d'argento corrispondente alla titolazione di 10 ml della soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio utilizzata, V_3 = valore, in millilitri, del volume esatto (V_{eq}) della soluzione di nitrato d'argento corrispondente alla titolazione di 5 ml della soluzione standard di riferimento di cloruro di potassio utilizzata.

5.3. Prova di controllo

La prova in bianco può al tempo stesso servire a controllare il buon funzionamento dell'apparecchio e la corretta esecuzione del procedimento.

5.4. Dosaggio

Prelevare una porzione del campione di massa compresa tra 10 e 20 g e pesarla con l'approssimazione di 0,01 g. Trasferirla quantitativamente in un becher da 250 ml. Aggiungere 20 ml d'acqua, 5 ml di soluzione di acido nitrico (3.2), 120 ml di acetone (3.1) e la quantità d'acqua occorrente per portare il volume complessivo a circa 150 ml.

Introdurre nel becher la barretta dell'agitatore magnetico (4.3), porre il becher sull'agitatore e mettere in moto quest'ultimo. Immergere nella soluzione l'elettrodo d'argento (4.1) e l'estremità libera del ponte salino (4.2), collegare gli elettrodi al potenziometro (4.1) e, dopo aver verificato lo zero dell'apparecchio, annotare il valore del potenziale iniziale.

Titolare con la soluzione di nitrato d'argento servendosi della microburetta (4.4), con aggiunte successive di 0,1 ml. Dopo ogni aggiunta attendere che il potenziale si stabilizzi.

Continuare la titolazione come specificato in 5.1, cominciando dal quarto paragrafo: «Annotare nelle prime due colonne di una tabella i volumi aggiunti ed i corrispondenti valori del potenziale ...».

6. Espressione dei risultati

Esprimere il risultato dell'analisi in percentuale di cloro contenuto nel campione tal quale. Calcolare la percentuale di cloro (Cl) per mezzo dell'equazione:

$$\mathrm{Cl}\,\% = \frac{0{,}3545\,\times\,\mathrm{T}\,\times(\mathrm{V}_5-\mathrm{V}_4)\times100}{\mathrm{m}}$$

dove:

T = concentrazione della soluzione di nitrato d'argento utilizzata in mol/l,

 V_4 = risultato in ml della prova in bianco (5.2),

 V_5 = valore in ml di V_{eq} corrispondente al dosaggio (5.4),

m = massa in g del campione.

Tabella 1: Esempio

Volume della soluzione di nitrato d'argento V	E	$\Lambda_1 \mathbf{E}$	Λ ₂ E		
(ml)	(mV)				
4,80	176				
4,90	211	35	+ 37		
5,00	283	72	_ 49		
5,10	306	23	10		
5,20	319	13			
$V_{eq} = 4.9 + 0.1 \times \frac{37}{37 + 49} = 4.943$					

Metodo 7 **Determinazione del rame**

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento stabilisce il procedimento per determinare il titolo di rame nei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

2. Principio

Si scioglie il campione in acido cloridrico diluito e si determina il titolo di rame per spettrofotometria d'assorbimento atomico.

3. Reattivi

- 3.1. Acido cloridrico (densità a 20 °C = 1,18 g/ml).
- 3.2. Soluzione d'acido cloridrico 6 mol/l.
- 3.3. Soluzione 0,5 mol/l d'acido cloridrico.
- 3.4. Nitrato ammonico.
- 3.5. Acqua ossigenata al 30 %.
- 3.6. Soluzione di rame (5) (soluzione madre): pesare, con l'approssimazione di 0,001 g, 1 g di rame puro, scioglierlo in una soluzione d'acido cloridrico ml 6 mol/l (3.2), aggiungere gradualmente 5 ml di acqua ossigenata (3.5) e diluire con acqua fino ad 1 litro. 1 ml di tale soluzione contiene 1 000 µg di rame (Cu).
- 3.6.1. Soluzione di rame (diluita): diluire 10 ml di soluzione madre (3.6) con acqua fino a 100 ml e diluire quindi 10 ml della soluzione ottenuta con acqua fino a 100 ml; 1 ml di tale soluzione contiene 10 µg di rame (Cu).

Preparare questa soluzione al momento dell'uso.

4. Apparecchiatura

Spettrofotometro di assorbimento atomico con lampada al rame (324,8 nm).

5. Modo di operare

5.1. Preparazione della soluzione da sottoporre all'analisi

Pesare, con l'approssimazione di 0,001 g, 25 g del campione, porlo in un becher da 400 ml, aggiungere con cautela 20 ml d'acido cloridrico (3.1) (la reazione può essere violenta per lo sviluppo di biossido di carbonio). All'occorrenza aggiungere altro acido cloridrico. Una volta terminata l'effervescenza fare essiccare a bagnomaria, rimescolando di tanto in tanto con una bacchetta di vetro. Aggiungere 15 ml della soluzione d'acido cloridrico 6 mol/l (3.2) e 120 ml d'acqua. Rimescolare con la bacchetta di vetro, che va lasciata nel becher, e coprire il becher con un vetro da orologio. Far bollire lentamente la soluzione fino a completa dissoluzione e

raffreddare.

Trasferire quantitativamente la soluzione in un matraccio tarato da 250 ml, lavando il becher una volta con 5 ml di acido cloridrico 6 mol/l (3.2) e due volte con 5 ml d'acqua bollente. Completare il volume con acido cloridrico 0,5 mol/l (3.3) ed omogeneizzare accuratamente.

Filtrare su carta da filtro esente da rame (6), scartando i primi 50 ml di filtrato.

5.2. Prova in bianco

Effettuare una prova in bianco priva unicamente del campione da analizzare e tenerne conto nel calcolo dei risultati finali.

5.3. Determinazione

5.3.1. Preparazione delle soluzioni contenenti il campione e di quella in bianco per la prova.

Diluire le soluzioni contenenti il campione (5.1) e la soluzione in bianco (5.2) con la soluzione 0,5 mol/l d'acido cloridrico (3.3) fino ad una concentrazione di rame rientrante nel campo ottimale di misurazione dello spettrofotometro. Di solito non occorre diluire.

5.3.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Preparare, diluendo la soluzione standard a 3.6.1 con la soluzione di acido cloridrico 3.3, almeno 5 soluzioni di riferimento corrispondenti al campo di misurazione ottimale dello spettrofotometro (da 0 a 5,0 mg/l di Cu). Prima di completare al volume aggiungere a ciascuna soluzione nitrato d'ammonio (3.4) così da arrivare ad una concentrazione di 100 mg per ml in peso.

5.4. Misure

Preparare lo spettrofotometro (4) per le misurazioni alla lunghezza d'onda di 324,8 nm usando una fiamma ossidante aria-acetilene. Spruzzare successivamente per tre volte la soluzione di riferimento (5.3.2), la soluzione contenente il campione e la soluzione in bianco (5.3.1), lavando a fondo lo strumento con acqua distillata ad ogni vaporizzazione. Tracciare la curva di taratura riportando in ordinate gli assorbimenti medi di ogni standard usato ed in ascisse le corrispondenti concentrazioni di rame in µg/ml.

Determinare la concentrazione di rame nelle soluzioni finali contenenti il campione e nella soluzione in bianco per mezzo della curva di taratura.

6. Espressione dei risultati

Calcolare il titolo di rame del campione tenendo conto della massa del campione di prova, delle diluizioni effettuate nel corso dell'analisi e del valore del bianco. Esprimere il risultato in mg Cu/kg.

4. Determinazione della detonabilità

4.1. Oggetto e campo d'applicazione

Il presente documento definisce il procedimento da seguire per determinare la resistenza alla detonazione di concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto.

4.2. Principio

S'introduce il campione in esame in un tubo d'acciaio e lo si espone all'urto provocato dalla detonazione di una carica esplosiva d'innesco. La propagazione della detonazione viene determinata in riferimento al grado di compressione dei cilindri di piombo sui quali il tubo poggia orizzontalmente durante la prova.

4.3. Materiali

4.3.1. Esplosivo plastico con un titolo di pentrite dell'83-86 %:

densità: 1 500 -1 600 kg/m³;

velocità di detonazione : da 7 300 a 7 700 m/s

massa : $500 (\pm 1)$ g.

4.3.2. Sette pezzi di miccia detonante con involucro non metallico:

carica nominale: 11-13 g/m;

lunghezza di ogni spezzone : $400 (\pm 2)$ mm.

4.3.3. Elemento compresso di esplosivo secondario, con una cavità destinata ad alloggiare il detonatore:

esplosivo : esogene/cera 95/5 o tetrile od altro esplosivo secondario analogo, con o senza aggiunta di grafite;

densità: 1 500 -1 600 kg/m³;

diametro: 19-21 mm; altezza: 19-23 mm;

cavità centrale per il detonatore : diametro 7-7,3 mm, profondità 12 mm.

4.3.4. Tubo d'acciaio privo di saldature conforme alla norma ISO 65 — 1981, serie pesante, con dimensioni nominali DN 100 (4"):

diametro esterno : 113,1-115,0 mm; spessore della parete : 5,0-6,5 mm;

lunghezza : 1 005 (\pm 2) mm.

4.3.5. Piastra di base:

materiale : acciaio con buone doti di saldabilità;

dimensioni: 160 × 160 mm

spessore: 5-6 mm.

4.3.6. Sei cilindri di piombo:

diametro : $50 (\pm 1) \text{ mm}$ altezza : 100 a 101 mm

materiale : piombo dolce con purezza pari o superiore al 99,5 %.

4.3.7. Blocco d'acciaio:

lunghezza : almeno 1 000 mm larghezza : almeno 150 mm altezza : almeno 150 mm

massa: almeno 300 kg se il blocco non posa su una base indeformabile.

4.3.8. Manicotto di plastica o di cartone per la carica d'innesco:

spessore della parete: 1,5-2,5 mm;

diametro: 92-96 mm; altezza: 64-67 mm.

natore (elettrico o no) con potenza da 8 a 10.

4.3.10. Disco di legno:

diametro : 92-96 mm. Il diametro deve corrispondere al diametro interno

del manicotto in materia plastica o in cartone (4.3.8);

spessore : 20 mm.

4.3.11. Asta di legno di dimensioni identiche a quelle del detonatore (4.3.9).

4.3.12. Spilli della lunghezza massima di 20 mm.

4.4. Modo di operare

4.4.1. Preparazione della carica d'innesco da inserire nel tubo d'acciaio

In funzione dei materiali disponibili vi sono due metodi per innescare l'esplosivo della carica d'innesco.

4.4.1.1. Innesco simultaneo in sette punti

La carica d'innesco pronta all'uso è illustrata nella figura 1.

- 4.4.1.1.1. Praticare nel disco di legno (4.3.10) un foro parallelo al suo asse in corrispondenza del centro ed altri sei fori distribuiti simmetricamente in una circonferenza concentrica del diametro di 55 mm. Il diametro dei fori dev'essere compreso tra i 6 ed i 7 mm (vedi sezione A-B della figura 1), in funzione del diametro della miccia detonante utilizzata (4.3.2).
- 4.4.1.1.2. Tagliare sette spezzoni della miccia detonante morbida (4.3.2) della lunghezza di 400 mm ciascuno, effettuando un taglio netto e sigillando subito l'estremità con un adesivo in modo da evitare ogni perdita d'esplosivo. Far passare i sette spezzoni attraverso i sette fori del disco di legno (4.3.10) finché le loro estremità sporgono di qualche centimetro dall'altra parte del

disco. Inserire quindi trasversalmente nella guaina di tela degli spezzoni di miccia, ad una distanza di 5-6 mm da ciascuna estremità, uno spillo (4.3.12) ed a partire da questo spalmare di colla lo spezzone stesso per circa 2 cm. Tirare infine ciascuno spezzone dall'altra estremità in modo da portare lo spillo a contatto con il disco di legno.

- 4.4.1.1.3. Dare all'esplosivo plastico (4.3.1) la forma di un cilindro del diametro di 92-96 mm in funzione del diametro del manicotto (4.3.8) ed introdurlo nel manicotto stesso posizionato verticalmente su una superficie liscia. Inserire quindi dall'alto nel manicotto il disco di legno (½) con i sette spezzoni di miccia detonante pressandolo sull'esplosivo. L'altezza del manicotto (64-67 mm) dev'essere resa tale che il bordo superiore del disco di legno sia a filo con il manicotto. Fissare infine quest'ultimo con punti metallici al bordo del disco su tutta la sua circonferenza.
- 4.4.1.1.4. Raggruppare attorno all'asta di legno (4.3.11) le estremità libere dei sette spezzoni di miccia detonante in modo che risultino allineate su uno stesso piano perpendicolare all'asta stessa, attorno alla quale andranno quindi fissate con nastro adesivo (s).

4.4.1.2. Innesco centrale mediante una compressa d'esplosivo

La carica d'innesco pronta all'uso è illustrata nella figura 2.

4.4.1.2.1. Fabbricazione di una compressa

Con le precauzioni del caso versare 10 g di un esplosivo secondario (4.3.3) in una forma avente un diametro interno di 19-21 mm compattandoli sino ad ottenere la forma e la densità richieste.

(Il rapporto diametro/altezza dev'essere di 1 : 1 circa).

Collocare al centro del fondo della forma un blocchetto cilindrico avente l'altezza di 12 mm ed il diametro di 7,0-7,3 mm (in funzione del diametro del detonatore utilizzato), in modo da formare nell'elemento compresso una cavità cilindrica in cui successivamente inserire il detonatore.

4.4.1.2.2. Preparazione della carica d'innesco

Collocare l'esplosivo plastico (4.3.1) nel manicotto (4.3.8) posizionato verticalmente su una superficie liscia e comprimerlo quindi con una sagoma di legno in modo da conferire all'esplosivo una forma cilindrica con una cavità centrale. Inserire la compressa in tale cavità. Coprire l'esplosivo di forma cilindrica con un disco di legno (4.3.10) munito di foro centrale di 7,0-7,3 mm destinato all'introduzione di un detonatore. Fissare al manicotto il disco di legno con nastro adesivo incrociato. Assicurarsi che il foro del disco e la compressa siano coassiali inserendo l'asta di legno (4.3.11).

4.4.2. Preparazione del tubo d'acciaio per la prova di scoppio

Ad una estremità del tubo d'acciaio (4.3.4) praticare due fori diametralmente opposti del diametro di 4 mm perpendicolarmente alla generatrice e ad una distanza di 4 mm dal bordo.

Saldare di testa la piastra di base (4.3.5) all'estremità opposta del tubo in modo che l'angolo retto compreso tra la piastra di base e la parete del tubo sia colmato con il metallo d'apporto lungo l'intero perimetro del tubo stesso.

4.4.3. Riempimento e caricamento del tubo d'acciaio

Si vedano le figure 1 e 2.

- 4.4.3.1. Mantenere il campione, il tubo d'acciaio e la carica d'innesco ad una temperatura di 20 (± 5) °C. Per effettuare due prove occorrono da 16 a 18 kg di campione.
- 4.4.3.2. Disporre il tubo verticalmente con la piastra di base quadrata poggiante su una superficie fissa e piana, preferibilmente di cemento. Riempire il tubo con il campione per un terzo della sua altezza; sollevarlo quindi di 10 cm e lasciarlo ricadere verticalmente sul piano di lavoro per cinque volte in modo da compattare al massimo il perlato od i granuli. Per accelerare il compattamento far vibrare il tubo percuotendolo sulla parete esterna fra una ricaduta e l'altra, per complessive 10 volte, con un martello del peso di 750-1 000 g.

Ripetere il procedimento dopo un'altra aggiunta di campione. Aggiungere infine un ultimo quantitativo in modo che dopo il compattamento ottenuto mediante dieci sollevamenti e ricadute del tubo, intervallati complessivamente da 20 colpi di martello, la carica riempia il tubo fino a 70 mm dal suo orifizio.

Regolare il livello di riempimento del tubo d'acciaio in modo da garantire che la carica d'innesco da introdurvi successivamente (4.4.1.1 o 4.4.1.2) risulti aderente all'intera superficie del campione stesso.

4.4.3.3. Inserire la carica d'innesco nel tubo a contatto con il campione in modo che il bordo superiore del disco di legno venga a trovarsi 6 mm al di sotto dell'estremità del tubo. Per realizzare l'indispensabile stretto contatto tra l'esplosivo ed il campione aggiungere o prelevare opportunamente modeste quantità di campione. Inserire coppiglie nei fori praticati nel bordo superiore del tubo, come indicato nelle figure 1 e 2, e ripiegarne le estremità contro il tubo.

4.4.4. Posizionamento del tubo d'acciaio e dei cilindri di piombo (si veda la figura 3)

- 4.4.4.1. Numerare da 1 a 6 le basi dei cilindri di piombo (4.3.6). Riportare sulla linea mediana di un blocco d'acciaio (4.3.7) disposto su una base orizzontale sei contrassegni distanziati fra loro di 150 mm, facendo sì che il primo contrassegno disti almeno 75 mm dallo spigolo del blocco d'acciaio. Su ciascuno di tali contrassegni disporre verticalmente un cilindro di piombo in modo che i centri delle basi dei cilindri cadano sui contrassegni stessi.
- 4.4.4.2. Disporre orizzontalmente il tubo d'acciaio preparato secondo le modalità di cui al punto 4.4.3 sui cilindri di piombo in modo che la sua generatrice risulti parallela alla mediana del blocco di acciaio e che il bordo del tubo saldato alla piastra di base disti 50 mm dal cilindro di piombo n. 6. Per impedire il rotolamento del tubo inserire tra le superfici superiori dei cilindri di piombo e la parete del tubo piccoli cunei di legno (uno per lato) ovvero piazzare una croce di legno tra il tubo ed il blocco d'acciaio.

Nota: Accertarsi che il tubo sia in contatto con tutti i cilindri di piombo; eventuali leggere curvature della superficie del tubo possono venir compensate ruotando il tubo stesso sul suo asse; se un cilindro di piombo risulta troppo alto (100 mm) batterlo leggermente con un martello sino ad ottenere l'altezza prescritta.

4.4.5. Preparazione della detonazione

4.4.5.1. Sistemare il dispositivo di prova di cui al punto 4.4.4 in un bunker od in un vano sotterraneo opportunamente attrezzato (ad es. galleria di miniera o tunnel). Garantire che la temperatura del tubo d'acciaio sia mantenuta a $20 (\pm 5)$ °C prima della detonazione.

Nota: Qualora per l'esplosione non si disponga di vani del tipo descritto si può all'occorrenza effettuare la prova in una fossa rivestita di calcestruzzo e coperta con travi di legno. Poiché l'esplosione può dar luogo alla proiezione di schegge d'acciaio dotate di elevata energia cinetica occorre mantenere un'opportuna distanza da abitazioni e vie di transito.

- 4.4.5.2. Se si adopera una carica d'innesco con accensione in sette punti, verificare che gli spezzoni di miccia detonante sono tesi come indicato nella nota al punto 4.4.1.1.4 ed abbiano una posizione quanto più orizzontale possibile.
- 4.4.5.3. Sostituire infine l'asta di legno con il detonatore. Non accendere le micce prima che la zona sia stata evacuata e che gli addetti si siano messi al riparo.
- 4.4.5.4. Far detonare l'esplosivo.
- 4.4.6. Attendere il tempo necessario per lo smaltimento dei fumi (prodotti di decomposizione gassosi ed a volte tossici come ad esempio i gas nitrosi), quindi recuperare i cilindri di piombo e misurarne l'altezza con un calibro a corsoio.

Per ognuno dei cilindri di piombo contrassegnati annotare l'entità dello schiacciamento espressa in percentuale dell'altezza iniziale di 100 mm. Nel caso di schiacciamento obliquo dei cilindri rilevare i valori massimo e minimo e calcolare la media.

- 4.4.7. All'occorrenza è consentito impiegare un provino per misurare in continuo la velocità di detonazione per mezzo di una sonda; detto provino va inserito nel senso dell'asse longitudinale del tubo o lungo la parete laterale dello stesso.
- 4.4.8. Per ogni campione vanno effettuate due prove di scoppio.


4.5. Certificato di prova


Nel certificato di prova vanno riportati i seguenti parametri per ciascuna delle due prove di scoppio:


- valori misurati del diametro esterno del tubo d'acciaio e dello spessore della parete,
- durezza Brinell del tubo d'acciaio,
- temperatura del campione e del tubo immediatamente prima dello scoppio,
- densità apparente (kg/m³) del campione caricato nel tubo d'acciaio,
- altezza di ogni cilindro di piombo a prova avvenuta, con indicazione del corrispondente numero d'ordine del cilindro,
- metodo di accensione adottato per la carica d'innesco.

4.5.1. Valutazione dei risultati della prova

Se per ciascuna prova la compressione subita da almeno un cilindro di piombo non supera il 5 % la prova è da ritenersi conclusiva ed il campione conforme alle prescrizioni dell'allegato III.2.







ALLEGATO 6

Allegato 13 Registro dei fertilizzanti

Parte Prima. Iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti

- 1. Il fabbricante che intende immettere un fertilizzante sul mercato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, si registra conformemente all'allegato 14 e provvede all'iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti per via telematica mediante collegamento al portale Mipaaf-Sian del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp.
- 2. Al fine di attivare detta procedura, il fabbricante effettua, direttamente o per tramite di suo delegato, l'iscrizione come utente qualificato ai servizi online del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per l'iscrizione di ogni prodotto, il fabbricante deve obbligatoriamente indicare:

- l'anagrafica del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
- mesolementi i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all'Allegato 2, ai Correttivi di cui all'Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all'Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all'Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all'Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi;
- microelementi i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all'Allegato 2, ai Correttivi di cui all'Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all'Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all'Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all'Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi;
- l'elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenuti nel fertilizzante ed eventuali requisiti richiesti;

Il fabbricante, per completare la registrazione online, è tenuto ad allegare per ogni prodotto i seguenti documenti in formato PDF, in lingua italiana:

- descrizione del processo produttivo, in cui si definiscono e descrivono le fasi del processo di produzione ed i relativi parametri di processo;
- elenco delle materie prime in dettaglio, con informazioni sull'origine e loro caratteristiche;
- i risultati dell'analisi chimica effettuata sul prodotto relativa ai titoli/elementi/sostanze utili richiesti per la denominazione del tipo.
- ove richiesto il numero di registrazione ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009;
- ove richiesto il numero di riconoscimento ai sensi dell'art. 24 lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009;
- la dichiarazione di non addizione intenzionale di prodotti fitosanitari di cui al regolamento CE n.1107/2009 e al regolamento UE n.540/2011 e s.m.i., ad esclusione di prodotti dual-use;
- i dati riportati nell'etichetta del prodotto che verrà posto in commercio e/o del documento di accompagnamento in lingua italiana.

Ai sensi del Codice del Consumo (art. 20 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) nella denominazione commerciale e/o nelle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto/documenti commerciali e in tutta la documentazione presentata ai fini dell'iscrizione o della variazione del prodotto al Registro dei fertilizzanti è vietato l'utilizzo di termini che fanno riferimento ad azioni fitosanitarie o biocide. È, inoltre, vietato utilizzare detti riferimenti nelle schede tecniche e/o informative in quanto inducono in inganno il consumatore/agricoltore perché richiamano funzioni diverse da quelle fertilizzanti, così come definite all'articolo 2 – Definizioni di cui al D.Lgs. 75/2010.

- 3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo), entro 30 giorni dall'evento, utilizzando la funzione presente sul portale di cui al punto 1.
- 4. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione non può essere inferiore al 5%, e superiore al 15%.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a) con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
- b) con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta;
- c) sulla base delle segnalazioni ricevute;
- d) sulla base delle risorse disponibili.
- 4. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 è predisposto un piano annuale dei controlli dei prodotti fertilizzanti per la verifica degli elementi dichiarati nelle domande di iscrizione che caratterizzano i fertilizzanti.
- 5. La Direzione generale, dello sviluppo rurale, Ufficio DISR V Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede all'emanazione del provvedimento di iscrizione e alla pubblicazione del "Registro dei fertilizzanti" aggiornato con cadenza almeno trimestrale.
- 6. Sono cancellati, revocati o sospesi d'ufficio dal Registro dei fertilizzanti i prodotti:
 - a) di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieti la circolazione e l'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
 - b) in caso di inosservanza dei requisiti per l'immissione sul mercato e / o degli obblighi dell'operatore economico;
 - c) a seguito dell'intervento delle autorità di controllo e alla notifica da parte di quest'ultimo.
- 7. Il fabbricante di fertilizzanti è informato della decisione di cancellazione, revoca o sospensione della registrazione entro un massimo di cinque giorni lavorativi dalla decisione.
- 8. Ogni comunicazione inerente il Registro dei prodotti fertilizzanti deve essere inviata via PEC al seguente indirizzo:

aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

Parte Seconda

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

- 1. Il Fabbricante che intende immettere un fertilizzante consentito in agricoltura biologica sul mercato, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti conformemente alla parte prima del presente allegato ed a fornire obbligatoriamente le informazioni relative ai requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 e 5 della Tabella 1 del presente allegato.
- 2. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel regolamento (UE) n. 2018/848 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/1165 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 3. L'art. 2, del regolamento (UE) n. 2021/1165 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento (UE) 2018/848 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.
- 4. Ai sensi dell'art. 5, lettera f), punto iii e articolo 11 del regolamento (UE) n. 2018/848 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.
- 5. Sono consentiti in agricoltura biologica solo i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.
- 6. Il fabbricante deve riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la formulazione del fertilizzante.
- 7. Il fabbricante deve riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "Consentito in agricoltura biologica", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.
- 8. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 è predisposto un piano annuale dei controlli dei prodotti fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica per la verifica degli elementi dichiarati nelle domande di iscrizione che caratterizzano il fertilizzante.

TABELLA 1

ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

- 1. Nel rispetto di quanto indicato dal reg. (UE) 2018/848 all'art.5 lettera g) punto iii, l'impiego dei fertilizzanti elencati nel presente allegato si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive delle colture e non siano disponibili pratiche agronomiche o sufficienti risorse naturali interne ai sistemi colturali in alternativa al loro impiego.
- 2. Nel rispetto di quanto indicato in allegato 8, punto 9 del presente decreto legislativo, tutti i Fertilizzanti consentiti in agricoltura Biologica devono riportare in etichetta l'elenco delle materie prime impiegate per la produzione del fertilizzante e, se del caso, i requisiti aggiuntivi previsti in colonna 4 della presente Tabella.
- 3. Nel rispetto dei principi generali e tecnici dettati dalla regolamentazione europea per le produzioni biologiche non è ammesso l'uso di concimi a base microelementi del presente Decreto se prodotti a partire da sali contenenti elementi primari della fertilizzazione quali azoto e fosforo. Ne consegue l'obbligo dell'indicazione in etichetta del sale da cui deriva il microelemento dichiarato.

CONCIMI NAZIONALI

(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi fosfatici (con riferimento al punto 2.3 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N. 1	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
7	Scorie di defosforazione: - Fosfati Thomas - Scorie Thomas	Scorie di defosforazione (fosfati Thomas o scorie Thomas)		Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silico-fosfati di calcio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 12 % P ₂ O ₅ fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di anidride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2 % oppure 10 % P ₂ O ₅ fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2 % finezza di macinazione: — passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. — passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm. dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
13	Fosfato	Fosfato allumino-	Tenore in cadmio inferiore	Prodotto ottenuto in forma amorfa

	alluminocalcico	calcico	o pari a 90	mediante trattamento termico e
			· Part in /	macinazione, contenente come
				componenti essenziali fosfati di calcio
				e di alluminio
				titolo minimo di nutrienti (percentuale
				del peso):
				30 % P ₂ O ₅ fosforo valutato come P ₂ O ₅
				solubile in acidi minerali, di cui
				almeno il 75 % del titolo dichiarato di
				P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico
				alcalino (Joulie)
				finezza di macinazione:
				— passaggio di almeno il 90 % del
				peso al setaccio a maglie di 0,160
				mm.
				— passaggio di almeno il 98 % del
				peso al setaccio a maglie di 0,630
				mm.
				fino al 15 luglio 2022, tenore di
				cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di
				P ₂ O ₅
				dal 16 luglio 2022 si applicano i
				pertinenti limiti di contaminanti fissati
				nel regolamento (UE) 2019/1009
				impiego limitato ai terreni basici (pH
				> 7,5)
14	Fosfato naturale	Fosfato naturale	Tenore in cadmio inferiore	Prodotto ottenuto dalla macinazione di
	tenero	tenero	o pari a 90	fosfati naturali teneri e contenente
				come componenti essenziali fosfato
				tricalcico e carbonato di calcio titolo
				minimo di nutrienti (percentuale del
				peso):
				25 %P2O5
				Fosforo valutato come P2O5 solubile
				negli acidi minerali, di cui almeno il
				55 % del titolo dichiarato di P2O5
				solubile in acido formico al 2 %
				finezza di macinazione:
				— passaggio di almeno il 90 % del
				peso al setaccio a maglie di 0,063
				mm.
				— passaggio di almeno il 99 % del
				peso al setaccio a maglie di 0,125
				mm.
				Fino al 15 luglio 2022, tenore di
				cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di
				P2O5 dal 16 luglio 2022 si applicano i
				pertinenti limiti di contaminanti fissati
1	į.	1	i	nel regolamento (UE) 2019/1009

Concimi potassici (con riferimento al punto 2.5 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N	. Denominazione del tipo ai sensi	Denominazione del prodotto ai	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE
	del presente	sensi del Reg. UE	agricoltura biologica ai	2021/1165
	Decreto	2021/1165	sensi del Reg. UE	
			2021/1165 e della	

1			normativa nazionale	5
	2	3	4	
4	Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio o kainite		Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 9 % K ₂ O potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua 2 % MgO magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009.
8	Solfato di potassio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
9	Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
10	Kieserite con solfato di potassio	Solfato di magnesio (kieserite) solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio. Solo di origine naturale	Solo di origine naturale

Concimi PK (con riferimento al punto 3.4 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N. 1	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
2	Concime PK		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso e i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che lo compongono

Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al punto 7 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N.	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi per	Descrizione, condizioni e limiti
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	l'ammissibilità in	specifici imposti dal Reg. UE
	del presente	sensi del Reg. UE	agricoltura biologica ai	2021/1165
	Decreto	2021/1165	sensi del Reg. UE	
			2021/1165 e della	



1	2	3	normativa nazionale 4	5
5	Solfato di calcio	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	Prodotto d'origine naturale contenente solfato di calcio a vari gradi d'idratazione titolo minimo di nutrienti (percentuale in termini di peso): 25 % CaO 35 % SO3 calcio e zolfo valutati come CaO + SO3 totale finezza di macinazione: — passaggio di almeno l'80 % al setaccio a maglie di 2 mm, — passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm. dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
6	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio	Solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio
10	Zolfo elementare	Zolfo elementare		Fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 Dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/10091
11	Kieserite	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	, ,
12	Solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	
13	Soluzione di solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo 8 dell'Allegato 1 del presente Decreto).

Sono ammessi tutti i concimi inorganici per l'apporto di microelementi elencati al punto 8 dell'Allegato 1 del presente Decreto

Agenti complessanti:

- idrolizzati di proteine animali (il concime non è applicabile alle parti commestibili della coltura)
- estratto vegetale contenente tannini solo se di origine naturale
- acido lignosolfonico
- acido eptagluconico.

Calce naturale (con riferimento al capitolo 9.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

N.	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi per	Descrizione, condizioni e limiti
11.	del tipo ai sensi	del prodotto ai	l'ammissibilità in	specifici imposti dal Reg. UE
	del presente	sensi del Reg. UE	agricoltura biologica ai	2021/1165
	Decreto	2021/1165	sensi del Reg. UE	2021/1103
	Decreto	2021/1103	2021/1165 e della	
1			normativa nazionale	5
1		2	4	3
	2	3	4	
1)	2	0 1 4 1 1 1 1	G 1 1: : : 4 1	
1a)	Calcare qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare	Solo di origine naturale	
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
1b)	Calcare di prima qualità	Carbonato di calcio	Solo di origine naturale	
	1	(creta, marna, calcare		
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
2a)	\mathcal{E}	Carbonato di calcio	Solo di origine naturale	
	qualità di base	(creta, marna, calcare		
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
		Carbonato di calcio e di		
		magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio		
		macinato, calcare)		
2b)	Calcare magnesifero di		Solo di origine naturale	
20)	prima qualità	(creta, marna, calcare	Solo di origine naturale	
	prima quanta	macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
		Carbonato di calcio e di		
		magnesio (ad es. creta		
		magnesiaca, magnesio		
		macinato, calcare)		
3a)			Solo di origine naturale	
	qualità di base	(creta, marna, calcare		
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di		
		magnesio (ad es. creta		
		magnesiaca, magnesio		
		macinato, calcare)		
3b)	Calcare dolomitico di		Solo di origine naturale	
	prima qualità	(creta, marna, calcare	_	
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
		Carbonato di calcio e di		
		magnesio (ad es. creta		
		magnesiaca, magnesio macinato, calcare)		
4a)	Calcare marino qualità		Solo di origine naturale	
+a)	di base	(creta, marna, calcare	Solo di origine naturale	
	a1 0000	macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
4b)	Calcare marino di		Solo di origine naturale	
	prima qualità	(creta, marna, calcare		
		macinato, litotamnio,		
		maerl, creta fosfatica)		
5a)			Solo di origine naturale	
	base	(creta, marna, calcare		
		macinato, litotamnio,		
£1-\	C-1 £ 1' '	maerl, creta fosfatica)	Caladianiaina (1	
5b)	Calcare fine di prima	Carbonato di calcio	Solo di origine naturale	

	qualità		(creta, marna, calcare		
			macinato, litotamnio,		
			maerl, creta fosfatica)		
6	Sospensione carbonati	di	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare	Solo di origine naturale	
			macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)		

Varietà di calce ottenute da processi industriali (con riferimento al capitolo 9.3. dell'Allegato 1 del presente decreto)

N. 1	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	2	3	4	5
1a)	Calce da zuccherificio	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola e di canna da zucchero
1b)	Calce da zuccherificio (sospensione)	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola e di canna da zucchero

Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi per	Descrizione, condizioni e
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	l'ammissibilità in	limiti specifici imposti dal
	del presente	sensi del Reg. UE	agricoltura biologica ai	Reg. UE 2021/1165
	Decreto	2021/1165	sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	5
	2	3	4	
1.	Pennone	Pennone		
2.	Cornunghia	Farina di corna		

	torrefatta	Farina di zoccoli		
3.	Cornunghia	Farina di corna		
4.	naturale Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Pelli e crini	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
7.	Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
9.	Sangue secco	Farina di sangue		
10.	Farina di carne (Carniccio)	Farina di carne		
11.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
12.	Borlanda essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
13.	Borlanda vitivinicola essiccata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
14.	Cascami di lana	Lana		
15.	Miscela di concimi organici azotati		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono
16.	Epitelio animale idrolizzato	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
17.	Letame essiccato	Letame essiccato e pollina disidratata	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
18.	Cuoio e pelli idrolizzati	Pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
19.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale	Lana Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
20.	Estratto di alghe in forma solida	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione, ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848	
21.	Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Proteine idrolizzate Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
22.	Aminoacidi e peptidi	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura

— 160 -

Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell'Allegato 1 del

presente	decreto)
----------	----------

pres	sente decreto)			
	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	2	3	normativa nazionale	5
1.	Borlanda fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
2	Borlanda vitivinicola fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
3.	Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
4.	Carniccio fluido in sospensione	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
5.	Sangue fluido	Farina di sangue		
6.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
7.	Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetali per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848. Solo da produzione biologica o sostenibile di alghe, come definita all'articolo 4.1, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o raccolta	
8.	Miscela di concimi organici azotati fluida		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati fluidi "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono
9.	Aminoacidi e peptidi fluidi	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Con	cimi organici NP (con r	nermiento ai capitolo	3.2. den miegato i de	i presente decreto,
	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	2	3	normativa nazionale	5
1.	Guano	Guano		
2.	Farina di pesce	Farina di pesce		
3.	Farina d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
4.	Farina d'ossa degelatinate	Farina di ossa, anche degelatinata		
5.	Ruffetto d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
7.	Pollina essiccata	Letame essiccato e pollina	Proibita se proveniente da allevamenti industriali	
8.	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP o NP+N "consentiti in agricoltura biologica. Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono.	
9.	Residui di macellazione idrolizzati	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura
10.	Letame suino essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
11.	Concime organico NP di origine animale e vegetale	Letame Letame essiccato e pollina. Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
13.	Digestato vegetale essiccato	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.	
14	Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini	Letame. Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o	Effluenti animali proibiti se provenienti da allevamenti industriali Ceneri prodotte con legname non trattato chimicamente dopo	I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento

animale elencato nel	l'abbattimento	(CE) n. 1069/2009).
presente allegato.		Proibito se proveniente da
Segatura e trucioli di		allevamenti industriali.
legno.		I processi devono essere
Cenere di legno.		conformi al regolamento
		(UE) n. 142/2011 non
		applicabili alle parti
		commestibili della coltura

Concimi organo-minerali (con riferimento al capitolo 6. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici e/o di uno o più matrici organiche con uno o più concimi minerali consentiti in agricoltura biologica.

Il concime organo-minerale dovrà riportare i medesimi requisiti aggiuntivi e le condizioni d'uso previste per ogni fertilizzante che lo compone.

AMMENDANTI

(con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi	Descrizione, condizioni e
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	per l'ammissibilità in	limiti specifici imposti
	del presente	sensi del Reg.	agricoltura biologica ai	dal Reg. UE 2021/1165
	Decreto	UE 2021/1165	sensi del Reg. UE	
			2021/1165 e della	
			normativa nazionale	5
		3	4	
	2			
1.	Letame	Letame	Proibito se proveniente da	
			allevamenti industriali	
3.	Ammendante	Prodotti e	Prodotto con legname non	
	vegetale semplice	sottoprodotti di	trattato chimicamente dopo	
	non compostato	origine vegetale per	l'abbattimento	
		la fertilizzazione		
		Segatura e trucioli di		
		legno		
4	Ammendante	Miscela di materiali	Prodotto ottenuto da	
	compostato verde	vegetali compostata o	miscele di materiali (rifiuti	
		fermentata	e/o sottoprodotti) vegetali	
		Prodotti e	sottoposte a compostaggio	
		sottoprodotti di	o a fermentazione	
		origine vegetale per la fertilizzazione	anaerobica per la	
			produzione di biogas.	
		Segatura e trucioli di	Prodotto con legname non	
		legno	trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
5.	Ammendante	Cortecce compostate Miscela di rifiuti	Prodotto ottenuto da rifiuti	
J.	compostato misto	domestici compostata	domestici separati alla	
	compostato illisto	o fermentata	fonte, sottoposti a	
		Miscela di materiali	compostaggio o a	
		Wilscela di Illateriali	compostaggio o a	

	T	I		1
		vegetali compostati o	fermentazione anaerobica	
		fermentati	per la produzione di biogas.	
		Letame	Solo rifiuti domestici	
		Effluenti di	vegetali e animali e solo se	
		allevamento	prodotti all'interno di un	
		compostati, compresi	sistema di raccolta chiuso e	
		pollina e letame	controllato/tracciato,	
		stallatico compostato	ammesso dallo Stato	
		Effluenti di	membro. Se prodotto	
		allevamento liquidi	esclusivamente a partite da	
		Deiezioni di vermi	rifiuti domestici separati	
		(Vermicompost) e di	alla fonte sono fissate le	
		insetti	seguenti concentrazioni	
		Prodotti lattiero-	massime in mg/kg di	
		caseari	sostanza secca: cadmio:	
		Prodotti e	0,7; rame: 70; nichel: 25;	
		sottoprodotti di	piombo: 45; zinco: 200;	
		origine vegetale per	mercurio: 0,4; cromo	
		la fertilizzazione	(totale): 70; cromo (VI):	
		Segatura e trucioli di	non rilevabile	
		legno	Prodotto ottenuto da	
		Cortecce compostate	miscele di materiali vegetali	
			sottoposte a compostaggio	
			o a fermentazione	
			anaerobica per la	
			produzione di biogas.	
			Prodotto costituito da un	
			miscuglio di deiezioni	
			animali e materiali vegetali	
			(lettiera e materie prime per	
			mangimi) proibito se	
			proveniente da allevamenti	
			industriali	
			proibiti se proveniente da	
			allevamenti industriali uso:	
			previa fermentazione	
			controllata e/o diluizione	
			adeguata proibiti se	
			proveniente da allevamenti	
			industriali ove del caso in	
			conformità del regolamento	
			(CE) n. 1069/2009 ad	
			esempio: panelli di semi	
			oleosi, gusci di cacao,	
			radichette di malto	
			Legname non trattato	
			chimicamente dopo il taglio	
6.	Ammendante	Torba	Prodotto ottenuto	Impiego limitato all'orticoltura
	torboso composto	Miscela di materiali	unicamente a partire da	(colture orticole, floricole,
		vegetali compostata o	torba con ammendante	arboree, vivaismo)
		fermentata	compostato verde e/o misto	
		Letame	"Consentito in agricoltura	
		Effluenti di	biologica"	
		allevamento	Letame, pollina ed effluenti	
		compostati, compresi	di allevamento: proibiti se	
		pollina e stallatico	provenienti da allevamenti	
		compostato	industriali	
		Effluenti di	Prodotto ottenuto da	
		allevamento liquidi	miscele di materiali vegetali	
		Deiezioni di vermi	sottoposte a compostaggio	
		(Vermicompost) e di	o a fermentazione	
L		F/ - **-		

— 164 -

		insetti Prodotti lattiero- caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	anaerobica per la produzione di biogas Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali Non è ammesso l'impiego di fanghi proibiti se proveniente da allevamenti industriali ove del caso in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009. Ad esempio: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto Legname non trattato chimicamente dopo il taglio	
7.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
8.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
9.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
10.	Leonardite	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto delle attività estrattive	,
11.	vermicompost da letame	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali	
14	Zeolititi	Farina di roccia	Solo se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente	
16.	Biochar da pirolisi o da gassificazione	Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un'ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante	Solo da materiali vegetali, non trattati o trattati con prodotti figuranti all'allegato II. Valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca. Il valore è riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio	

	di accumulo dovuto ad	
	applicazioni multiple	

CORRETTIVI

(con riferimento all'Allegato 3 del presente decreto)

Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell'Allegato 3 del presente

decreto)

	D-m-mi.	Danami.	Di-i4: : - : - : - :	Danasiaiana 11 1 1
	Denominazione del tipo ai sensi	Denominazione del prodotto ai	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti
	del presente	sensi del Reg.	agricoltura biologica ai	dal Reg. UE 2021/1165
	Decreto	UE 2021/1165	sensi del Reg. UE	dai Reg. OL 2021/1103
	Decreto	OL 2021/1103	2021/1165 e della	
			normativa nazionale	5
		3	4	3
	2	3	7	
1.	Correttivo	Carbonato di	Solo di origine naturale	
	calcareo	calcio (creta,	ad esempio creta	
		marna, calcare	magnesiaca, magnesio	
		macinato,	macinato, calcare	
		litotamnio, maerl,	Gusci di molluschi: solo	
		creta fosfatica, gusci di molluschi,	da attività di pesca sostenibili, come definite	
		gusci d'inonuscin, gusci d'uovo)	all'articolo 4, paragrafo	
		gusci u uovo)	1, punto 7, del	
			regolamento (UE) n.	
			1380/2013 del Consiglio,	
			o da acquacoltura	
			biologica	
			Gusci d'uovo: proibiti se	
			provenienti da	
			allevamenti industriali.	
2.	Marna	Carbonato di	Solo di origine naturale	
		calcio (creta,	ad esempio creta	
		marna, calcare macinato,	magnesiaca, magnesio macinato, calcare	
		litotamnio, maerl,	macmato, carcare	
		creta fosfatica)		
3.	Correttivo	Carbonato di	Solo di origine naturale	
	calcareo -	calcio e di	ad esempio creta	
	magnesiaco	magnesio (es. creta	magnesiaca, magnesio	
		magnesiaca,	macinato, calcare	
		magnesio		
4	D 1	macinato, calcare)		
4.	Dolomite	Carbonato di calcio e di	Solo di origine naturale	
		magnesio (es. creta	ad esempio creta magnesiaca, magnesio	
		magnesiaca,	macinato, calcare	
		magnesio	machine, careare	
		macinato, calcare)		
11.	Calce di	Fanghi industriali	Sottoprodotto della	
	defecazione	provenienti dagli	produzione di zucchero	
		zuccherifici	di barbabietola	
12.	Gesso agricolo	Solfato di calcio	Solo di origine naturale	
		(gesso)		
13.	Anidride	Solfato di calcio	Solo di origine naturale	
		(gesso)		

16.	Sospensione di calcare	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
17.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Correttivi diversi (con riferimento al capitolo 2.2. dell'Allegato 3 del presente decreto)

	reisi (con incinne	ito ai capitoio 212	a uch Anegato 5 uch pr	
	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
	2	3	4	
2.	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Solfato di magnesio (kieserite); Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
3.	Zolfo per uso agricolo	Zolfo elementare	Fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009	
5.	Sospensione di zolfo in acqua	Zolfo elementare	Fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009	
6.	Estratto di tannini di castagno solido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	

		sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
7.	Estratto di tannini di castagno liquido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	

SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

(con riferimento all'Allegato 4 del presente decreto)

Substrati di coltivazione (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 4 del presente decreto)

	,		D · · · · · · · · · ·	
	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi	Descrizione, condizioni e
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	per l'ammissibilità in	limiti specifici imposti
	del presente	sensi del Reg.	agricoltura biologica ai	dal Reg. UE 2021/1165
	Decreto	UE 2021/1165	sensi del Reg. UE	
			2021/1165 e della	
			normativa nazionale	5
		3	4	
	2	3	T	
1.	Substrato di	Miscela di	Prodotto ottenuto	Impiego limitato
1.	coltivazione base	materiali vegetali	unicamente a partire dai	all'orticoltura (colture
	contivazione base	compostati o	concimi, ammendanti,	orticole, floricole, arboree,
		fermentati	correttivi e prodotti ad	vivaismo)
		Prodotti e	azione specifica	vivaisiio)
		sottoprodotti di	«Consentiti in agricoltura	Riportare le condizioni
		origine vegetale	biologica».	d'uso ed i requisiti
		per la	Tra le matrici previste in	aggiuntivi previsti per
		fertilizzazione	allegato 4 non sono	ognuno dei componenti
		Segatura e trucioli	ammesse le seguenti	ammendanti, correttivi,
		di legno	denominazioni: il letame	concimi e prodotti ad azione
		Cortecce	artificiale, la lignite, la	specifica.
		compostate	lana di roccia e le	specifica.
		Torba	schiume poliuretaniche	
		Letame	Le zeolititi sono	
		Leonardite	ammesse unicamente se	
		Farina di roccia e	di origine naturale e non	
		argille	trattate né arricchite	
		argine	chimicamente.	
2.	Substrato di	Miscela di	Prodotto ottenuto	Impiego limitato
2.	coltivazione	materiali vegetali	unicamente a partire dai	all'orticoltura (colture
	misto	compostati o	concimi, ammendanti,	orticole, floricole, arboree,
	1111510	fermentati	correttivi e prodotti ad	vivaismo)
		Miscela di rifiuti	azione specifica	Riportate le condizioni
		domestici	«Consentiti in agricoltura	d'uso ed i requisiti
		compostata o	biologica».	aggiuntivi previsti per
		fermentata	Tra le matrici previste in	ognuno dei componenti
		Effluenti di	allegato 4 non sono	ammendanti, correttivi,
		allevamento	ammesse le seguenti	concimi e prodotti ad azione
		compostati,	denominazioni: il letame	specifica.
L		compositio,	achommazioni, ii iciallic	specifica.

— 168 -

			compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille	artificiale, la lignite, la lana di roccia e le schiume poliuretaniche. Le zeolititi sono ammesse unicamente se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente. Non è ammesso l'impiego di fanghi	
--	--	--	--	--	--

MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANOMINERALI

(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

Matrici organiche (con riferimento al capitolo 3, dell'Allegato 5 del presente decreto)

	` `	<u> </u>		
	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi	Descrizione, condizioni e
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	per l'ammissibilità in	limiti specifici imposti
	del presente	sensi del Reg.	agricoltura biologica ai	dal Reg. UE 2021/1165
	Decreto	UE 2021/1165	sensi del Reg. UE	
			2021/1165 e della	
			normativa nazionale	5
		3	4	
	2			
1.	Torba acida	Torba		Impiego limitato
				all'orticoltura (colture
				orticole, floricole, arboree,
	- 1	m 1		vivaismo)
2.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato
				all'orticoltura (colture
				orticole, floricole, arboree, vivaismo)
3.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato
J.	1010a ummeata	1010a		all'orticoltura (colture
				orticole, floricole, arboree,
				vivaismo)
5.	Ammendante	Prodotti e	Prodotto con legname	<u> </u>
	vegetale semplice	sottoprodotti di	non trattato	
	non compostato	origine vegetale	chimicamente dopo	
		per la	l'abbattimento	
		fertilizzazione		
		Segatura e trucioli		
		di legno		
6.	Ammendante	Miscela di	Prodotto ottenuto da	
	compostato verde	materiali vegetali	miscele di materiali	
		compostati o	vegetali sottoposte a	

fermentati	compostaggio o a	
Prodotti e	fermentazione anaerobica	
sottoprodotti di	per la produzione di	
origine vegetale	biogas.	
per la	Prodotto con legname	
fertilizzazione	non trattato	
Segatura e trucioli	chimicamente dopo	
di legno Cortecce	l'abbattimento	
compostate		

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

(con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto)

Attivatori (con riferimento al capitolo 2.4 dell'Allegato 6 del presente decreto), sono

aggiunti i seguenti prodotti:

aggiunti i seguenti prodotti:					
	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165	
1.	Estratti umici	Acidi umici e fulvici	Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione. Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali ammoniacali o se ottenuti dalla potabilizzazione dell'acqua		
2.	Umati solubili	Acidi umici e fulvici	Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione. Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali ammoniacali o se ottenuti dalla potabilizzazione dell'acqua.		

Coformulanti (con riferimento al capitolo 2.3 dell'Allegato 6 del presente decreto), è aggiunto il seguente nunto:

aggianto ii seguente panto.							
	Denominazione	Denominazione	Requisiti aggiuntivi	Descrizione, condizioni e			
	del tipo ai sensi	del prodotto ai	per l'ammissibilità in	limiti specifici imposti			
	del presente	sensi del Reg.	agricoltura biologica ai	dal Reg. UE 2021/1165			
	Decreto	UE 2021/1165	sensi del Reg. UE	_			

	2	3	2021/1165 e della normativa nazionale 4	5
1	Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	Pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura

Prodotti ad azione su suolo (con riferimento al capitolo 3. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
	2	3	4	J
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi del punto 1.9.6 della parte I, allegato II del Regolamento 848/2018		
8.	Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetali per la fertilizzazione		

¹ E' consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

Prodotti ad azione su pianta (con riferimento al capitolo 4. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	~ /			
	Denominazione del	Denominazione del	Requisiti aggiuntivi	Descrizione, condizioni e
	tipo ai sensi del	prodotto ai sensi del	per l'ammissibilità in	limiti specifici imposti
	presente Decreto	Reg. UE 2021/1165	agricoltura biologica ai	dal Reg. UE 2021/1165
			sensi del Reg. UE	
			2021/1165 e della	
		3	normativa nazionale	5
	2		4	
1.	Ammendante animale	Farina di carne Proteine		Non applicabile alle parti
	idrolizzato	idrolizzate		commestibili della coltura

Prodotti ad azione su pianta - Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione	Denominazione del	Requisiti aggiuntivi	Descrizione, condizioni e

	del tipo ai sensi del presente Decreto	prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	Idrolizzato proteico di erba medica	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
3.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
4.	Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali	
5.	Estratto acido di alghe della famiglia "Fucales"	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi del punto 1.9.6 della parte I, allegato II del Regolamento 848/2018		
7	Idrolizzato enzimatico di fabacee	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
8	a) Filtrato di crema di alghe	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante:	

— 172 -

	b) Soluzione di filtrato di crema di alghe		i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
10	Estratto fluido azotato a base di alga Macrocystis Integrifolia	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	

¹ E' consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.

TABELLA 2

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso in conformità alla normativa nazionali e/o regionale in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati.

E' proibito l'uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento provenienti da allevamenti industriali.

La quantità totale di effluenti di allevamento impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di fertilizzanti prodotti a partire da effluenti animali

Per l'applicazione di quanto sopra si applica quanto dispone il punto 1.9.4. della parte I dell'Allegato II del Regolamento UE 848/2018: La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari". Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6 ed al successivo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del luglio 2005 recante regole circa "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

ALLEGATO 7

Allegato 14 Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti

- 1. Il fabbricante che intende immettere un fertilizzante sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione della ditta produttrice nel Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti per via telematica mediante collegamento al portale Mipaaf-Sian del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp.
- 2. Al fine di attivare detta procedura, il rappresentante della ditta effettua l'iscrizione come utente qualificato ai servizi online del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per l'iscrizione, il fabbricante deve obbligatoriamente indicare:

- anagrafica del legale rappresentante;
- anagrafica della ditta produttrice di fertilizzanti;
- Codice Fiscale;
- indirizzo postale completo della sede legale;
- numero di telefono;
- indirizzo di posta elettronica;
- nominativo della persona di riferimento;
- siti di produzione, di confezionamento, di stoccaggio;
- categorie dei fertilizzanti, con riferimento all'Allegato, al capitolo e al punto.
- 3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento dell'anagrafica della ditta, del legale rappresentante, dei dati di contatto, dei siti produttivi, di confezionamento, di stoccaggio, delle categorie di fertilizzanti e della cessazione dell'attività di fabbricane di fertilizzane), entro 30 giorni dall'evento, utilizzando la funzione presente sul portale di cui al punto 1.
- 4. La Direzione generale, dello sviluppo rurale, Ufficio DISR V Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede all'emanazione del provvedimento di iscrizione e alla pubblicazione del "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" aggiornato con cadenza almeno trimestrale.
- 5. Ogni comunicazione inerente il Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti deve essere inviata via PEC al seguente indirizzo:

aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

22A07263